2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 maggio 2024** **SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/786 della Commissione, del 6 marzo 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Delacon Biotechnik GmbH) (24CE1286)..... *Pag.* 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/793 della Commissione, del 6 marzo 2024, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE1287)..... *Pag.* 5

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/834 della Commissione, del 5 marzo 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (24CE1288)..... *Pag.* 8

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/840 della Commissione, del 6 marzo 2024, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 marzo 2024 (24CE1289)..... *Pag.* 20

Decisione (UE) 2024/832 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla 67a sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (24CE1290)..... *Pag.* 22

Decisione di esecuzione (UE) 2024/837 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che autorizza la Svezia ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota d'imposta ridotta, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (24CE1291)..... *Pag.* 27

Decisione di esecuzione (UE) 2024/816 della Commissione, del 5 marzo 2024, che affronta le questioni relative alla seconda valutazione comparativa dei biocidi rodenticidi anticoagulanti in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE1292)..... *Pag.* 29

Raccomandazione (UE) 2024/596 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Danimarca 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Danimarca con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1293)..... *Pag.* 39

Raccomandazione (UE) 2024/597 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima del Portogallo 2021-2030 e sulla coerenza delle misure del Portogallo con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1294)..... *Pag.* 46

Raccomandazione (UE) 2024/598 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Romania 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Romania con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1295)..... *Pag.* 53

Raccomandazione (UE) 2024/599 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dell'Italia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dell'Italia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1296) *Pag.* 62

Raccomandazione (UE) 2024/600 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Spagna 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Spagna con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1297). *Pag.* 70

Raccomandazione (UE) 2024/603 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Cechia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Cechia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1298). *Pag.* 77

Raccomandazione (UE) 2024/605 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla coerenza delle misure della Lettonia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1299)..... *Pag.* 86

Raccomandazione (UE) 2024/606 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dell'Estonia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dell'Estonia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1300). *Pag.* 88

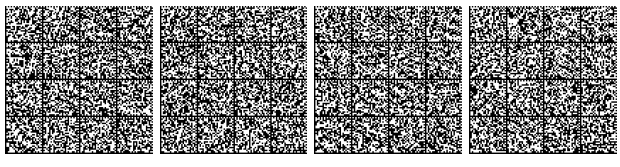
Raccomandazione (UE) 2024/608 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla coerenza delle misure della Polonia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1301)..... *Pag.* 96

Raccomandazione (UE) 2024/609 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima di Malta 2021-2030 e sulla coerenza delle misure di Malta con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1302).... *Pag.* 98

Raccomandazione (UE) 2024/610 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla coerenza delle misure dell'Irlanda con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1303)..... *Pag.* 106

Raccomandazione (UE) 2024/611 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Francia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Francia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1304). *Pag.* 108

Raccomandazione (UE) 2024/612 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Germania 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Germania con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1305)..... *Pag.* 116



Raccomandazione (UE) 2024/613 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Lituania 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Lituania con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1306)..... *Pag.* 124

Raccomandazione (UE) 2024/615 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dell'Ungheria 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dell'Ungheria con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1307)..... *Pag.* 131

Raccomandazione (UE) 2024/616 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dei Paesi Bassi 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dei Paesi Bassi con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1308)..... *Pag.* 139

Raccomandazione (UE) 2024/617 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Slovacchia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Slovacchia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1309)..... *Pag.* 146

Raccomandazione (EU) 2024/618 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Svezia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Svezia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1310). *Pag.* 154

Raccomandazione (UE) 2024/620 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Croazia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Croazia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1311). *Pag.* 162

Raccomandazione (UE) 2024/621 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla coerenza delle misure della Bulgaria con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1312)..... *Pag.* 171

Raccomandazione (UE) 2024/623 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima di Cipro 2021-2030 e sulla coerenza delle misure di Cipro con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1313)..... *Pag.* 174

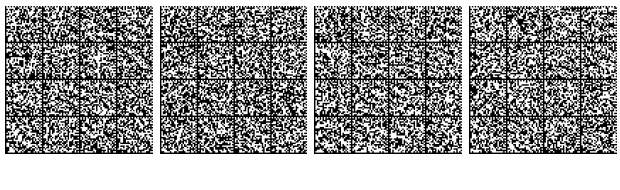
Raccomandazione (UE) 2024/627 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Grecia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Grecia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1314). *Pag.* 182

Raccomandazione (UE) 2024/629 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Finlandia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Finlandia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1315)..... *Pag.* 190

Raccomandazione (UE) 2024/631 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima del Lussemburgo 2021-2030 e sulla coerenza delle misure del Lussemburgo con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1316)..... *Pag.* 197

Raccomandazione (UE) 2024/637 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Slovenia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Slovenia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1317)..... *Pag.* 204

Raccomandazione (UE) 2024/638 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla coerenza delle misure dell'Austria con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1318)..... *Pag.* 213



Raccomandazione (UE) 2024/639 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla coerenza delle misure del Belgio con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento (24CE1319)..... *Pag.* 215

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 135/23/COL, del 27 settembre 2023, relativa a presunti aiuti a favore del gruppo Remiks in relazione alla gestione dei rifiuti a Tromsø (Norvegia) [2024/826] (24CE1320)..... *Pag.* 217

Pubblicati il 7 marzo 2024

RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/2133 della Commissione, del 13 ottobre 2023, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 e nove sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2023/2133, 17 ottobre 2023*) (24CE1321)..... *Pag.* 253

Rettifica della decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio, dell'8 febbraio 2024, relativa a un'operazione di sicurezza marittima dell'Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) (*GU L 583 del 12 febbraio 2024*) (24CE1322) ..... *Pag.* 255

Rettifica del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (*GU L 405 del 2 dicembre 2020*) (24CE1323)..... *Pag.* 256

Pubblicate il 7 marzo 2024

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/786 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2024

relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Delacon Biotechnik GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

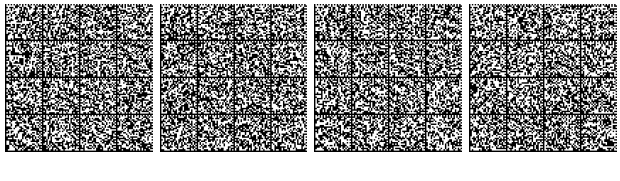
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici» e nei gruppi funzionali «promotori della digestione» e «altri additivi zootecnici».

(4) Nel parere del 21 marzo 2023 ([2]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia è sicuro per i polli da ingrasso e le altre specie avicole da ingrasso, nonché per i consumatori e per l'ambiente. A causa della presenza di estragolo l'uso di tale additivo è stato considerato preoccupante per gli animali longevi. Essa ha inoltre concluso che il preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia è corrosivo per gli occhi ma non irritante per la pelle, e che può essere un irritante per le vie respiratorie nonché un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L'Autorità ha altresì concluso che il preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia, alle condizioni d'uso proposte, può essere efficace nel migliorare il rendimento zootecnico dei polli da ingrasso. Questa conclusione è stata estesa per estrapolazione a tutte le specie avicole da ingrasso, allevate per la produzione di uova o allevate per la riproduzione. A causa dell'insufficienza di dati, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sull'efficacia del preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo zootecnico per le galline ovaiole e, di conseguenza, per le altre specie avicole per la produzione di uova. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ([3]), il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella precedente valutazione in merito ai metodi utilizzati per il controllo della sostanza attiva timolo nei mangimi per animali ([4]).

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) *EFSA Journal* 2023;21(4):7955.
([3]) Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
([4]) Relazione di valutazione dell'EURL disponibile sul sito web dell'EURL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2011-0036_it.



(5) Il 17 luglio 2023 il richiedente ha ritirato la domanda di autorizzazione del preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia per tutte le specie avicole da riproduzione e per la produzione di uova, allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione, nonché per gli uccelli ornamentali, e il 19 ottobre 2023 ha ritirato la richiesta di classificazione di tale preparato nel gruppo funzionale «promotori della digestione».

(6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia soddisfi le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato per tutte le specie avicole da ingrasso. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

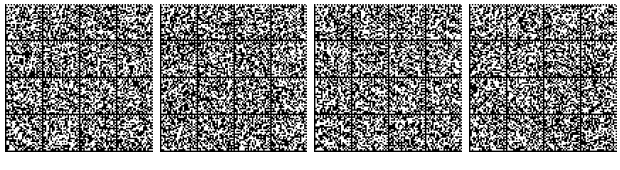
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)									
4d15i	Delacon Biotechnik GmbH	Olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia	*Composizione dell'additivo* Preparato di: — oli essenziali parzialmente microincapsulati di timo (*Thymus vulgaris* L.) e anice stellato (*Illicium verum* L.): ≥ 74 mg/g — polvere di corteccia di quillaia (*Quillaja saponaria*): ≥ 200 mg/g — erbe aromatiche essiccate e spezie tritate: 250-300 mg/g. Forma solida. *Caratterizzazione delle sostanze attive* Olio di timo: — timolo (n. CAS 89-83-8): ≥ 25 % — carvacrolo (n. CAS 499-75-2): 1-10 % Olio di anice stellato: — *trans*-anetolo (n. CAS 4180-23-8): 86-93 % — *cis*-anetolo (n. CAS 25679-28-1): 0,1-0,5 % — estragolo (n. CAS 140-67-0): 0,3-6,6 % — safrolo (n. CAS 94-59-7): ≤ 0,1 %.	Tutte le specie avicole da ingrasso	-	150	150	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. È consentito miscelare l'additivo con altri additivi purché le quantità di timolo, carvacrolo, estragolo e safrolo così aggiunte nei mangimi siano inferiori alla quantità risultante dall'utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	27 marzo 2034

		Polvere di corteccia di quillaia: saponine (n. CAS 8047-15-2): circa 10 %. *Metodo di analisi* (1) Quantificazione del timolo (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS)					

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it

24CE1286

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/793 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2024

recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1193/2008 ([2]) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.

(2) Con il regolamento (UE) 2015/82 ([3]) la Commissione ha prorogato per un periodo di cinque anni le misure antidumping definitive sulle importazioni di acido citrico originario della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ([4]) e ha riveduto le misure in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

(3) Con il regolamento (UE) 2021/607 ([5]) la Commissione ha prorogato per un periodo di cinque anni le misure antidumping definitive sulle importazioni di acido citrico originario della RPC, estese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malesia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza.

(4) Il 31 gennaio 2023, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/185 ([6]) («regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un riesame relativo ai «nuovi esportatori» per quanto riguarda il produttore esportatore Seven Star Lemon Technology co., Ltd («Seven Star») in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. A norma dell'articolo 1 di detto regolamento, a Seven Star è stato assegnato il codice addizionale TARIC A023.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

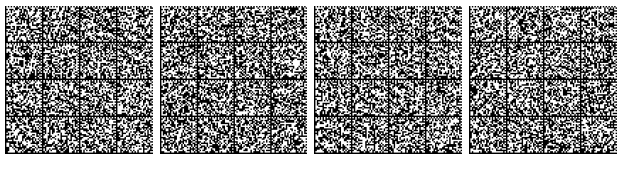
([2]) Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1º dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8).

([4]) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 73).

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/185 della Commissione, del 27 gennaio 2023, che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 26 del 30.1.2023, pag. 11).



(5) Inoltre, a norma dell'articolo 3 del regolamento di apertura, alle autorità doganali è stato imposto di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di apertura, le importazioni di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento. Come da articolo 5 del regolamento di apertura, esso è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Poiché il regolamento di apertura è stato pubblicato il 30 gennaio 2023, le importazioni in questione avrebbero dovuto essere registrate a partire dal 31 gennaio 2023.

(6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 ([7]) la Commissione ha concluso il riesame relativo ai «nuovi esportatori» di cui sopra e ha aggiunto Seven Star all'elenco delle società con aliquote individuali del dazio. Nell'articolo 1 di tale regolamento, a Seven Star è stato erroneamente attribuito il codice addizionale TARIC A032. Il codice addizionale TARIC corretto dovrebbe essere A023.

(7) L'articolo 2 del regolamento di esecuzione 2023/2180 invitava le autorità doganali a porre termine alla registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC fabbricato da Seven Star e a riscuotere retroattivamente l'aliquota del dazio antidumping. L'articolo 2 indicava erroneamente che l'applicazione retroattiva del dazio sarebbe dovuta iniziare dal 30 gennaio 2023. La data corretta per l'applicazione retroattiva del dazio antidumping dovrebbe essere il 31 gennaio 2023.

(8) La Commissione ha pertanto deciso di rettificare gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 al fine di correggere gli errori di cui ai considerando (6) e (7). Gli effetti della rettifica dovrebbero decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, vale a dire dal 18 ottobre 2023.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La tabella di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 è sostituita dalla seguente:

«Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Seven Star Lemon Technology co., Ltd	31,5 %	A023».

2. L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 è sostituito dal seguente:

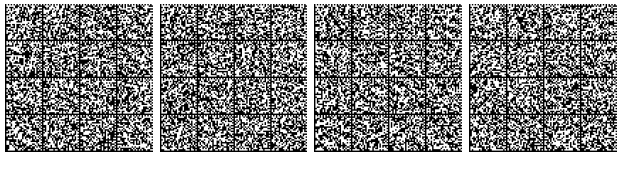
«Alle autorità doganali è data istruzione di porre termine alla registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC fabbricato da Seven Star Lemon Technology co., Ltd. e di riscuotere retroattivamente il dazio antidumping di cui all'articolo 1 a partire dal 31 gennaio 2023.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 ottobre 2023.

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj).

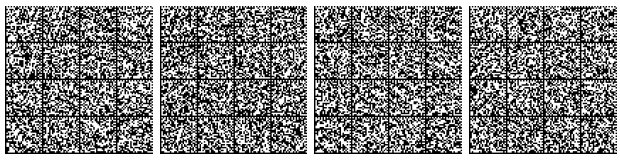


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE1287



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/834 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2024

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ([3]) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento.

(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.

(5) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame negli Stati del Missouri (4) e della North Carolina (1), confermati tra il 20 febbraio 2024 e il 23 febbraio 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, l'autorità veterinaria degli Stati Uniti ha istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(7) Gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'HPAI.

(8) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità veterinaria degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna provenienti da tali zone.

(9) Il Canada e gli Stati Uniti hanno inoltre fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità - informazioni che hanno determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10) Il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a un focolaio di HPAI nella provincia del Quebec, confermato il 4 dicembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(11) Gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati negli Stati dell'Arkansas (1), della California (2), del Kansas (1), del Maryland (1), del Minnesota (12), dell'Ohio (3) e del Wisconsin (3), confermati tra il 17 ottobre 2023 e il 27 dicembre 2023.

(12) Il Canada e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa dei focolai di HPAI, il Canada e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori.

(13) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dagli Stati Uniti e ritiene che detti paesi abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di determinati prodotti dalle zone interessate di tali paesi terzi, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone del Canada e degli Stati Uniti interessate dalla citata sospensione.

(14) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada e negli Stati Uniti.

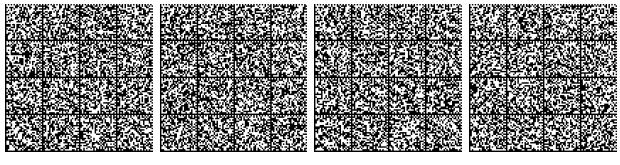
(15) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada e gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.



Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.225 è sostituita dalla seguente:

«**CA** Canada	CA-2.225	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		4.12.2023	23.2.2024»;

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.466 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.466.	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		17.10.2023	18.2.2024»;

iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.470 e US-2.471 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.470	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		18.10.2023	7.2.2024
	US-2.471		N, P1		19.10.2023	18.2.2024»;

iv) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.499 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.499	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		9.11.2023	7.2.2024»;

v) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.507 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.507	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		14.11.2023	7.2.2024»;

vi) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.516 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.516	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		20.11.2023	18.2.2024»;

vii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.526 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.526	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		16.11.2023	22.2.2024»;

viii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.530 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.530	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		22.11.2023	21.2.2024»;

ix) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.532 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.532	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		24.11.2023	22.2.2024»;

x) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.535 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.535	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		21.11.2023	14.2.2024»;

xi) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.544 e US-2.545 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.544	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		29.11.2023	21.2.2024
	US-2.545		N, P1		29.11.2023	18.2.2024»;

xii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.552 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.552	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		28.11.2023	21.2.2024»;

xiii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.554 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.554	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		1.12.2023	21.2.2024»;

xiv) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.556 e US-2.557 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.556	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		4.12.2023	25.2.2024
	US-2.557		N, P1		4.12.2023	23.2.2024»;

xv) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.566 e US-2.567 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.566	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		5.12.2023	14.2.2024
	US-2.567		N, P1		6.12.2023	18.2.2024»;

xvi) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.569 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.569	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		8.12.2023	23.2.2024»;

xvii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.572 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.572	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		7.12.2023	21.2.2024»;

xviii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.580 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.580	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		12.12.2023	25.2.2024»;

xix) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.587 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.587	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		19.12.2023	18.2.2024»;

xx) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.600 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.600	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		27.12.2023	24.2.2024»;

xxi) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.625 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.626 a US-2.630:

«**US** Stati Uniti	US-2.626	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		21.2.2024	
	US-2.627		N, P1		21.2.2024	
	US-2.628		N, P1		21.2.2024	
	US-2.629		N, P1		20.2.2024	
	US-2.630		N, P1		23.2.2024»;	

b) nella parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.625 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.626 a US-2.630:

«Stati Uniti	US-2.626	State of Missouri Dallas 01 Dallas County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.1531182°W 37.6819447°N)
	US-2.627	State of Missouri Dallas 02 Dallas County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.1474217°W 37.6711047°N)

	US-2.628	State of Missouri Dallas 03 Dallas County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.1192152°W 37.6970134°N)
	US-2.629	State of North Carolina Duplin 01 Duplin County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 77.8128097°W 35.2509513°N)
	US-2.630	State of Missouri Dallas 04 Dallas County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.1544521°W 37.6362354°N)»;

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a) alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.225 sono sostituite dalle seguenti:

«**CA** Canada	CA-2.225	POU, RAT	N, P1		4.12.2023	23.2.2024
		GBM	P1		4.12.2023	23.2.2024»;

b) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.466 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.466.	POU, RAT	N, P1		17.10.2023	18.2.2024
		GBM	P1		17.10.2023	18.2.2024»;

c) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.470 e US-2.471 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.470	POU, RAT	N, P1		18.10.2023	7.2.2024
		GBM	P1		18.10.2023	7.2.2024
	US-2.471	POU, RAT	N, P1		19.10.2023	18.2.2024
		GBM	P1		19.10.2023	18.2.2024»;

d) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.499 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.499	POU, RAT	N, P1		9.11.2023	7.2.2024
		GBM	P1		9.11.2023	7.2.2024»;

e) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.507 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.507	POU, RAT	N, P1		14.11.2023	7.2.2024
		GBM	P1		14.11.2023	7.2.2024»;

f) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.516 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.516	POU, RAT	N, P1		20.11.2023	18.2.2024
		GBM	P1		20.11.2023	18.2.2024»;

g) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.526 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.526	POU, RAT	N, P1		16.11.2023	22.2.2024
		GBM	P1		16.11.2023	22.2.2024»;

h) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.530 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.530	POU, RAT	N, P1		22.11.2023	21.2.2024
		GBM	P1		22.11.2023	21.2.2024»;

i) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.532 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.532	POU, RAT	N, P1		24.11.2023	22.2.2024
		GBM	P1		24.11.2023	22.2.2024»;

j) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.535 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.535	POU, RAT	N, P1		21.11.2023	14.2.2024
		GBM	P1		21.11.2023	14.2.2024»;

k) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.544 e US-2.545 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.544	POU, RAT	N, P1		29.11.2023	21.2.2024
		GBM	P1		29.11.2023	21.2.2024
	US-2.545	POU, RAT	N, P1		29.11.2023	18.2.2024
		GBM	P1		29.11.2023	18.2.2024»;

l) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.552 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.552	POU, RAT	N, P1		28.11.2023	21.2.2024;
		GBM	P1		28.11.2023	21.2.2024»;

m) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.554 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.554	POU, RAT	N, P1		1.12.2023	21.2.2024;
		GBM	P1		1.12.2023	21.2.2024»;

n) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.556 e US-2.557 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.556	POU, RAT	N, P1		4.12.2023	25.2.2024
		GBM	P1		4.12.2023	25.2.2024
	US-2.557	POU, RAT	N, P1		4.12.2023	23.2.2024;
		GBM	P1		4.12.2023	23.2.2024»;

o) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.566 e US-2.567 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.566	POU, RAT	N, P1		5.12.2023	14.2.2024
		GBM	P1		5.12.2023	14.2.2024
	US-2.567	POU, RAT	N, P1		6.12.2023	18.2.2024
		GBM	P1		6.12.2023	18.2.2024»;

p) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.569 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.569	POU, RAT	N, P1		8.12.2023	23.2.2024
		GBM	P1		8.12.2023	23.2.2024»;

q) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.572 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.572	POU, RAT	N, P1		7.12.2023	21.2.2024
		GBM	P1		7.12.2023	21.2.2024»;

r) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.580 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.580	POU, RAT	N, P1		12.12.2023	25.2.2024
		GBM	P1		12.12.2023	25.2.2024»;

s) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.587 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.587	POU, RAT	N, P1		19.12.2023	18.2.2024
		GBM	P1		19.12.2023	18.2.2024»;

t) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.600 sono sostituite dalle seguenti:

«**US** Stati Uniti	US-2.600	POU, RAT	N, P1		27.12.2023	24.2.2024
		GBM	P1		27.12.2023	24.2.2024»;

u) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.625 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.626 a US-2.630:

«**US** Stati Uniti	US-2.626	POU, RAT	N, P1		21.2.2024	
		GBM	P1		21.2.2024	
	US-2.627	POU, RAT	N, P1		21.2.2024	
		GBM	P1		21.2.2024	
	US-2.628	POU, RAT	N, P1		21.2.2024	
		GBM	P1		21.2.2024	
	US-2.629	POU, RAT	N, P1		20.2.2024	
		GBM	P1		20.2.2024	
	US-2.630	POU, RAT	N, P1		23.2.2024	
		GBM	P1		23.2.2024».	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/840 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2024

recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 marzo 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio ([2]), istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio.

(2) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 105 172 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 2023 al 29 febbraio 2024. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701 della Commissione ([3]).

(3) È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701.

(4) Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

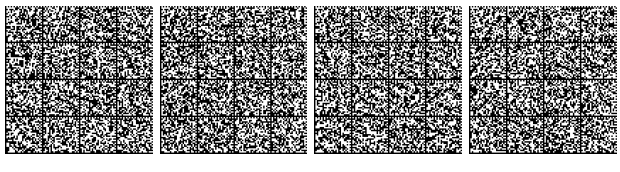
Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione ([4]) è di 30 EUR/t.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/476/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701 della Commissione, del 6 settembre 2023, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 settembre 2023 (GU L 220 del 7.9.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1701/oj).

([4]) Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione (GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj).



Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701 è abrogato.

Articolo 3

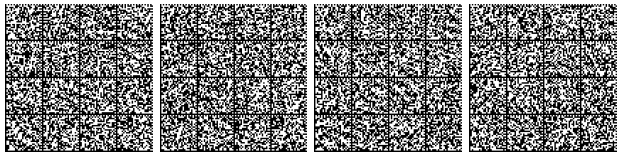
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2024

Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

24CE1289



DECISIONE (UE) 2024/832 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2024

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla 67ª sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972 («convenzione sugli stupefacenti»), è entrata in vigore l'8 agosto 1975.

(2) A norma dell'articolo 3 della convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall'OMS.

(3) La convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 («convenzione sulle sostanze psicotrope») è entrata in vigore il 16 agosto 1976.

(4) A norma dell'articolo 2 della convenzione sulle sostanze psicotrope, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale convenzione o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. La commissione Stupefacenti dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario.

(5) Le modifiche delle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio ([1]) si applica alle sostanze elencate nelle tabelle di tali convenzioni. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle delle convenzioni in questione è incorporata direttamente nelle norme comuni dell'Unione.

(6) La commissione Stupefacenti, alla 67ª sessione il cui svolgimento è previsto dal 14 al 22 marzo 2024 a Vienna, dovrà decidere sull'aggiunta di cinque nuove sostanze alle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope.

(7) L'Unione non è parte né della convenzione sugli stupefacenti né della convenzione sulle sostanze psicotrope. Ha lo status di osservatore senza diritto di voto in seno alla commissione Stupefacenti, in cui, alla 67ª sessione, siederanno 13 Stati membri con diritto di voto ([2]). È necessario che il Consiglio autorizzi tali Stati membri ad esprimere la posizione dell'Unione relativamente all'inclusione di sostanze nelle tabelle a norma di tali convenzioni, poiché tali decisioni sull'aggiunta di nuove sostanze a tali tabelle rientrano nell'ambito della competenza dell'Unione.

(8) L'OMS ha raccomandato di aggiungere una nuova sostanza alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti, tre nuove sostanze alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope e una nuova sostanza alla tabella IV della convenzione sulle sostanze psicotrope.

([1]) Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

([2]) Belgio, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Finlandia.

(9) Tutte le sostanze esaminate dal comitato di esperti dell'OMS sulla tossicodipendenza, e di cui l'OMS raccomanda l'inclusione nelle tabelle, sono monitorate dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) quali nuove sostanze psicoattive ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(10) Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, il bromazolam (nome IUPAC: 8-bromo-1-metil-6-fenil-4*H*-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina) è una benzodiazepina con una potenza relativamente alta. Il bromazolam era stato precedentemente esaminato dal comitato di esperti sulla tossicodipendenza nel corso della sua 45ª riunione ed era stato sottoposto a sorveglianza. Il bromazolam non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che il bromazolam sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il bromazolam sia incluso nella tabella IV della convenzione sulle sostanze psicotrope.

(11) Il bromazolam è stato individuato in 19 Stati membri ed è controllato in almeno quattro Stati membri. Il bromazolam è soggetto a monitoraggio da parte dell'EMCDDA. Uno Stato membro ha segnalato un caso di intossicazione acuta nel quale è stata confermata l'esposizione al bromazolam. Uno Stato membro ha segnalato un caso supplementare di intossicazione acuta nel quale si sospetta l'esposizione al bromazolam. Cinque Stati membri hanno segnalato in tutto 15 casi di decesso nei quali è stata confermata l'esposizione al bromazolam.

(12) L'Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del bromazolam alla tabella IV della convenzione sulle sostanze psicotrope.

(13) Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, il butonitazene (nome IUPAC: 2-[(4-butossifenil)metil]-*N*,*N*-dietil-5-nitro-1*H*-benzimidazol-1-etanammina) è un oppioide sintetico derivato dal benzimidazolo («nitazene») con struttura chimica e azione farmacologica simili a quelle degli stupefacenti di cui alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti. Il butonitazene non è stato precedentemente esaminato dal comitato di esperti sulla tossicodipendenza. Il butonitazene non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che il butonitazene sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il butonitazene sia incluso nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti.

(14) Il butonitazene è stato individuato in sette Stati membri ed è controllato in almeno tre Stati membri. Il butonitazene è oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell'EMCDDA. Uno Stato membro ha segnalato un decesso nel quale è stata confermata l'esposizione al butonitazene.

(15) L'Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del butonitazene alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti.

(16) Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, il 3-clorometcatinone (3-CMC; nome IUPAC: 1-(3-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-one) è uno stimolante sintetico della famiglia dei catinoni. Il 3-CMC è un analogo dello stupefacente metcatinone, oggetto di controllo ai sensi della tabella I della convenzione sulle sostanze psicotrope. Il 3-CMC non è attualmente oggetto di controllo internazionale, ma il suo isomero 4-CMC è stato posto sotto controllo internazionale nel 2020. Il 3-CMC non è stato precedentemente esaminato dal comitato di esperti sulla tossicodipendenza. Il 3-CMC non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che il 3-CMC sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il 3-CMC sia incluso nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.

(17) I rischi del 3-CMC sono stati valutati dal comitato scientifico dell'EMCDDA e la direttiva delegata (UE) 2022/1326 della Commissione ([4]) lo ha già incluso nella definizione di «stupefacente» ai sensi della decisione quadro 2004/757/GAI. Il 3-CMC è soggetto a monitoraggio da parte dell'EMCDDA. Al momento della valutazione del rischio, nel novembre 2021, il 3-CMC era stato individuato in 23 Stati membri. Due Stati membri avevano segnalato in tutto 10 casi di decesso nei quali era stata confermata l'esposizione al 3-CMC, mentre uno Stato membro aveva segnalato un caso di intossicazione acuta nel quale era stata confermata l'esposizione a tale sostanza.

([3]) Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

([4]) Direttiva delegata (UE) 2022/1326 della Commissione, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» (GU L 200 del 29.7.2022, pag. 148).



(18) L'Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del 3-CMC alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.

(19) Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, il dipentilone (nome IUPAC: 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(dimetilammino)pentan-1-one) è uno stimolante sintetico della famiglia dei catinoni. Ha una struttura chimica e un'azione farmacologica simili a quelle di altri catinoni sintetici inclusi nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope. Il dipentilone non è stato precedentemente esaminato dal comitato di esperti sulla tossicodipendenza. Il dipentilone non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che il dipentilone sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. Non è stato segnalato alcun uso medico approvato. L'OMS raccomanda pertanto che il dipentilone sia incluso nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.

(20) Il dipentilone è stato individuato in 16 Stati membri ed è controllato in almeno quattro Stati membri. Il dipentilone è soggetto a monitoraggio da parte dell'EMCDDA.

(21) L'Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del dipentilone alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.

(22) Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, la 2-fluorodescloroketamina (2-FDCK; nome IUPAC: 2-(2-fluorofenil)-2-metilammino-cicloesanone) è un'arilcicloesilammina chimicamente correlata alla ketamina, un anestetico dissociativo. La 2-FDCK non è stata precedentemente esaminata dal comitato di esperti sulla tossicodipendenza. La 2-FDCK non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che la 2-FDCK sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la 2-FDCK sia inclusa nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.

(23) La 2-FDCK è stata individuata in 22 Stati membri ed è controllata in almeno cinque Stati membri. La 2-FDCK è oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell'EMCDDA. Due Stati membri hanno segnalato due casi di decesso nei quali è stata confermata l'esposizione alla 2-FDCK. Tre Stati membri hanno segnalato in tutto 11 casi di intossicazione acuta nei quali è stata confermata l'esposizione alla 2-FDCK. Uno Stato membro ha segnalato un altro caso di intossicazione acuta nel quale si sospetta l'esposizione alla 2-FDCK.

(24) L'Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della 2-FDCK alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.

(25) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto le decisioni sull'inclusione delle cinque sostanze influenzeranno direttamente il contenuto del diritto dell'Unione, in particolare la decisione quadro 2004/757/GAI.

(26) La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente nell'interesse dell'Unione dagli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti.

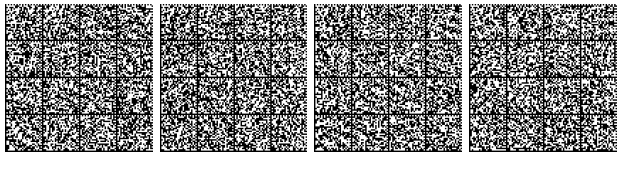
(27) La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(28) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che gli Stati membri devono adottare a nome dell'Unione alla 67ª sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 14 al 22 marzo 2024, per quanto riguarda l'adozione di decisioni sull'aggiunta di sostanze alle tabelle della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, è conforme a quella che figura nell'allegato della presente decisione.



Articolo 2

Gli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1 nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024

Per il Consiglio
Il presidente
A. VERLINDEN

ALLEGATO

Posizione che gli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti dovranno adottare, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione, nel corso della 67ª sessione della commissione Stupefacenti dal 14 al 22 marzo 2024 sull'inclusione di sostanze:

1) la sostanza bromazolam deve essere inclusa nella tabella IV della convenzione sulle sostanze psicotrope;

2) la sostanza butonitazene deve essere inclusa nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti;

3) la sostanza 3-clorometcatinone (3-CMC) deve essere inclusa nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope;

4) la sostanza dipentilone deve essere inclusa nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope;

5) la sostanza 2-fluorodescloroketamina (2-FDCK) deve essere inclusa nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.

24CE1290

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/837 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2024

che autorizza la Svezia ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota d'imposta ridotta, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ([1]), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione 2020/1674/UE del Consiglio ([2]) ha autorizzato la Svezia ad applicare fino al 31 dicembre 2023 un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2) Con lettera del 5 aprile 2023 la Svezia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra un'aliquota d'imposta ridotta, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, fino al 31 dicembre 2027. Le autorità svedesi hanno fornito ulteriori informazioni con lettera del 19 ottobre 2023.

(3) Applicando un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra, la Svezia intende continuare a promuovere l'uso di questo tipo di energia elettrica. L'uso di questo tipo di energia elettrica consente di soddisfare il fabbisogno delle navi ormeggiate in un porto in modo meno dannoso sotto il profilo ambientale rispetto all'utilizzo di combustibili bunker.

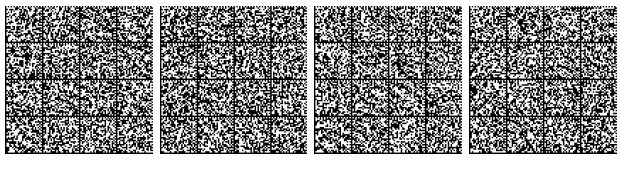
(4) Nella misura in cui aiuta a evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare localmente la qualità dell'aria nelle città portuali nonché a ridurre i livelli di rumore. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, salute e clima.

(5) La concessione dell'autorizzazione alla Svezia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di energia elettrica a bordo continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell'attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che l'applicazione di tale aliquota d'imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza mentre è in vigore e, pertanto, non pregiudicherebbe il corretto funzionamento del mercato interno.

(6) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della stessa deve essere limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall'effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2027. Tuttavia, tale autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali modificate sulle agevolazioni fiscali per l'energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 31 dicembre 2027.

([1]) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

([2]) Decisione di esecuzione 2020/1674 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che autorizza la Svezia ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota d'imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 378 del 12.11.2020, pag. 3).



(7) Per fornire certezza giuridica agli operatori portuali e agli armatori ed evitare un potenziale aumento dell'onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, è opportuno garantire che la Svezia possa continuare ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra. È pertanto opportuno concedere l'autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2024, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1674. Prevedendo l'applicazione a partire da una data anteriore all'entrata in vigore della misura speciale, si rispettano le legittime aspettative degli operatori del mercato e dei privati cittadini, in quanto la misura speciale non ne intacca i diritti e gli obblighi.

(8) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in un porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, stabilisca disposizioni generali modificate relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore di tali disposizioni.

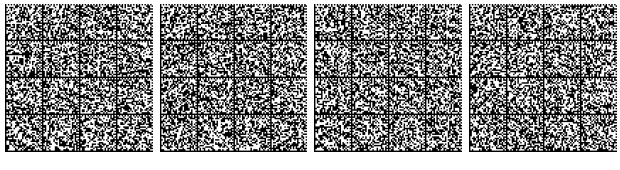
Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2024

Per il Consiglio
Il presidente
D. CLARINVAL

24CE1291



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/816 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2024

che affronta le questioni relative alla seconda valutazione comparativa dei biocidi rodenticidi anticoagulanti in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Nel marzo 2021 tutte le autorità competenti che avevano ricevuto domande di rinnovo per i biocidi rodenticidi anticoagulanti («rodenticidi anticoagulanti») hanno sottoposto alla Commissione una serie di questioni da affrontare a livello di Unione nel contesto della valutazione comparativa da effettuare per tali biocidi.

(2) Le questioni sollevate da tutte le autorità competenti riceventi sono state le seguenti:

a) la diversità chimica dei principi attivi nei rodenticidi autorizzati nell'Unione è adeguata a ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza da parte degli organismi nocivi bersaglio?

b) Per i diversi usi previsti specificati nelle domande di rinnovo ([2]) sono disponibili biocidi autorizzati alternativi oppure metodi di contrasto e di prevenzione non chimici?

c) Tali metodi di contrasto e di prevenzione non chimici disponibili sono sufficientemente efficaci?

d) I biocidi autorizzati alternativi o le alternative non chimiche non comportano altri svantaggi economici o pratici significativi?

e) I biocidi autorizzati alternativi o le alternative non chimiche presentano un rischio globale molto inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente?

f) Alcuni principi attivi anticoagulanti contenuti nei rodenticidi presenterebbero un rischio globale inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente rispetto ad altri?

(3) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») un parere in merito a tali questioni.

(4) Il 23 novembre 2022 il comitato sui biocidi dell'Agenzia («BPC») ha adottato un parere sulle questioni a), b), c), d) ed e) di cui al considerando 2 relative alla valutazione comparativa dei rodenticidi anticoagulanti.

(5) Il BPC ha risposto alla questione f) di cui al considerando 2, relativa al confronto tra i profili di rischio delle sostanze contenute nei rodenticidi anticoagulanti, dopo la presentazione delle domande di secondo rinnovo dell'approvazione di tali sostanze. Il 7 giugno 2023 il BPC ha adottato un parere riveduto su tutte le questioni ([3]) («parere del BPC»).

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj

([2]) Gli usi sono quelli autorizzati per i biocidi elencati nel R4BP e quelli elencati nelle nuove domande di rinnovo.

([3]) Parere ECHA/BPC/386/2023 del 7 giugno 2023. Disponibile all'indirizzo: https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/opinions-on-article-75-1-g.

(6) Le questioni a), b), d), e) e f) sono pertinenti per le alternative chimiche, mentre solo le questioni b), c), d) ed e) sono pertinenti per le alternative non chimiche.

(7) Il 28 giugno e il 27 settembre 2023 la Commissione ha invitato i rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato permanente sui biocidi a esprimere le proprie osservazioni sulle conclusioni del parere del BPC. Vari rappresentanti degli Stati membri hanno espresso preoccupazione per la conclusione secondo cui le trappole meccaniche potrebbero essere considerate un'alternativa adeguata ai rodenticidi anticoagulanti per il controllo dei topi in ambienti chiusi in quanto, secondo tali autorità, essa si basa su un solo studio sul campo che non può essere considerato pertinente per diversi tipi di infestazione di topi. Per contro, alcuni rappresentanti degli Stati membri hanno sostenuto le conclusioni del BPC secondo cui tali trappole costituirebbero un'alternativa efficace. Vari portatori di interessi hanno inoltre contattato la Commissione per condividere le loro preoccupazioni in merito alle risultanze del parere, mentre altri ne hanno sostenuto le conclusioni. La Commissione ha tenuto conto delle diverse posizioni espresse nel corso delle riunioni.

(8) Le informazioni di cui all'allegato dovrebbero essere prese in considerazione dalle autorità competenti riceventi di tutti gli Stati membri al fine di decidere se i criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 528/2012 siano soddisfatti e dunque se vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato o l'uso di rodenticidi anticoagulanti sul proprio territorio.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

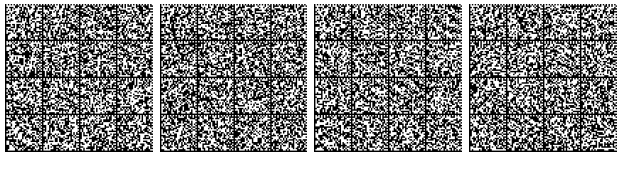
Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, le autorità competenti riceventi di tutti gli Stati membri tengono conto delle informazioni riportate nell'allegato, che affrontano le questioni sottoposte alla Commissione in merito alla valutazione comparativa dei rodenticidi anticoagulanti.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Informazioni in risposta alle questioni sottoposte alla Commissione da tutte le autorità competenti riceventi degli Stati membri in merito alla seconda valutazione comparativa dei biocidi rodenticidi anticoagulanti

Tutte le autorità competenti che avevano ricevuto domande di rinnovo per i biocidi rodenticidi anticoagulanti («rodenticidi anticoagulanti») hanno sottoposto alla Commissione le seguenti questioni da affrontare a livello di Unione nel contesto della valutazione comparativa da effettuare per tali biocidi:

a) la diversità chimica dei principi attivi nei rodenticidi autorizzati nell'Unione è adeguata a ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza da parte degli organismi nocivi bersaglio?

b) Per i diversi usi previsti specificati nelle domande di rinnovo sono disponibili biocidi autorizzati alternativi oppure metodi di contrasto e di prevenzione non chimici?

c) Tali metodi di contrasto e di prevenzione non chimici disponibili sono sufficientemente efficaci?

d) I biocidi autorizzati alternativi o le alternative non chimiche non comportano altri svantaggi economici o pratici significativi?

e) I biocidi autorizzati alternativi o le alternative non chimiche presentano un rischio globale molto inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente?

f) Alcuni principi attivi anticoagulanti contenuti nei rodenticidi presenterebbero un rischio globale inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente rispetto ad altri?

Ai fini di tali questioni, gli usi individuati specificati nella domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 («regolamento sui biocidi», «BPR») sono elencati nella tabella 1.

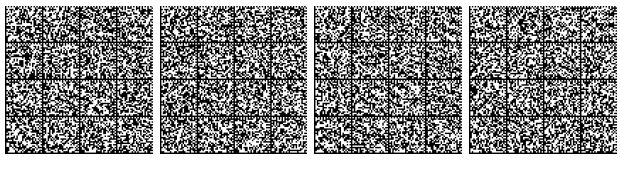
Tabella 1

Usi specificati nelle domande di autorizzazione dei rodenticidi anticoagulanti al 30 settembre 2021 ([1])

Numero d'uso	Organismo/i bersaglio	Campo di applicazione	Categoria/e di utilizzatori	Metodo di utilizzazione
#1	*Mus musculus* (topo comune) (Possono essere aggiunti altri organismi bersaglio)	Ambienti chiusi	Grande pubblico	Esche pronte per l'uso (in bustine per le esche libere) da utilizzare in stazioni esca a prova di manomissione.
#2	*Rattus norvegicus* (ratto delle chiaviche) *Rattus rattus* (ratto nero)	Ambienti chiusi	Grande pubblico	Esche pronte per l'uso (in bustine per le esche libere) da utilizzare in stazioni esca a prova di manomissione.
#3	*Rattus norvegicus* (ratto delle chiaviche) *Rattus rattus* (ratto nero) (Possono essere aggiunti altri organismi bersaglio, eccetto i topi comuni (ad esempio le arvicole)]	Aree esterne attorno a edifici	Grande pubblico	Esche pronte per l'uso (in bustine per le esche libere) da utilizzare in stazioni esca a prova di manomissione.

([1]) Questa data limite è stata utilizzata per selezionare i principi attivi approvati e per raccogliere informazioni sui prodotti autorizzati nel contesto della valutazione comparativa effettuata dal comitato sui biocidi dell'ECHA.

Numero d'uso	Organismo/i bersaglio	Campo di applicazione	Categoria/e di utilizzatori	Metodo di utilizzazione
#4	*Mus musculus* (topo comune) (Possono essere aggiunti altri organismi bersaglio)	Ambienti chiusi	Professionisti	Esche pronte per l'uso da utilizzare in stazioni esca a prova di manomissione.
#5	*Rattus norvegicus* (ratto delle chiaviche) *Rattus rattus* (ratto nero)	Ambienti chiusi	Professionisti	Esche pronte per l'uso da utilizzare in stazioni esca a prova di manomissione.
#6	*Mus musculus* (topo comune) *Rattus norvegicus* (ratto delle chiaviche) *Rattus rattus* (ratto nero)	Aree esterne attorno a edifici	Professionisti	Esche pronte per l'uso da utilizzare in stazioni esca a prova di manomissione.
#7	*Mus musculus* (topo comune) *Rattus norvegicus* (ratto delle chiaviche) *Rattus rattus* (ratto nero)	Ambienti chiusi	Professionisti con formazione	Formulazioni delle esche: — esche pronte per l'uso da utilizzare in stazioni esca a prova di manomissione; — punti di adescamento coperti e protetti – solo previa autorizzazione. Formulazioni con azione per contatto pronte per l'uso.
#8	*Mus musculus* (topo comune) *Rattus norvegicus* (ratto delle chiaviche) *Rattus rattus* (ratto nero) *Arvicola terrestris* (arvicola acquatica europea)	Aree esterne attorno a edifici	Professionisti con formazione	Formulazioni delle esche: — esche pronte per l'uso da utilizzare in stazioni esca a prova di manomissione; — punti di adescamento coperti e protetti – solo previa autorizzazione; — applicazione diretta di esche pronte per l'uso nelle tane – solo previa autorizzazione.
#9	*Rattus norvegicus* (ratto delle chiaviche) *Rattus rattus* (ratto nero) *Arvicola terrestris* (arvicola acquatica europea)	Aree esterne aperte Discariche all'aperto	Professionisti con formazione	— Esche pronte per l'uso da utilizzare in stazioni esca a prova di manomissione; — punti di adescamento coperti e protetti – solo previa autorizzazione; — applicazione diretta di esche pronte per l'uso nelle tane – solo previa autorizzazione.



Numero d'uso	Organismo/i bersaglio	Campo di applicazione	Categoria/e di utilizzatori	Metodo di utilizzazione
#10	*Rattus norvegicus* (ratto delle chiaviche)	Fogne	Professionisti con formazione	— Esche pronte per l'uso da ancorare o applicare in stazioni esca che impediscano il contatto tra le esche e le acque reflue; — punti di adescamento coperti e protetti – solo previa autorizzazione.
#11	*Mus musculus* (topo comune) *Rattus norvegicus* (ratto delle chiaviche) *Rattus rattus* (ratto nero)	Esche permanenti (solo per difenacum e bromadiolone) ([2])	Professionisti con formazione	— Monitoraggio dei ratti delle chiaviche, dei ratti neri e dei topi mediante esche permanenti.

Le questioni a), b), d), e) e f) sono pertinenti per le alternative chimiche, mentre solo le questioni b), c), d) ed e) sono pertinenti per le alternative non chimiche.

(1) **Informazioni che affrontano le questioni relative alla valutazione comparativa delle alternative chimiche**

Questione a): la diversità chimica dei principi attivi nei rodenticidi autorizzati nell'Unione è adeguata a ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza da parte degli organismi nocivi bersaglio?

I principi attivi alternativi di cui alla questione a) non hanno effetti inaccettabili sugli organismi nocivi bersaglio, in particolare una resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili, in quanto si tratta di un criterio per l'approvazione di un principio attivo, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento sui biocidi.

Attualmente vi sono sei principi attivi per i rodenticidi con una modalità di azione diversa da quella dei rodenticidi anticoagulanti (alfa-cloraloso, fosfuro di alluminio che rilascia fosfina, anidride carbonica, cianuro di idrogeno, polvere di pannocchie di granturco e colecalciferolo). Al 30 settembre 2021 nessuna autorità competente ricevente aveva tuttavia autorizzato biocidi contenenti polvere di pannocchie di granturco e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo entro il termine del 30 giugno 2023. Gli unici principi attivi alternativi ammissibili che possono essere presi in considerazione nella risposta alla questione b) sono pertanto i prodotti contenenti alfa-cloraloso, fosfuro di alluminio che rilascia fosfina, anidride carbonica, cianuro di idrogeno e colecalciferolo, come indicato nella tabella 2.

La Commissione osserva che per gli usi #4, #7 (solo per i topi comuni; non per il ratto delle chiaviche e il ratto nero) e #11 è soddisfatto il requisito di avere diverse alternative chimiche con almeno tre diverse modalità di azione e pertanto la diversità chimica è adeguata a ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza da parte degli organismi bersaglio per tali usi.

Per gli altri usi questo requisito non è soddisfatto e la diversità chimica non è attualmente adeguata a ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza senza l'uso di rodenticidi anticoagulanti.

([2]) Dopo il primo rinnovo dei principi attivi dei rodenticidi anticoagulanti le esche permanenti erano ancora consentite solo per l'uso da parte di professionisti con formazione e, per quanto riguarda bromadiolone e difenacum, in siti con un elevato potenziale di reinvasione quando altri metodi di contrasto si sono rivelati insufficienti, come indicato nelle decisioni di approvazione. Le esche permanenti di brodifacoum, difetialone e flocoumafen non erano consentite a causa del rischio elevato di avvelenamento primario e secondario di animali non bersaglio.

Tabella 2

Usi dei rodenticidi anticoagulanti per cui esistono biocidi autorizzati alternativi al 30 settembre 2021

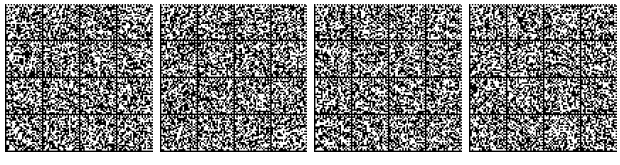
Alternativa e tipo di applicazione / Numero d'uso	ALFA-cloraloso - Esche	Fosfuro di alluminio che rilascia fosfina - Fumiganti (prodotti per la generazione di gas)	Anidride carbonica - Trappole (contenitori con anidride carbonica)	Cianuro di idrogeno - Fumiganti	Colecalciferolo - Esche
Uso #1	Sì				
Uso #2					
Uso #3					
Uso #4	Sì		Sì		Sì
Uso #5					Sì
Uso #6					Sì
Uso #7	Solo topi comuni		Solo topi comuni	Sì	Sì
Uso #8		Per *R. norvegicus* (ratto delle chiaviche) e *A. terrestris* (arvicola acquatica europea)			Sì
Uso #9		Per *R. norvegicus* (ratto delle chiaviche) e *A. terrestris* (arvicola acquatica europea)			Sì
Uso #10					
Uso #11	Sì		Sì		Sì

Questione b): per i diversi usi previsti specificati nelle domande di rinnovo sono disponibili biocidi autorizzati alternativi?

I prodotti autorizzati di cui alla questione b) contengono principi attivi approvati considerati efficaci per gli usi specificati, in quanto la sufficiente efficacia è un criterio per il rilascio di un'autorizzazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento sui biocidi.

La tabella 2 indica, per ciascun uso individuato dei rodenticidi anticoagulanti, se in almeno uno Stato membro è disponibile almeno un prodotto autorizzato alternativo. I dati mostrano che, sebbene esistano per alcuni usi, i biocidi autorizzati alternativi non coprono tutti gli usi dei rodenticidi anticoagulanti e non sono disponibili in tutti gli Stati membri.

Soltanto per gli usi #4, #7 (solo topi comuni) e #11 esistono alternative chimiche ammissibili in almeno uno Stato membro, in quanto solo per tali usi esistono prodotti autorizzati per i quali è stata dimostrata la sufficiente efficacia: uso #4 (prodotti contenenti alfa-cloraloso, anidride carbonica e colecalciferolo); uso #7 (prodotti contenenti alfa-cloraloso, anidride carbonica – solo per topi comuni, cianuro di idrogeno e colecalciferolo); uso #11 (prodotti contenenti alfa-cloraloso, anidride carbonica e colecalciferolo).



I prodotti contenenti fosfuro di alluminio che rilascia fosfina non sono alternative ammissibili in quanto non esistono biocidi autorizzati contenenti tale principio attivo per gli usi #4, #7 e #11. I prodotti contenenti fosfuro di alluminio che rilascia fosfina sono pertanto esclusi dalle risposte alle questioni c), d) ed e).

Questione c): tali metodi di contrasto e di prevenzione non chimici disponibili sono sufficientemente efficaci?

La questione non riguarda i rodenticidi chimici.

Questione d): i biocidi autorizzati alternativi non comportano altri svantaggi economici o pratici significativi?

Il cianuro di idrogeno per l'uso #7 presenta svantaggi economici e pratici significativi rispetto ai rodenticidi anticoagulanti. I prodotti contenenti cianuro di idrogeno sono fumiganti con condizioni d'uso molto rigorose per gli operatori e gli astanti. La fumigazione è limitata alle situazioni in cui la temperatura è superiore a 12 °C.

Si prevede che l'uso del cianuro di idrogeno comporterebbe costi sproporzionati per mitigarne i rischi. Il cianuro di idrogeno presenterà pertanto svantaggi economici e pratici significativi per l'uso #7.

L'anidride carbonica presenta svantaggi economici e pratici significativi per gli usi #4 e #7 per il controllo dei topi comuni. Il dispositivo in cui viene rilasciata l'anidride carbonica non può essere esposto a temperature estreme e non può essere a contatto con grandi volumi d'acqua. L'uso è possibile solo in aree in cui non vi sono infestazioni gravi. Le trappole devono essere visitate frequentemente per smaltire i roditori morti e devono essere reimpostate. Di conseguenza, è necessario un controllo regolare dei dispositivi di cattura che comporta costi aggiuntivi rispetto all'utilizzo dei rodenticidi anticoagulanti per gli usi #4 e #7.

Tuttavia, per l'uso #11 ai fini del monitoraggio dei topi ([3]) mediante esche permanenti, l'anidride carbonica non comporta svantaggi economici e pratici significativi rispetto all'utilizzo dei rodenticidi anticoagulanti.

Non vi sono svantaggi pratici ed economici per i biocidi contenenti alfa-cloraloso per gli usi #4, #7 (solo topi comuni) e #11, a condizione che i prodotti siano utilizzati in ambienti a bassa temperatura (preferibilmente al di sotto di 16 °C), e per i biocidi contenenti colecalciferolo per gli usi #4, #7 e #11.

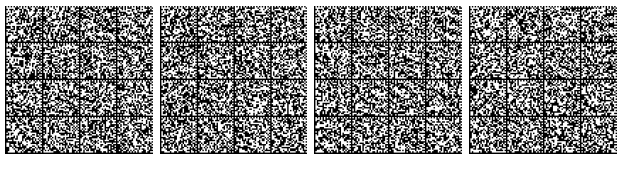
Questione e): i biocidi autorizzati alternativi presentano un rischio globale molto inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente?

L'anidride carbonica presenta un profilo di rischio molto inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente rispetto ai rodenticidi anticoagulanti per l'uso #11.

Per quanto riguarda la salute umana, si ritiene che l'alfa-cloraloso e il colecalciferolo presentino meno rischi rispetto ai rodenticidi anticoagulanti.

Tuttavia, per quanto riguarda i rischi per l'ambiente, non si può ritenere che il colecalciferolo presenti un rischio molto inferiore rispetto ai rodenticidi anticoagulanti in quanto sono individuati rischi significativi di avvelenamento primario e secondario.

([3]) I prodotti ammissibili sono autorizzati solo per il controllo dei topi.



Per quanto riguarda l'alfa-cloraloso, vi sono prove del fatto che i prodotti che lo contengono presentano un rischio per la salute animale dovuto all'avvelenamento primario e secondario ([4]). Il rischio che l'alfa-cloraloso presenta per l'ambiente e la salute animale dovuto all'avvelenamento primario e secondario della fauna selvatica e degli animali domestici sarà valutato anche nel contesto della valutazione della domanda di rinnovo dell'approvazione.

Di conseguenza, non si può concludere che il colecalciferolo e l'alfa-cloraloso presentino profili di rischio globale molto inferiori per la salute umana, la salute animale e l'ambiente rispetto ai rodenticidi anticoagulanti per gli usi #4, #7 e #11.

Questione f): alcuni principi attivi anticoagulanti contenuti nei rodenticidi presenterebbero un rischio globale inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente rispetto ad altri?

La Commissione fa osservare quanto segue.

Per quanto riguarda i rischi globali per la salute umana, non è possibile stilare una graduatoria delle singole sostanze, in quanto i rischi derivanti dall'esposizione indiretta sono gestiti con adeguate misure di mitigazione del rischio messe in atto in modo analogo per tutti i rodenticidi anticoagulanti.

I rodenticidi anticoagulanti di prima generazione (FGAR) hanno un profilo di rischio generalmente migliore per l'ambiente rispetto ai rodenticidi anticoagulanti di seconda generazione (SGAR) a livello di gruppo. I FGAR rappresentano tuttavia solo una minima parte (meno del 3,5 %) dei rodenticidi anticoagulanti presenti sul mercato, in quanto erano stati progressivamente sostituiti dai più potenti SGAR per rispondere alla crescente preoccupazione di resistenza degli organismi bersaglio ai FGAR.

(2) **Informazioni in risposta alle questioni relative alla valutazione comparativa delle alternative non chimiche**

Questione a): la diversità chimica dei principi attivi nei rodenticidi autorizzati nell'Unione è adeguata a ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza da parte degli organismi nocivi bersaglio?

La questione non riguarda i rodenticidi non chimici.

Questione b): per i diversi usi previsti specificati nelle domande di rinnovo sono disponibili metodi di contrasto e di prevenzione non chimici?

Diverse alternative non chimiche (ad esempio per quanto riguarda i trattamenti curativi: tavolette collanti, trappole meccaniche, trappole per la cattura di animali vivi, trappole a caduta, trappole elettriche, controllo diretto degli animali; per quanto riguarda i trattamenti preventivi: modifica dell'habitat, promozione dei predatori naturali, proofing degli edifici, anelli di tenuta, recinzioni laser, ultrasuoni) sono state elencate e descritte nella letteratura scientifica e nella consultazione dei portatori di interessi organizzata dall'ECHA per tutti gli usi individuati. Alcune delle alternative sono misure esclusivamente preventive, mentre altre sono curative o sia preventive sia curative.

([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1005 della Commissione, del 23 giugno 2022, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni di autorizzazione della famiglia di biocidi Alphachoralose Grain comunicate dalla Francia e dalla Svezia conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 86, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1005/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1006 della Commissione, del 24 giugno 2022, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni di autorizzazione della famiglia di biocidi Alphachoralose Pasta comunicate dalla Francia e dalla Svezia conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 90, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1006/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1388 della Commissione, del 23 giugno 2022, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni di autorizzazione del biocida Pat'Appât Souricide Canadien Foudroyant comunicate dalla Francia e dalla Svezia conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208 del 10.8.2022, pag. 7, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1388).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1155 della Commissione, del 9 giugno 2023, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni di autorizzazione del biocida Rapid Pro comunicate dalla Francia conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 13.6.2023, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1155/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1157 della Commissione, del 9 giugno 2023, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni di autorizzazione del biocida Virazan comunicate dalla Francia conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 13.6.2023, pag. 21, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1157).

Le alternative non chimiche ammissibili per la valutazione comparativa con i rodenticidi anticoagulanti sono quelle già esistenti sul mercato dell'Unione e per le quali, sulla base delle informazioni disponibili, vi sono prove solide del fatto che non danno luogo a preoccupazioni in termini di sicurezza per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente.

Ad eccezione dell'abbattimento dei roditori con arma da fuoco menzionato nella consultazione pubblica condotta dall'ECHA, che desta preoccupazioni in termini di sicurezza per gli esseri umani e gli organismi non bersaglio, gli altri metodi non chimici esistenti di cui sopra che hanno effetti curativi o preventivi per il controllo dei roditori non danno luogo a preoccupazioni e pertanto soddisfano questo criterio di ammissibilità.

Questione c): tali metodi di contrasto e di prevenzione non chimici disponibili sono sufficientemente efficaci?

Sulla base dei dati di una sperimentazione sul campo ([5]), le trappole meccaniche per l'uso da parte di non professionisti e professionisti (con formazione) contro i topi all'interno degli edifici (usi #1, #4 e #7) sono considerate sufficientemente efficaci se tali trappole soddisfano i criteri di cui agli orientamenti NoCheRo ([6]), a condizione che gli utilizzatori siano informati su come utilizzarle (ad esempio per quanto riguarda l'esca da utilizzare, il posizionamento corretto, il numero di trappole sufficiente, la rapida pulizia dopo la cattura).

Per altri metodi alternativi non chimici, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione a causa della mancanza di dati sull'efficacia e di orientamenti su come valutarli. La Commissione non può pertanto stabilire se tali alternative non chimiche sarebbero sufficientemente efficaci ed esse non sono dunque considerate ai fini della questione d).

Questione d): le alternative non chimiche non comportano altri svantaggi economici o pratici significativi?

La valutazione degli svantaggi economici e pratici significativi delle alternative non chimiche è stata effettuata solo per le trappole meccaniche per il controllo dei topi all'interno degli edifici (usi #1, #4 e #7). La valutazione si è concentrata sul livello degli utilizzatori e non su un livello socioeconomico più ampio.

La consultazione dei portatori di interessi ha fornito alcune indicazioni sugli svantaggi economici e pratici delle trappole meccaniche. Considerato il loro ampio utilizzo in alcuni settori industriali, si può ritenere che le trappole meccaniche che soddisfano i criteri degli orientamenti NoCheRo per il controllo dei topi all'interno degli edifici (usi #1, #4 e #7) non comportino svantaggi economici e pratici maggiori rispetto ai rodenticidi anticoagulanti per tali usi.

Questione e): le alternative non chimiche presentano un rischio globale molto inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente?

Le alternative non chimiche presentano un vantaggio significativo in quanto non comportano un rischio di avvelenamento degli esseri umani e degli organismi non bersaglio.

Il rischio di colpire organismi non bersaglio è presente sia per le alternative non chimiche sia per i rodenticidi anticoagulanti.

La natura e il livello del rischio dipendono dalla specifica progettazione della trappola (ad esempio, in termini di presenza o assenza di una scatola di sicurezza e relativa efficacia) e dalle condizioni d'uso (ad esempio, all'interno o all'aperto, in zone accessibili al pubblico o no).

Per quanto riguarda le trappole meccaniche che soddisfano i criteri degli orientamenti NoCheRo, la Commissione conclude che tali alternative non chimiche presentano un rischio globale molto inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente.

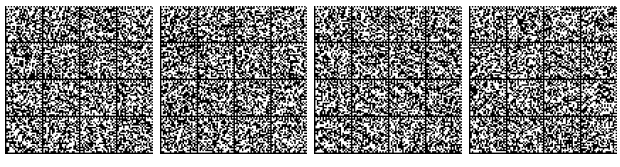
([5]) La sperimentazione è stata organizzata in un'azienda agricola situata all'interno di un villaggio. Il BPC ha concluso che tale sperimentazione è rappresentativa rispetto agli usi #1, #4 e #7, ma non contempla tutte le situazioni nell'ambito di questi tre usi, e non è rappresentativa rispetto all'uso #11.

([6]) Gli orientamenti NoCheRo sono pubblicati dall'agenzia tedesca per l'ambiente (UBA): *NoCheRo Guidance for the evaluation of rodent traps - Part A Break back/snap traps*. Essi si basano sui criteri degli orientamenti BPR dell'ECHA sulla valutazione dell'efficacia dei rodenticidi anticoagulanti, nonché su diverse norme per la sperimentazione, in termini di benessere degli animali, delle trappole a molla/a scatto. Sono stati inclusi ulteriori criteri e metodi per la valutazione dell'efficacia delle trappole che non sono contemplati dai protocolli di prova esistenti. Disponibili qui: NoCheRo-Guidance for the Evaluation of Rodent Traps | Umweltbundesamt.
Il 1° dicembre 2021 il comitato sui biocidi ha adottato un parere in cui conclude che i criteri per determinare l'efficacia dei rodenticidi anticoagulanti descritti negli orientamenti BPR relativi al regolamento (UE) n. 528/2012 sono identici a quelli menzionati negli orientamenti NoCheRo. Disponibile qui: ECHA opinion on questions regarding the guidance on rodent traps.

Questione f): alcuni principi attivi anticoagulanti contenuti nei rodenticidi presenterebbero un rischio globale inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente rispetto ad altri?

La questione non riguarda i rodenticidi non chimici.

24CE1292



RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/596 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Danimarca 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Danimarca con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Danimarca 2021-2030

(1) La Danimarca ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 29 giugno 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Danimarca del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Danimarca ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi») ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021 - 2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 607 final, SWD(2023) 604 final.
([6]) COM (2022) 607 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM (2023) 604 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.
([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Danimarca abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia.

(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Danimarca - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Danimarca all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]). sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Danimarca ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

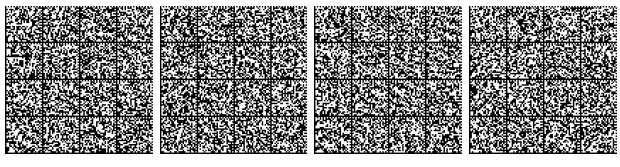
([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 10 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).



(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi, e relative politiche e misure, per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano danese per la ripresa e la resilienza, il piano territoriale per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Danimarca: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Danimarca poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (C/2023/1729) (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

([19]) SWD(2023) 911.

(18) La Danimarca dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure danesi con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Danimarca dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Un passo fondamentale per aumentare l'ambizione sul fronte dell'adattamento dovrebbe essere il completamento di un quadro giuridico adeguato per le politiche nazionali in materia di clima che stabilisca obiettivi di adattamento vincolanti e regolarmente aggiornati per misurare i progressi complessivi conseguiti nel rafforzamento della resilienza. Le politiche di adattamento dovrebbero essere incentrate su ambiti o settori particolarmente vulnerabili, le cui attività sono fondamentali per la resilienza di altri settori oppure che hanno significativa rilevanza per l'economia nazionale o la salute pubblica. È necessario intervenire in via prioritaria sugli impatti e sui rischi che potrebbero avere un'incidenza sulle infrastrutture o i sistemi critici con lunga durata di vita o compromettere i sistemi in modo irreversibile, tenendo conto dell'interazione con lo sviluppo a livello socioeconomico o con altri fattori non legati al clima. È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'UE per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri.

(21) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento.

(22) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche,

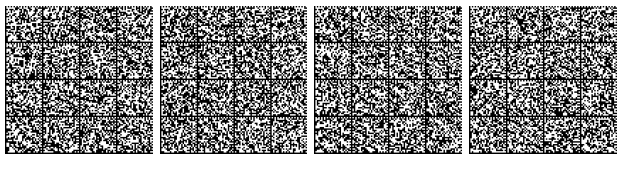
RACCOMANDA ALLA DANIMARCA D'INTERVENIRE PER:

in relazione alla proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999

1. Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, in particolare nel settore dei trasporti e dell'agricoltura, al fine di colmare il divario previsto di 10,5 punti percentuali dall'obiettivo nazionale di -50 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni aggiornate per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire gli obiettivi specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, anche per le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Identificare le fonti di emissioni di CO_2 per cui è pianificata la cattura.

([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.



3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra in tale settore siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero of − 310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di − 441 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire ulteriori dettagli sulle misure pianificate, anche quantificandone l'effetto atteso in termini di assorbimenti o emissioni risultanti dal settore LULUCF. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire ulteriori politiche e misure di adattamento sufficientemente dettagliate per sostenere la Danimarca nel perseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell'ambito dell'Unione dell'energia.

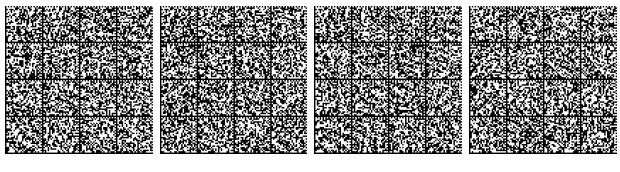
5. Confermare le proiezioni di una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 71 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'UE in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Confermare la relativa traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare un traguardo specifico per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi stabiliti per gli edifici per il 2030. Confermare che le proiezioni incluse nella proposta di piano contribuiscono al conseguimento degli obiettivi vincolanti per il riscaldamento e il raffrescamento sia per il periodo 2021-2025 sia per il periodo 2026-2030, come pure del traguardo indicativo per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Confermare che la quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento rimarrà superiore al 60 % per il periodo fino al 2030. Confermare che le proiezioni incluse nel piano contribuiscono al conseguimento del livello vincolante di RFNBO nell'industria entro il 2030. Indicare il sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore dei trasporti entro il 2030.

7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Danimarca all'obiettivo vincolante del 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell'Unione, con l'obiettivo collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere ulteriormente le tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali si intendono designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere in che modo sarà definito l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche, e includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.

8. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Danimarca ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile della Danimarca, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.



10. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'UE relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1° marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'UE in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Specificare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregata per settore. Indicare inoltre la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da conseguire. Presentare l'ammontare del risparmio energetico cumulativo da realizzare nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e, se del caso, spiegare come sono stati stabiliti il tasso annuo di risparmio e lo scenario di base del calcolo.

11. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in particolare in che modo sarà attuato il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti. Stabilire inoltre le misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell'ammontare necessario di risparmio cumulativo di energia negli usi finali entro il 2030.

12. Indicare un livello di ambizione aggiornato per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e per trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050. Includere traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni sulle misure correlate per il parco immobiliare, indicandone l'impatto atteso per quanto riguarda il risparmio di energia.

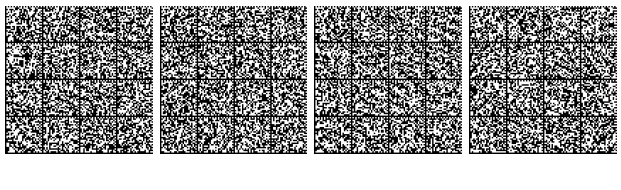
13. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia. Spiegare ulteriormente in che modo la Danimarca intende promuovere la riduzione della domanda di gas, nonché sviluppare politiche e misure dettagliate per raggiungere questo obiettivo da qui al 2030. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

14. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le ulteriori misure che saranno prese per agevolare l'integrazione del sistema secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche.

15. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Dare priorità a misure strutturali efficaci e ben mirate per affrontare le cause profonde della povertà energetica.

16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare, in particolare, un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e unionale, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.



18. Illustrare più nel dettaglio la base analitica fornendo proiezioni al 2040 dello sviluppo del sistema energetico in base alle politiche e alle misure pianificate.

19. Indicare in che modo ed entro quando la Danimarca intende eliminare le rimanenti sovvenzioni per i combustibili fossili.

20. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di definire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e l'impatto sociale prodotto sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Danimarca e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

21. Presentare un quadro d'insieme più chiaro e dettagliato per illustrare in che modo il processo di consultazione ha consentito la partecipazione di tutte le autorità, i cittadini e i portatori di interessi pertinenti, comprese le parti sociali, nella preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva.

22. Ampliare la cooperazione regionale, già efficace, proseguendo gli sforzi per firmare tutti gli accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Polonia), compresi quelli derivanti dalla realizzazione di nuove infrastrutture transfrontaliere.

Per quanto riguarda la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento a norma del regolamento (UE) 2021/1119

1. Completare l'istituzione di un quadro giuridico adeguato per le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Assicurarsi che le priorità, le strategie, le politiche, i piani e gli sforzi di adattamento siano adeguati per affrontare le vulnerabilità e i rischi futuri per il clima, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e degli strumenti disponibili di previsione climatica e allarme rapido. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune e altri fondi pertinenti dell'UE, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dell'UE dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento).

2. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento della Danimarca. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni.

3. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).
([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

24CE1293

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/597 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima del Portogallo 2021-2030 e sulla coerenza delle misure del Portogallo con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) del Portogallo 2021-2030

(1) Il Portogallo ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 30 giugno 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative al Portogallo del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio al Portogallo ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni del Consiglio specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU L 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) COM(2022) 623 final. SWD(2023) 622 final.
([6]) 2022/C 334/22. Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio, 2023/C 312/22 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura o regolamento «LULUCF») ([9]) sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree o i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura il Portogallo abbia integrato nel piano aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirgli di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima del Portogallo - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale del Portogallo all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo del Portogallo ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del 19 aprile 2023 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione agli obiettivi, ai traguardi e ai contributi — e relative politiche e misure — per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano portoghese per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano del Portogallo: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge al Portogallo poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima del Portogallo ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) Il Portogallo dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure portoghesi con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. Il Portogallo dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. Il livello locale dispone di competenze che possono avere un impatto più ampio sulla resilienza climatica. La preparazione e l'attuazione di politiche subnazionali di adattamento sono di notevole importanza,

RACCOMANDA AL PORTOGALLO D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Fornire proiezioni per illustrare in che modo le politiche e le misure in atto e pianificate permetteranno di conseguire l'obiettivo nazionale di -42 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Se necessario, specificare le politiche e le misure supplementari, anche per il metano, l'N_2O e i gas fluorurati provenienti dai processi industriali e dall'uso dei prodotti, dall'agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, o in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, anche per le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO_2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030.

3. Aggiornare le proiezioni LULUCF per tenere conto della revisione metodologica effettuata negli inventari nazionali e quantificare gli effetti attesi di dette politiche e misure per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra in tale settore siano effettivamente allineati alla regola del «non debito» per il 2025, all'obiettivo di assorbimento netto dell'UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di -968 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

([19]) SWD(2023) 922.

([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio, laddove possibile, il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Dedicare particolare attenzione alla gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione a causa del rischio di interruzione dell'energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

5. Aumentare il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 51 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'UE in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

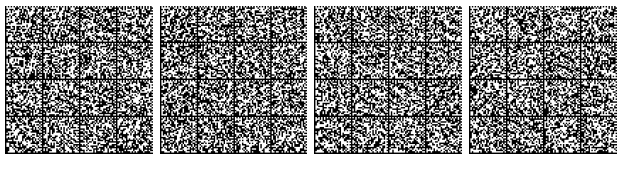
6. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire al sotto-obiettivo indicativo stabilito per gli edifici e l'industria per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare gli obiettivi vincolanti per il riscaldamento e il raffrescamento sia per il periodo 2021-2025 sia per il periodo 2026-2030 e indicare un traguardo indicativo per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001. Indicare un traguardo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento per il periodo 2021-2030. Specificare quale traguardo il Portogallo intende conseguire nel settore dei trasporti, mediante l'imposizione dell'obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo unionale vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo il Portogallo intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile e includere la pubblicazione di un calendario a lungo termine che anticipi i previsti stanziamenti di sostegno e copra almeno i cinque anni successivi.

8. Includere proiezioni sull'offerta di biomassa ripartite tra materia prima e sull'origine della materia prima, distinguendo tra produzione interna e importazioni. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Fornire una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono al Portogallo ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali necessarie per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale in biogas/biometano sostenibile del Portogallo, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'UE relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'UE in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Specificare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare.



11. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in particolare in che modo sarà attuato il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti. Fornire informazioni sulle misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell'ammontare necessario di risparmio cumulativo di energia negli usi finali entro il 2030, nonché sulle misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia.

12. Indicare livelli di ambizione aggiornati per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e per trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050. Includere traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni sulle misure correlate per il parco immobiliare, indicandone l'impatto atteso in termini di risparmio di energia.

13. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, fissando chiari obiettivi e misure per fare fronte a una riduzione o interruzione delle forniture e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (comprese le raffinerie e le scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

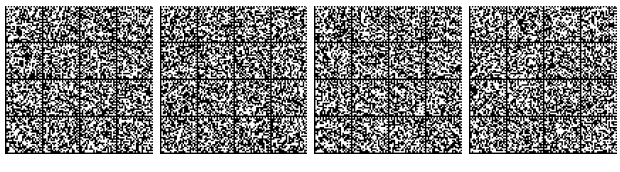
14. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le modalità per agevolare l'integrazione del sistema secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Definire le misure per promuovere mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati.

15. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Fornire ulteriori dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie dedicate, sia dal punto di vista della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia, in particolare quelle per l'accesso all'efficienza energetica, alla ristrutturazione degli edifici e all'energia rinnovabile. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.

16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l'analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

18. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano per la ripresa e la resilienza del Portogallo e il capitolo dedicato al piano RepowerEU.



19. Indicare con maggiore precisione in che modo ed entro quando il Portogallo intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili.

20. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima del Portogallo e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

21. Presentare un quadro d'insieme chiaro e dettagliato per illustrare in che modo il processo di consultazione ha consentito la partecipazione di tutte le autorità, i cittadini e i portatori di interessi pertinenti, comprese le parti sociali, nella preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

22. Ampliare la cooperazione regionale, già efficace, con i paesi vicini, in particolare illustrando in che modo il Portogallo intende stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Agevolare l'adozione di un accordo di solidarietà congiunto per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i suoi paesi vicini (Spagna).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Coinvolgere i portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento del Portogallo. Documentare i processi e i risultati delle consultazioni. Stabilire o migliorare i meccanismi per assicurare che le politiche subnazionali siano periodicamente riesaminate e aggiornate.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

24CE1294

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/598 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Romania 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Romania con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Romania 2021-2030

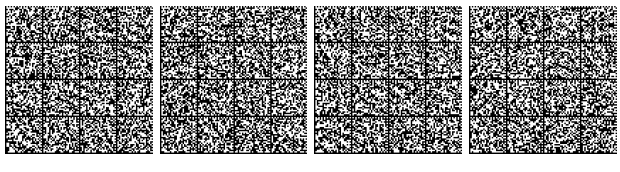
(1) La Romania ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 31 ottobre 2023.

(2) A causa della presentazione tardiva da parte della Romania della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima, la Commissione europea ha avuto un tempo limitato per redigere la propria valutazione al fine di adottare la presente raccomandazione sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione dei piani nazionali aggiornati definitivi per l'energia e il clima, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

(3) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(4) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Romania del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Romania ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 624 final, SWD(2023) 623 final.
([6]) COM(2022) 624 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM(2023) 623 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.



(5) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(7) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(8) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Romania abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia.

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Romania - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Romania all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Romania ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*,

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(10) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(11) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. La raccomandazione della Commissione si sofferma inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(13) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(14) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(15) Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano rumeno per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e con le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo; e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(16) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(17) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Romania: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(18) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Romania poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(19) La Romania dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(20) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure rumene con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Romania dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(21) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione (comprese quelle provenienti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Inoltre la Romania ha comunicato solo di recente alla Commissione la propria strategia nazionale di lungo termine in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999 ([21]). La Commissione valuterà se la strategia nazionale di lungo termine è idonea a conseguire collettivamente gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione.

(22) Le politiche di adattamento dovrebbero essere incentrate su ambiti o settori particolarmente vulnerabili, le cui attività sono fondamentali per la resilienza di altri settori oppure che hanno significativa rilevanza per l'economia nazionale o la salute pubblica. È necessario intervenire in via prioritaria sugli impatti e sui rischi che potrebbero avere un'incidenza sulle infrastrutture o i sistemi critici con lunga durata di vita o compromettere i sistemi in modo irreversibile, tenendo conto dell'interazione con lo sviluppo a livello socioeconomico o con altri fattori non legati al clima. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore. È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'Unione per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

([19]) SWD(2023) 930.

([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

([21]) Dal momento che la Romania non aveva ancora comunicato la strategia di lungo termine prevista dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il termine previsto, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro la stessa ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea [rif. INFR(2022)2090]. L'8 dicembre la Romania ha presentato la propria strategia nazionale di lungo termine.

elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri. Il fabbisogno di investimenti per l'adattamento climatico è in aumento e subirà un'accelerazione nei prossimi decenni. Il miglioramento dei finanziamenti dovrebbe essere accompagnato da capacità sufficienti e dalle competenze necessarie ad amministrarli e assegnarli in modo da garantire la qualità della spesa e la capacità di assorbimento ed evitare il maladattamento. Oltre ai finanziamenti pubblici e privati, potrebbero essere presi in considerazione anche strumenti di finanziamento innovativi attraverso la cooperazione con il settore privato.

(23) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. I portatori di interessi privati sono agenti del cambiamento in quanto forniscono informazioni, risorse, capacità e finanziamenti.

(24) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche,

RACCOMANDA ALLA ROMANIA D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, in particolare nel settore dei trasporti e per quanto riguarda le emissioni diverse dalla CO_2, compresi il metano e l'N_2O, provenienti dall'energia e dall'agricoltura, spiegandone gli impatti attesi per conseguire l'obiettivo nazionale di – 12,7 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire gli obiettivi specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO_2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030.

3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841, in particolare vista la revisione degli inventari nazionali dei gas a effetto serra della Romania. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, illustrandone nei dettagli calendario e portata e quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per il paese di - 2 380 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire politiche e misure di adattamento supplementari in modo sufficientemente dettagliato per favorire il conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali della Romania nell'ambito dell'Unione dell'energia.

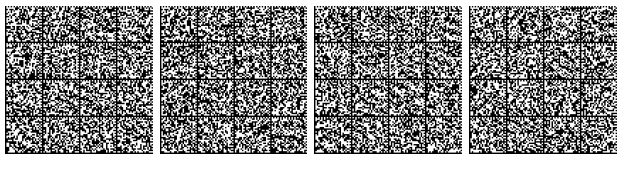
5. Aumentare il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 41 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Garantire l'adozione di misure sufficienti a colmare il divario rispetto alla propria quota base di riferimento per le energie rinnovabili del 2021, che non deve essere inferiore all'obiettivo nazionale vincolante complessivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Indicare un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi stabiliti per gli edifici e l'industria per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Confermare gli obiettivi vincolanti per il riscaldamento e il raffrescamento in linea con gli obiettivi vincolanti sia per il periodo 2021-2025 sia per il periodo 2026-2030 e includere un traguardo indicativo per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001. Indicare un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore dei trasporti, garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo unionale vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo la Romania intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni e designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili», specificando le tecnologie per l'energia rinnovabile in questione, mediante procedure più rapide e semplici. Illustrare le misure per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile, garanzie di origine e un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche. Fornire ulteriori informazioni su come la Romania intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e la graduale eliminazione dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e raffrescamento, in particolare nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche, anche garantendo un quadro favorevole a una maggiore integrazione tra le reti dell'elettricità e del riscaldamento e raffrescamento, nonché sviluppando o ammodernando infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti basate sulle fonti rinnovabili. Descrivere in che modo sarà definito l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.

8. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Fornire una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Romania ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile della Romania, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.



10. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Indicare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare. Indicare l'ammontare del risparmio energetico cumulativo da realizzare nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e spiegare come sono stati stabiliti il tasso annuo di risparmio e lo scenario di base del calcolo.

11. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica e quantificare il risparmio energetico derivante dalle misure comunicate per garantire il raggiungimento dell'ammontare necessario di risparmio cumulativo di energia negli usi finali entro il 2030 e misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia. Fornire ulteriori informazioni sul ruolo del fondo nazionale per l'efficienza energetica, come definito nell'articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791, nel contribuire a realizzare i contributi nazionali per l'efficienza energetica agli obiettivi dell'UE, compreso l'uso di strumenti finanziari nell'ambito del fondo.

12. Indicare un livello di ambizione aggiornato affinché il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e gli immobili esistenti diventino a zero emissioni entro il 2050, indicando anche i traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione degli edifici fornendo ulteriori informazioni sulle politiche e sulle misure, nonché sul loro impatto atteso in termini di risparmio energetico, per l'attuazione di una strategia coerente di lungo termine per le ristrutturazioni.

13. Rafforzare la resilienza del proprio sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Definire chiari obiettivi per promuovere la riduzione della domanda di gas, nonché sviluppare politiche e misure dettagliate per raggiungere questi obiettivi da qui al 2030. Valutare ulteriormente la compatibilità dell'infrastruttura del gas con gli obiettivi di decarbonizzazione. Specificare misure adeguate per la diversificazione e l'approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi, anche per le nuove centrali nucleari di cui è prevista la costruzione, nonché per la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari. Fornire maggiori dettagli sui piani annunciati per lo sviluppo di progetti di reattori modulari di piccole dimensioni (*Small Modular Reactor,* SMR). Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

14. Fissare obiettivi chiari per migliorare la capacità di interconnessione elettrica e stabilire un calendario preciso per l'attuazione dei relativi progetti. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le modalità per agevolare l'integrazione del sistema secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Presentare la situazione dell'organizzazione dei mercati dell'energia elettrica in modo chiaro e coerente con i traguardi e gli obiettivi descritti nella dimensione del mercato interno e definire obiettivi e traguardi lungimiranti in materia di integrazione del mercato, in particolare per quanto riguarda le misure per sviluppare mercati all'ingrosso competitivi e per eliminare gradualmente le misure che interferiscono con i segnali di mercato. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati.

15. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Fornire ulteriori dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie dedicate, dal punto di vista sia della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia, in particolare quelle per l'accesso all'efficienza energetica, alla ristrutturazione degli edifici e all'energia rinnovabile.



16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e unionale, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

18. Indicare con precisione in che modo ed entro quando la Romania intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili. Spiegare più nei dettagli in che modo la Romania prevede di eliminare i combustibili fossili solidi per la generazione di energia, illustrando i relativi impegni e misure.

19. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno di una transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([22]). Garantire l'allineamento tra il calendario per l'eliminazione graduale del carbone illustrato nei piani territoriali per una transizione giusta e la versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima. Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([23]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Romania e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

20. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l'ampia partecipazione dell'insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

([22]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([23]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).



21. Intensificare la cooperazione regionale con gli Stati membri confinanti e all'interno del gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale, compreso negli ambiti dell'interconnettività, dell'efficienza energetica e del mercato interno, tenendo conto delle sfide comuni e degli obiettivi condivisi. Illustrare in che modo la Romania intende stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2413. Proseguire gli sforzi per firmare i due accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Ungheria e Bulgaria).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

22. Assicurarsi che le priorità, le strategie, le politiche, i piani e gli sforzi di adattamento siano adeguati per affrontare le vulnerabilità e i rischi futuri per il clima, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e degli strumenti disponibili di previsione climatica e allarme rapido. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico e con regolarità e che si tenga conto dei risultati nella conseguente revisione delle politiche e nella loro attuazione. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'Unione, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dell'Unione dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento). Garantire l'esistenza di meccanismi di finanziamento pubblici e privati per le azioni di adattamento e che i bilanci siano commisurati ai fabbisogni di investimento, in particolare nei settori vulnerabili prioritari.

23. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento della Romania. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione sistemica. Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell'elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni.

24. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1295



RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/599 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dell'Italia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dell'Italia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6, e l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) dell'Italia 2021-2030

(1) L'Italia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 19 luglio 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative all'Italia del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio all'Italia ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD (2022) 616 final, SWD (2023) 612 final.
([6]) COM (2022) 616 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM (2023) 612 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio della CO_2 che si prevede saranno disponibili nel 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura o regolamento «LULUCF») ([9]) sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto, inoltre, del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli dei cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura l'Italia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dell'Italia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale dell'Italia all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, associato all'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del 19 aprile 2023 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).



basano inoltre sul contributo del Portogallo ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione agli obiettivi, ai traguardi e ai contributi — e relative politiche e misure — per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisce una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano italiano per la ripresa e la resilienza e i piani territoriali per una transizione giusta e con le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).



(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano dell'Italia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge all'Italia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) L'Italia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure italiane con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. L'Italia dovrebbe tenere in debito considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione (comprese quelle provenienti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Dalla valutazione, che si basa sulle informazioni disponibili, emerge che l'Italia ha registrato progressi insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione.

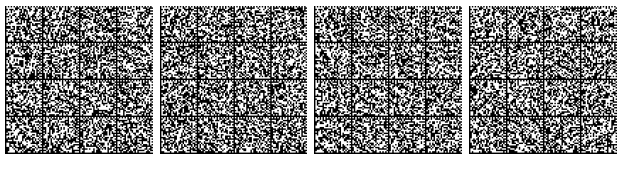
(21) Occorrono solidi piani e strategie di adattamento per garantire che la preparazione a livello sociale, politico e economico proceda costantemente in linea con la normativa europea sul clima e permetta di anticipare gli effetti negativi dovuti al clima. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti per coadiuvare gli Stati membri a aggiornare e attuare strategie, piani e politiche nazionali di adattamento globali ([21]). Le politiche di adattamento sono incentrate su ambiti o settori particolarmente vulnerabili, le cui attività sono fondamentali per la resilienza di altri settori oppure che hanno significativa rilevanza per l'economia nazionale o la salute pubblica. È necessario intervenire in via prioritaria sugli impatti e i rischi presenti oggi o che si presume aumenteranno in futuro a causa dei cambiamenti climatici, degli sviluppi a livello socioeconomico o di altri fattori non legati al clima e che potrebbero avere un'incidenza sulle infrastrutture o i sistemi critici con lunga durata di vita o compromettere i sistemi in modo irreversibile. Le misure di adattamento devono essere attuate con l'obiettivo di migliorare la preparazione e la resilienza e possono essere predisposte secondo percorsi che prevedono una sequenza di misure indirizzate a un obiettivo di adattamento. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore.

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

([19]) SWD(2023) 917.

([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - *Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law,* SWD(2023) 932.

([21]) Comunicazione della Commissione — Orientamenti in materia di strategie e piani di adattamento degli Stati membri C/2023/4802 (GU C 264 del 27.7.2023, pag. 1).



(22) La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. Molti interventi di adattamento climatico partono dal livello locale e regionale. Gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'impegno pubblico e l'azione locale. Sono necessari un dialogo costruttivo e interventi coordinati a tutti i livelli di governance. I portatori di interessi privati sono agenti del cambiamento in quanto forniscono informazioni, risorse, capacità e finanziamenti.

(23) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche.

RACCOMANDA ALL'ITALIA DI INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, anche nei settori dei trasporti, dell'edilizia e dell'agricoltura, per quanto riguarda le emissioni diverse dalla CO_2, compreso il metano, l'N_2O e i gas fluorurati provenienti dai processi industriali e dall'uso dei prodotti, dall'agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, al fine di colmare il divario compreso, secondo le proiezioni, tra 6,7 e 8,7 punti percentuali per conseguire l'obiettivo nazionale di – 43,7 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni aggiornate per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire gli obiettivi specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportato il CO_2 catturato. Individuare i volumi di iniezione di CO_2 che saranno disponibili entro il 2030.

3. Definire percorsi concreti per il conseguimento degli obiettivi nazionali nel settore LULUCF, quali definiti nel regolamento (UE) 2018/841. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, illustrandone nei dettagli calendario e portata e quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero – 310 $MtCO_2$equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di – 3 158 $ktCO_2$equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi sui rischi e sulle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e/o delle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio, laddove possibile, il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire ulteriori politiche e misure di adattamento sufficientemente dettagliate per sostenere il conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell'ambito dell'Unione dell'energia, comprese misure per salvaguardare la capacità di generazione di energia elettrica e i risparmi di energia nell'edilizia residenziale. Dedicare particolare attenzione alla gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione a causa del rischio di interruzione dell'energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.



5. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Confermare che le proiezioni e gli indicatori inseriti nel piano rappresentano traguardi specifici per contribuire al conseguimento dei sotto-obiettivi indicativi per il 2030 nei settori dell'edilizia e industriale, degli obiettivi vincolanti per il riscaldamento e il raffrescamento nei periodi 2021-2025 e 2026-2030 e dell'obiettivo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nel periodo 2021-2030. Indicare un obiettivo indicativo di riscaldamento e raffreddamento per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001.

6. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo dell'Italia all'obiettivo vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell'Unione, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo l'Italia intenda facilitare ulteriormente l'iter di autorizzazione, accelerando e semplificando le procedure. Descrivere in che modo sarà definito l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.

7. Inserire proiezioni sulla domanda e l'offerta di bioenergia per settore e fornire dati sulle importazioni e le fonti della biomassa forestale utilizzata per produrre energia. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono all'Italia ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Adottare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano alla luce del potenziale dell'Italia in biogas e biometano e il profilo di produzione per il consumo e l'infrastruttura esistente di gas naturale, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

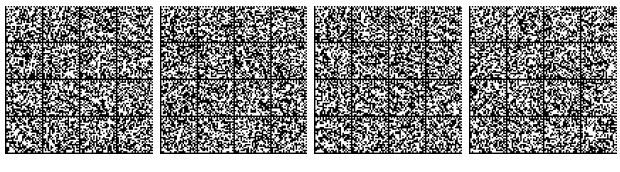
8. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

9. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in particolare in che modo sarà attuato il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti. Definire misure per tradurre in pratica le potenzialità di sviluppo di un'infrastruttura per la cogenerazione a alta efficienza o il teleriscaldamento e il teleraffrescamento dal calore di scarto e da altre fonti di energia rinnovabile, anche in settori industriali individuati mediante una valutazione globale, in linea con l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791.

10. Indicare obiettivi ambiziosi aggiornati per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050, con traguardi intermedi per il 2030 e 2040, nonché un confronto tra tali traguardi intermedi e la più recente strategia di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni sulle misure correlate per il parco immobiliare, indicandone i finanziamenti e i costi e il loro impatto per quanto riguarda i risparmi di energia.

11. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, fissando chiari obiettivi e misure per fare fronte a una riduzione o interruzione delle forniture e, in particolare, fissando obiettivi in materia di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

12. Fissare obiettivi chiari per migliorare la capacità di interconnessione elettrica e stabilire un calendario preciso per l'attuazione dei relativi progetti. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le modalità per agevolare l'integrazione del sistema energetico secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati.



13. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione. Fornire maggiori informazioni sul ruolo dell'osservatorio nazionale sulla povertà energetica istituito nel 2021.

14. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e favorire la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

15. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l'analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regimi di sostegno finanziario scelti per attuare le politiche e le misure, finanziati dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che utilizzano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica, garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche di promozione nazionali nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

16. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia e il capitolo dedicato al piano REPowerEU.

17. Indicare la data entro la quale l'Italia intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili. Spiegare più nei dettagli in che modo l'Italia prevede di eliminare i combustibili fossili solidi per la generazione di energia, illustrando i relativi impegni e misure.

18. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([22]). Garantire l'allineamento tra il calendario per l'eliminazione graduale del carbone illustrato nei piani territoriali per una transizione giusta e la versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima con particolare attenzione all'area del Sulcis Iglesiente (Sardegna). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di definire un'adeguata base analitica per la preparazione di un futuro piano sociale per il clima in conformità al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([23]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato nell'edilizia, nel trasporto su strada e in altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico contenuto nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima dell'Italia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

19. Presentare un quadro d'insieme più chiaro e dettagliato per illustrare in che modo il processo di consultazione ha consentito la partecipazione di tutte le autorità, cittadini e portatori di interessi pertinenti, comprese le parti sociali, nella preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva, fornendo informazioni sul calendario e la durata delle differenti consultazioni. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

([22]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([23]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).



20. Intensificare la cooperazione regionale con gli Stati membri confinanti e all'interno del gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale, compreso negli ambiti dell'interconnettività, dell'efficienza energetica e del mercato interno, tenendo conto delle sfide comuni e degli obiettivi condivisi. Illustrare in che modo l'Italia intenda stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche. Proseguire gli sforzi per firmare i quattro rimanenti accordi bilaterali di solidarietà per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Austria, Germania, Grecia e Croazia).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Intensificare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici realizzando progressi tangibili nelle politiche, in atto e pianificate, e valutare l'adozione di ulteriori, urgenti misure per allineare all'obiettivo della neutralità climatica le riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra e le relative proiezioni. In particolare, gli sforzi dovrebbero esser indirizzati a decarbonizzare la produzione di energia.

2. Aggiornare e migliorare l'ambizione e la qualità della strategia nazionale di lungo termine, in particolare rafforzando gli obiettivi dell'Italia di riduzione delle emissioni e aumento degli assorbimenti in singoli settori mediante politiche e misure credibili.

3. Aggiornare la strategia nazionale di adattamento per integrare le considerazioni sull'adattamento climatico in settori fondamentali vulnerabili e affrontare lacune e barriere che frenano l'adattamento. Assicurarsi che le priorità, le strategie, le politiche, i piani e gli sforzi di adattamento siano adeguati per affrontare le vulnerabilità e i rischi futuri per il clima, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e degli strumenti disponibili di previsione climatica e allarme rapido. Garantire progressi nell'attuazione delle misure di adattamento. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico e con regolarità e che si tenga conto dei risultati nella conseguente revisione delle politiche e nella loro attuazione.

4. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione «sistemica». Sensibilizzare ai rischi e alle vulnerabilità attuali e alle opzioni per farvi fronte. Ricavare insegnamenti dai risultati del monitoraggio e della valutazione, responsabilizzare le strutture di governance, favorire gli interventi a livello locale e promuovere la flessibilità per adeguarsi a circostanze in evoluzione. Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell'elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni.

5. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1296

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/600 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Spagna 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Spagna con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Spagna 2021-2030

(1) La Spagna ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 28 giugno 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Spagna del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Spagna ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24.
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 610 final, SWD(2023) 609 final.
([6]) COM (2022) 610 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM (2023) 609 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura o regolamento «LULUCF») ([9]) sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Spagna - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Spagna all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Spagna ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del 19 aprile 2023 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi — e relative politiche e misure — per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano spagnolo per la ripresa e la resilienza, il piano territoriale per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Spagna: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (C/2023/1729) (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Spagna poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) La Spagna dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure spagnole con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Spagna dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Occorrono solidi piani e strategie di adattamento per garantire che la preparazione a livello sociale, politico e economico proceda costantemente in linea con la normativa europea sul clima e permetta di anticipare gli effetti negativi dovuti al clima. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti per coadiuvare gli Stati membri a aggiornare e attuare strategie, piani e politiche nazionali di adattamento globali ([21]).

(21) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento,

RACCOMANDA ALLA SPAGNA D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Integrare le informazioni relative alle politiche e alle misure in atto e pianificate, compreso nel settore dell'agricoltura, che si prevede contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione di gas a effetto serra a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Illustrarne chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, anche per le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO_2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030.

3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, illustrandone nei dettagli calendario e portata e quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per il paese di -5 309 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

([19]) SWD(2023) 913.
([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.
([21]) Orientamenti della Commissione in materia di strategie e piani di adattamento degli Stati membri 2023/C 264/01 GU C 264 del 27.7.2023, pag. 1.

4. Definire ulteriori politiche e misure di adattamento sufficientemente dettagliate per sostenere la Spagna nel perseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell'ambito dell'Unione dell'energia. Dedicare particolare attenzione alla gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione a causa del rischio di interruzione dell'energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

5. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili entro il 2030.

6. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Spagna all'obiettivo vincolante del 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell'Unione. In particolare indicare in dettaglio le tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali si intendono designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Indicare un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore dei trasporti e un livello minimo vincolante di RFNBO nel 2030.

7. Includere informazioni sulle traiettorie dell'offerta di bioenergia ripartite tra materia prima e origine, sulla domanda di bioenergia e sulla sostenibilità. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Fornire una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Spagna ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 e successive modifiche, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale in biogas/biometano sostenibile della Spagna, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica. Descrivere in modo più dettagliato in che modo gli impianti di cogenerazione alimentati a biogas esistenti saranno inclusi nei futuri piani di decarbonizzazione.

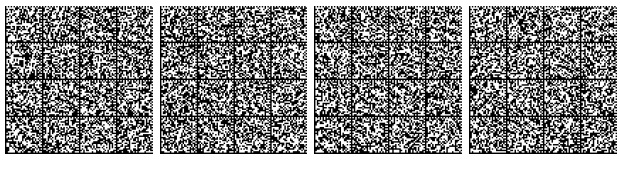
8. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

9. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Specificare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare.

10. Indicare un livello di ambizione aggiornato per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e per trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050. Includere traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni.

11. Spiegare ulteriormente in che modo la Spagna intende promuovere la riduzione della domanda di gas, nonché sviluppare politiche e misure dettagliate per raggiungere questo obiettivo da qui al 2030. Specificare misure adeguate per la diversificazione e l'approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi, nonché per la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

12. Fornire ulteriori obiettivi e traguardi dettagliati, in particolare in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati.



13. Fornire ulteriori dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica. Completare l'approccio al superamento della povertà energetica includendo traguardi specifici misurabili e dettagli sulle risorse finanziarie destinate all'attuazione delle politiche indicate, come richiesto dal regolamento (UE) 2018/1999, sia dal punto di vista della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia, in particolare quelle per l'accesso all'efficienza energetica, alla ristrutturazione degli edifici e all'energia rinnovabile e in considerazione dell'ampia portata delle tariffe sociali per i consumatori vulnerabili. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica.

14. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

15. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti privati, in forma aggregata e ripartiti per settore, integrando un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

16. Indicare con maggiore precisione in che modo ed entro quando la Spagna intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili.

17. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([22]). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([23]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Spagna e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

18. Presentare un quadro d'insieme più chiaro e dettagliato per illustrare in che modo il processo di consultazione ha consentito la partecipazione di tutte le autorità, cittadini e portatori di interessi pertinenti, comprese le parti sociali, nella preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva, fornendo informazioni sul calendario e la durata delle differenti consultazioni. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti durante le consultazioni e una sintesi di come queste siano state prese in considerazione.

19. Garantire che il ruolo della cooperazione regionale nel quadro del gruppo ad alto livello sull'interconnessione nell'Europa sud-occidentale sia adeguatamente riflesso nella versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima. Proseguire gli sforzi per firmare gli accordi bilaterali di solidarietà per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Francia e Portogallo).

([22]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([23]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Integrare le considerazioni sull'adattamento climatico in settori fondamentali vulnerabili e affrontare lacune e barriere che frenano l'adattamento.

2. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento della Spagna. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1297

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/603 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Cechia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Cechia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6, e l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazioni sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Cechia 2021-2030

(1) La Cechia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 23 ottobre 2023.

(2) A causa della presentazione tardiva da parte della Cechia della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima, la Commissione europea ha avuto un tempo limitato per redigere la propria valutazione al fine di adottare la presente raccomandazione sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione dei piani nazionali aggiornati definitivi per l'energia e il clima, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

(3) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(4) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Cechia del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Cechia ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 605 final, SWD(2023) 603 final.
([6]) COM(2022) 605 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM(2023) 603 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(5) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo y del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(7) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura «regolamento LULUCF»)sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(8) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Cechia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

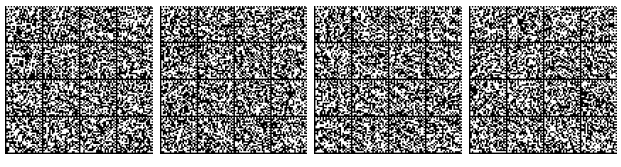
(9) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Cechia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Cechia all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10])

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).



sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Cechia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(10) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]), sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(11) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rafforzare la resilienza del sistema energetico alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(13) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(14) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(15) La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, e se presenti investimenti coerenti con il piano ceco per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e con le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final, del 24 10 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (C/2023/1729) (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(16) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(17) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Cechia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(18) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Cechia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(19) La Cechia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(20) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure ceche con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Cechia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

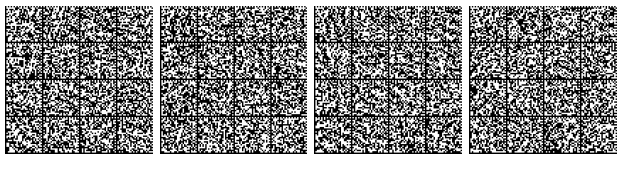
(21) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione (comprese quelle provenienti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Dalla valutazione, che si basa sulle informazioni disponibili, emerge che la Cechia ha registrato progressi insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione.

(22) Un adattamento efficace sulla scala necessaria e in tutti i settori esposti richiede una struttura di governance e di coordinamento con un mandato chiaro e sostegno politico di alto livello. Tale struttura può includere una task force o un comitato interservizi. Le politiche di adattamento dovrebbero essere incentrate su ambiti o settori particolarmente vulnerabili, le cui attività sono fondamentali per la resilienza di altri settori oppure che hanno significativa rilevanza per l'economia nazionale o la salute pubblica. È necessario intervenire in via prioritaria sugli impatti e sui rischi che potrebbero avere un'incidenza sulle infrastrutture o i sistemi critici con lunga durata di vita o compromettere i sistemi in modo irreversibile, tenendo conto dell'interazione con lo sviluppo a livello socioeconomico o con altri fattori non legati al clima. È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'UE per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri. Il fabbisogno di investimenti per l'adattamento climatico è in aumento e subirà un'accelerazione nei prossimi decenni. Il miglioramento dei finanziamenti dovrebbe essere accompagnato da capacità sufficienti e dalle competenze necessarie ad amministrarli e assegnarli in modo da garantire la qualità della spesa e la capacità di assorbimento ed evitare il maladattamento. Oltre ai finanziamenti pubblici e privati, potrebbero essere presi in considerazione anche strumenti di finanziamento innovativi attraverso la cooperazione con il settore privato e gli istituti finanziari.

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

([19]) SWD(2023) 926.

([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.



(23) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. I portatori di interessi privati sono agenti del cambiamento in quanto forniscono informazioni, risorse, capacità e finanziamenti. Il livello locale dispone di competenze che possono avere un impatto più ampio sulla resilienza climatica. La preparazione e l'attuazione di politiche subnazionali di adattamento sono di notevole importanza.

(24) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche,

RACCOMANDA ALLA CECHIA D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

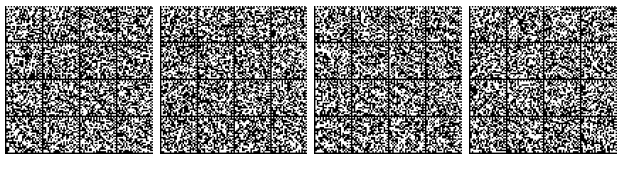
1. Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, in particolare nei settori dei trasporti e degli edifici, e per quanto riguarda le emissioni diverse dalla CO_2, compreso il metano, l'N_2O e i gas fluorurati provenienti dai processi industriali e dall'uso dei prodotti, dall'agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, al fine di colmare il divario previsto di 7,3 punti percentuali dall'obiettivo nazionale di -26 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni aggiornate per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire l'obiettivo specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, anche per quanto riguarda le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte.

3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, illustrandone nei dettagli calendario e portata e quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di -827 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire politiche e misure di adattamento supplementari in modo sufficientemente dettagliato per favorire il conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali della Cechia nell'ambito dell'Unione dell'energia.

5. Aumentare il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 33 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.



6. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi stabiliti per gli edifici e l'industria per il 2030. Indicare gli obiettivi vincolanti per il riscaldamento e il raffrescamento sia per il periodo 2021-2025 sia per il periodo 2026-2030 e un traguardo indicativo per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare un traguardo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nel periodo 2021-2030. Indicare il sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore dei trasporti entro il 2030.

7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo unionale vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo la Cechia intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni e specificare le tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali intende designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere in che modo la Cechia intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile, garanzie di origine e un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche. Fornire ulteriori informazioni su come la Cechia intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e la graduale eliminazione dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e raffrescamento, in particolare nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare ulteriori misure dettagliate per creare un quadro favorevole a una maggiore integrazione tra le reti dell'energia elettrica e del riscaldamento e raffrescamento.

8. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile della Cechia, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

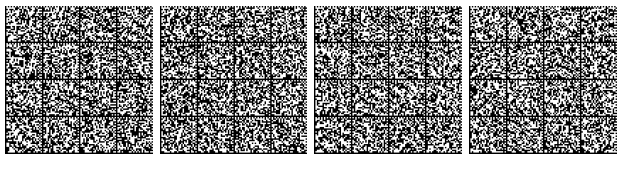
9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10. Indicare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare.

11. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in che modo sarà attuato il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti. Fornire informazioni circa le misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell'ammontare necessario di risparmio cumulativo di energia negli usi finali entro il 2030, inclusa la quantificazione delle misure per far fronte alla povertà energetica.

12. Sostenere il livello di ambizione aggiornato per la decarbonizzazione degli edifici fornendo maggiori informazioni sulle politiche e sulle misure indicandone, nello specifico, le stime quantitative dei finanziamenti, dei costi e degli effetti in termini di risparmio energetico.

13. Spiegare ulteriormente in che modo la Cechia intende continuare a promuovere la riduzione della domanda di gas da qui al 2030. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Specificare misure adeguate per la diversificazione e l'approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi per le unità VVER-440 e le nuove centrali nucleari di cui è prevista la costruzione, nonché per la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari. Fornire maggiori dettagli sui piani annunciati per lo sviluppo di progetti di reattori modulari di piccole dimensioni (*Small Modular Reactor*, SMR). Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio, dell'esigenza di trovare alternative rispetto al petrolio russo e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.



14. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico sulla base di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le misure specifiche per agevolare l'integrazione del sistema secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001, quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413. Migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori nei mercati al dettaglio, includendo più elementi sulle comunità energetiche, l'autoconsumo, la condivisione dell'energia o l'acquisto collettivo.

15. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407, nonché delle politiche e misure pertinenti. Laddove possibile spiegare in che modo l'uso delle attuali misure di accessibilità economica e di efficienza energetica stia già alleviando la povertà energetica, tenendo conto delle informazioni sulle risorse finanziarie e sui regimi dedicati a tali misure.

16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l'analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e unionale, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

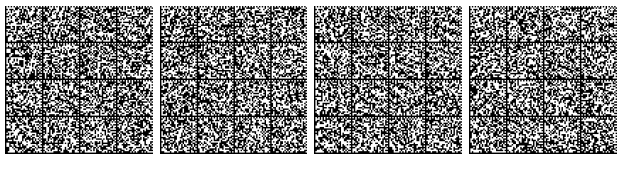
18. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza della Cechia e il capitolo dedicato al piano RepowerEU.

19. Indicare con maggiore precisione in che modo ed entro quando la Cechia intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili.

20. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno di una transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di definire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]), indicando le modalità per valutare gli impatti prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Cechia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).



21. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l'ampia partecipazione dell'insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

22. Intensificare la cooperazione regionale con gli Stati membri confinanti e all'interno di quadri di cooperazione regionali stabiliti quali il gruppo di Visegrad. Poiché la Cechia non è un paese membro di alcun gruppo regionale ad alto livello istituito dalla Commissione europea, consideri la possibilità di aderire al gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), alla luce del suo mandato di indirizzare le discussioni e le iniziative regionali dedicate allo sviluppo delle infrastrutture per l'idrogeno, alla diffusione delle energie rinnovabili e al relativo potenziamento della rete, nonché alla realizzazione di reti intelligenti nelle regioni dell'Europa centrale e orientale e sudorientale. Illustrare in che modo la Cechia intende stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2413. Proseguire gli sforzi per firmare i quattro accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Polonia, Slovacchia, Germania e Austria).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Intensificare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici realizzando progressi tangibili nelle politiche, in atto e pianificate, e valutare l'adozione di ulteriori urgenti misure per allineare all'obiettivo della neutralità climatica le riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra e le relative proiezioni. In particolare gli sforzi dovrebbero essere diretti a ridurre le emissioni dei trasporti e ad aumentare gli assorbimenti nel settore LULUCF.

2. Aggiornare e migliorare l'ambizione e la qualità della strategia nazionale di lungo termine, chiarendo l'obiettivo di neutralità climatica di lungo termine della Cechia e rafforzando i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni e aumento degli assorbimenti in singoli settori mediante politiche e misure credibili.

3. Rafforzare una struttura di governance in grado di sostenere una pianificazione efficace e la diffusione di soluzioni per l'adattamento in tutti i settori, gruppi di popolazione e livelli amministrativi e conferirle un chiaro mandato. Assicurarsi che le priorità, le strategie, le politiche, i piani e gli sforzi di adattamento siano adeguati per affrontare le vulnerabilità e i rischi futuri per il clima, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e degli strumenti disponibili di previsione climatica e allarme rapido. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'Unione, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento). Garantire l'esistenza di meccanismi di finanziamento pubblici e privati per le azioni di adattamento e che i bilanci siano commisurati ai fabbisogni di investimento, in particolare nei settori vulnerabili prioritari.

4. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento della Cechia. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione «sistemica». Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell'elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni. Stabilire meccanismi per garantire che siano elaborate politiche subnazionali e che siano riesaminate e aggiornate regolarmente.

5. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1298

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/605 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla coerenza delle misure della Lettonia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure lettoni con i citati obiettivi ([2]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Lettonia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(2) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione (comprese quelle provenienti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030 (–55 %) e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Dalla valutazione, che si basa sulle informazioni disponibili, emerge che la Lettonia ha registrato progressi nettamente insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione.

(3) Il primo passo per aumentare l'ambizione sul fronte dell'adattamento dovrebbe essere l'adozione di un quadro giuridico adeguato per le politiche nazionali in materia di clima che stabilisca obiettivi di adattamento vincolanti e regolarmente aggiornati per misurare i progressi complessivi conseguiti nel rafforzamento della resilienza. Le politiche di adattamento dovrebbero essere incentrate su ambiti o settori particolarmente vulnerabili, le cui attività sono fondamentali per la resilienza di altri settori oppure che hanno significativa rilevanza per l'economia nazionale o la salute pubblica. È necessario intervenire in via prioritaria sugli impatti e sui rischi che potrebbero avere un'incidenza sulle infrastrutture o i sistemi critici con lunga durata di vita o compromettere i sistemi in modo irreversibile, tenendo conto dell'interazione con lo sviluppo a livello socioeconomico o con altri fattori non legati al clima. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore.

(4) I portatori di interessi privati sono agenti del cambiamento in quanto forniscono informazioni, risorse, capacità e finanziamenti. Il livello locale dispone di competenze che possono avere un impatto più ampio sulla resilienza climatica. La preparazione e l'attuazione di politiche subnazionali di adattamento sono di notevole importanza,

([1]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

([2]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

RACCOMANDA ALLA LETTONIA D'INTERVENIRE PER:

Coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica

1. Intensificare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici realizzando progressi tangibili nelle politiche, in atto e pianificate, e valutare l'adozione di ulteriori urgenti misure per allineare all'obiettivo della neutralità climatica le riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra e le relative proiezioni.

2. In particolare, gli sforzi dovrebbero essere diretti a invertire la recente tendenza nel settore LULUCF.

3. Aggiornare e migliorare l'ambizione e la qualità della strategia nazionale di lungo termine, in particolare rafforzando gli obiettivi della Lettonia di riduzione delle emissioni e aumento degli assorbimenti in singoli settori mediante politiche e misure credibili.

Coerenza delle misure nazionali con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

4. Completare l'istituzione di un quadro giuridico adeguato per le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Assicurarsi che le priorità, le strategie, le politiche, i piani e gli sforzi di adattamento siano adeguati per affrontare le vulnerabilità e i rischi futuri per il clima, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e degli strumenti disponibili di previsione climatica e allarme rapido. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico e con regolarità e che si tenga conto dei risultati nella conseguente revisione delle politiche e nella loro attuazione. Valutare le vulnerabilità e i rischi pertinenti legati all'innalzamento del livello del mare.

5. Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell'elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni. Stabilire meccanismi per garantire che siano elaborate politiche subnazionali e che siano riesaminate e aggiornate regolarmente.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Wopke HOEKSTRA
Membro della Commissione

24CE1299

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/606 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dell'Estonia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dell'Estonia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) dell'Estonia 2021-2030

(1) L'Estonia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 15 agosto 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative all'Estonia del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio all'Estonia ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 608 final, SWD(2023) 606 final.
([6]) COM(2022) 608 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM(2023) 606 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura l'Estonia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia.

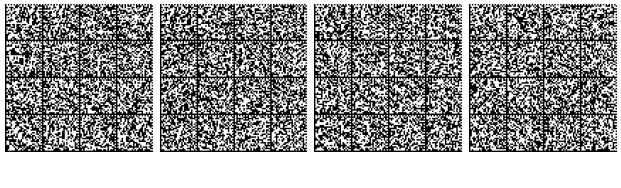
(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dell'Estonia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo dell'Estonia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).



politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano estone per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano dell'Estonia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge all'Estonia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) L'Estonia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure estoni con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. L'Estonia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione (comprese quelle provenienti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Dalla valutazione, che si basa sulle informazioni disponibili, emerge che l'Estonia ha registrato progressi insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione.

(21) Una solida valutazione del rischio è un presupposto per politiche di adattamento strategiche e ben calibrate. Dovrebbe basarsi sulle più recenti conoscenze nell'ambito della climatologia e sui risultati delle prove di stress, ed essere regolarmente aggiornata per individuare le popolazioni, le infrastrutture e i settori più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Occorrono solidi piani e strategie di adattamento per garantire che la preparazione a livello sociale, politico e economico proceda costantemente in linea con la normativa europea sul clima e permetta di anticipare gli effetti negativi dovuti al clima. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti per coadiuvare gli Stati membri a aggiornare e attuare strategie, piani e politiche nazionali di adattamento globali ([21]). Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore.

(22) La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. Il livello locale dispone di competenze che possono avere un impatto più ampio sulla resilienza climatica. La preparazione e l'attuazione di politiche subnazionali di adattamento sono di notevole importanza,

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).
([19]) SWD(2023) 912.
([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.
([21]) Orientamenti in materia di strategie e piani di adattamento degli Stati membri (GU C 264 del 27.7.2023, pag. 1).

RACCOMANDA ALL'ESTONIA D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, anche per il settore dell'agricoltura e per quanto riguarda le emissioni diverse dalla CO_2, compresi il metano, l'N_2O e i gas fluorurati provenienti dai processi industriali e dall'uso dei prodotti, dall'agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, al fine di colmare il divario previsto di 12,6 punti percentuali dall'obiettivo nazionale di -24 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni aggiornate per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire l'obiettivo specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

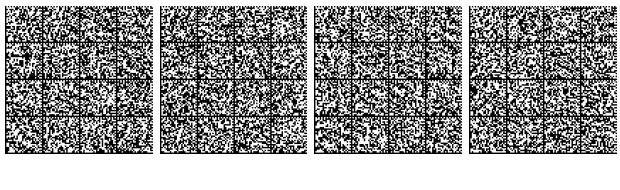
2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO_2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030.

3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, in particolare sulla promozione della gestione sostenibile delle foreste su terreni forestali degradati/non gestiti, nonché sul recupero delle torbiere e sull'estrazione di torba, quantificandone gli effetti attesi per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra in tale settore siano effettivamente allineati alla regola del «non debito» per il 2025, all'obiettivo di assorbimento netto dell'UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di -434 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire ulteriori politiche e misure di adattamento sufficientemente dettagliate per sostenere l'Estonia nel perseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell'ambito dell'Unione dell'energia.

5. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi stabiliti per gli edifici e l'industria per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale entro il 2030, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare un traguardo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nel periodo 2021-2030. Specificare quale traguardo l'Estonia intende conseguire nel settore dei trasporti, mediante l'imposizione dell'obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

6. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell'Unione, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo l'Estonia intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di misure supplementari sulle garanzie di origine e un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche. Indicare con maggiore precisione in che modo intende sviluppare un quadro favorevole a una maggiore integrazione tra le reti dell'energia elettrica e quelle del riscaldamento e raffrescamento. Descrivere in che modo intende definire l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.



7. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Fornire una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono all'Estonia ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile dell'Estonia, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

8. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

9. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'UE in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Indicare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, e l'ammontare del risparmio cumulativo di energia da realizzare nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e, se del caso, spiegare come sono stati stabiliti il tasso annuo di risparmio e lo scenario di base del calcolo.

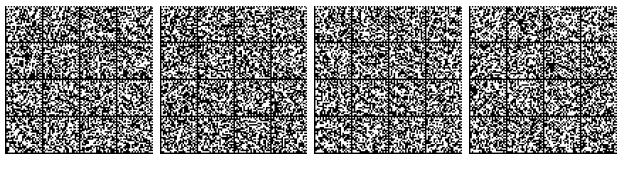
10. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in particolare in che modo sarà attuato il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Definire misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell'ammontare necessario di risparmio di energia negli usi finali entro il 2030. Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno finanziario efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti.

11. Indicare obiettivi ambiziosi aggiornati affinché il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e gli immobili esistenti diventino a zero emissioni entro il 2050, indicando anche i traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni su politiche e misure per l'attuazione di una strategia coerente di lungo termine per le ristrutturazioni, che riguardi nello specifico le ristrutturazioni profonde con un'attenzione particolare agli edifici con le peggiori prestazioni e ai consumatori vulnerabili, alla decarbonizzazione del riscaldamento e all'installazione di sistemi di energia rinnovabile negli edifici, indicandone l'impatto atteso per quanto riguarda il risparmio di energia, insieme ai finanziamenti e agli investimenti.

12. Spiegare ulteriormente come l'Estonia rafforzerà in modo significativo la dimensione della sicurezza energetica, in particolare definendo misure concrete per la diversificazione delle fonti di energia e l'ulteriore promozione della riduzione della domanda di gas da qui al 2030. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia. Specificare le politiche e le misure pianificate alla luce del possibile ruolo futuro dell'energia nucleare nel mix energetico del paese, tenendo conto anche della diversificazione e dell'approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi, in caso di costruzione di nuove centrali nucleari, nonché della gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari. Chiarire i piani per stabilire il quadro giuridico, normativo e amministrativo nazionale pertinente e per migliorare la capacità dell'autorità per la sicurezza nucleare di soddisfare il livello di ambizione di un eventuale programma di energia nucleare. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

13. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico sulla base di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le misure specifiche per agevolare l'integrazione del sistema secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001, quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati.

14. Sviluppare ulteriormente l'approccio per affrontare la povertà energetica, indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Fornire ulteriori dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie dedicate, dal punto di vista sia della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia. Spiegare ulteriormente in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.



15. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

16. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

17. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Estonia e il capitolo dedicato al piano RepowerEU.

18. Indicare in che modo ed entro quando l'Estonia intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili. Spiegare più nei dettagli in che modo l'Estonia prevede di eliminare i combustibili fossili solidi per la generazione di energia, illustrando i relativi impegni e misure.

19. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([22]). Garantire l'allineamento tra il calendario per l'eliminazione graduale dell'olio di scisto illustrato nel piano territoriale per una transizione giusta e la versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima. Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di definire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([23]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima dell'Estonia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

20. Presentare un quadro d'insieme più chiaro e dettagliato per illustrare in che modo il processo di consultazione ha consentito la partecipazione di tutte le autorità, cittadini e portatori di interessi pertinenti, comprese le parti sociali, nella preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva, fornendo informazioni sul calendario e la durata delle differenti consultazioni. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

21. Continuare a rafforzare il coinvolgimento dell'Estonia nel sistema energetico regionale, in particolare nel piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (gruppo ad alto livello sul BEMIP), al fine di promuovere la cooperazione regionale con i paesi vicini in tutti i settori contemplati dai piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

([22]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([23]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).



PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Intensificare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici realizzando progressi tangibili nelle politiche, in atto e pianificate, e valutare l'adozione di ulteriori urgenti misure per allineare all'obiettivo della neutralità climatica le riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra e le relative proiezioni. In particolare gli sforzi dovrebbero essere diretti a invertire la recente tendenza nel settore LULUCF.

2. Aggiornare e migliorare l'ambizione e la qualità della strategia nazionale di lungo termine, in particolare rafforzando gli obiettivi dell'Estonia di riduzione delle emissioni e aumento degli assorbimenti in singoli settori mediante politiche e misure credibili.

3. Elaborare una valutazione completa dei rischi e delle vulnerabilità. Aggiornare la strategia nazionale di adattamento per integrare le considerazioni sull'adattamento climatico in settori fondamentali vulnerabili e affrontare lacune e barriere che frenano l'adattamento. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico e con regolarità e che si tenga conto dei risultati nella conseguente revisione delle politiche e nella loro attuazione.

4. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione sistemica. Stabilire meccanismi per garantire che siano elaborate politiche subnazionali e che siano riesaminate e aggiornate regolarmente.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1300

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/608 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla coerenza delle misure della Polonia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure polacche con i citati obiettivi ([2]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Polonia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(2) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione (comprese quelle provenienti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Dalla valutazione, che si basa sulle informazioni disponibili, emerge che la Polonia ha registrato progressi nettamente insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione. Inoltre la Polonia deve ancora comunicare la propria strategia di lungo termine in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ([4]). Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione.

(3) L'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima, in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, è essenziale affinché uno Stato membro prenda provvedimenti per consentire il raggiungimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica e garantire progressi continui sul fronte dell'adattamento in linea con la normativa europea sul clima. Tuttavia la Polonia non ha presentato una proposta di aggiornamento del suo ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato.

(4) Il primo passo per aumentare l'ambizione sul fronte dell'adattamento dovrebbe essere l'adozione di un quadro giuridico adeguato per le politiche nazionali in materia di clima che stabilisca obiettivi di adattamento vincolanti e regolarmente aggiornati per misurare i progressi complessivi conseguiti nel rafforzamento della resilienza. Le politiche di adattamento dovrebbero essere incentrate su ambiti o settori particolarmente vulnerabili, le cui attività sono fondamentali per la resilienza di altri settori oppure che hanno significativa rilevanza per l'economia nazionale

([1]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

([2]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

([3]) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

([4]) Dal momento che la Polonia non ha ancora comunicato la strategia di lungo termine prevista dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro la stessa ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea [rif. INFR(2022)2089].

o la salute pubblica. È necessario intervenire in via prioritaria sugli impatti e sui rischi che potrebbero avere un'incidenza sulle infrastrutture o i sistemi critici con lunga durata di vita o compromettere i sistemi in modo irreversibile, tenendo conto dell'interazione con lo sviluppo a livello socioeconomico o con altri fattori non legati al clima. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore,

RACCOMANDA ALLA POLONIA D'INTERVENIRE PER:

Coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica

1. Intensificare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici realizzando progressi tangibili nelle politiche, in atto e pianificate, e valutare l'adozione di ulteriori urgenti misure per allineare all'obiettivo della neutralità climatica le riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra e le relative proiezioni. Presentare la proposta di aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato, come previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, al fine di valutarne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica.

2. In particolare gli sforzi dovrebbero essere diretti a ridurre le emissioni dei trasporti e ad aumentare gli assorbimenti nel settore LULUCF.

3. Comunicare la strategia di lungo termine nazionale della Polonia, come previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, al fine di valutarne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica.

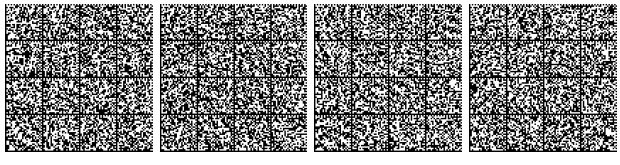
Coerenza delle misure nazionali con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

4. Stabilire un quadro giuridico adeguato per le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Assicurarsi che le priorità, le strategie, le politiche, i piani e gli sforzi di adattamento siano adeguati per affrontare le vulnerabilità e i rischi futuri per il clima, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e degli strumenti disponibili di previsione climatica e allarme rapido. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico e con regolarità e che si tenga conto dei risultati nella conseguente revisione delle politiche e nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Wopke HOEKSTRA
Membro della Commissione

24CE1301



RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/609 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima di Malta 2021-2030 e sulla coerenza delle misure di Malta con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) di Malta 2021-2030

(1) Malta ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 6 ottobre 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative a Malta del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio a Malta ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 620 final, SWD(2023) 618 final.
([6]) COM(2022) 620 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM (2023)618 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura («regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura Malta abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

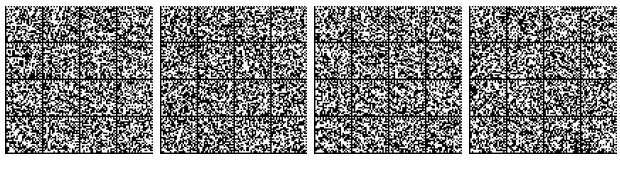
(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni di Malta in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima di Malta - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale di Malta all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo di Malta ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26) come modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82) come modificato dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj)



direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, e se presenti investimenti coerenti con il piano maltese per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e con le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

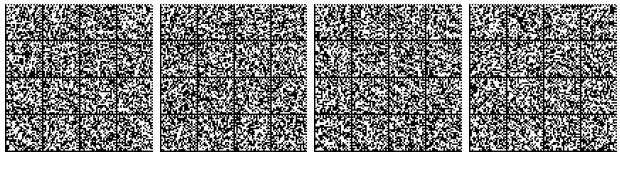
([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L 2023/2407 del 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).



(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano di Malta: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge a Malta poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) Malta dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure maltesi con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. Malta dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione (comprese quelle provenienti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Dalla valutazione, che si basa sulle informazioni disponibili, emerge che Malta ha registrato progressi nettamente insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione.

(21) Il primo passo per aumentare l'adattamento dovrebbe essere l'adozione di un quadro giuridico adeguato per le politiche nazionali in materia di clima che stabilisca obiettivi di adattamento vincolanti e regolarmente aggiornati per misurare i progressi complessivi conseguiti nel rafforzamento della resilienza. Un adattamento efficace in tutti i settori esposti richiede una struttura di governance e di coordinamento con un mandato chiaro e sostegno politico di alto livello. Occorrono solidi piani e strategie di adattamento. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti per coadiuvare gli Stati membri a aggiornare e attuare strategie e piani nazionali di adattamento ([21]). Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore. È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'Unione per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri. Il fabbisogno di investimenti per l'adattamento climatico è in aumento e subirà un'accelerazione nei prossimi decenni. Il miglioramento dei finanziamenti dovrebbe essere accompagnato da capacità sufficienti e dalle competenze necessarie ad amministrarli e assegnarli in modo da garantire la qualità della spesa e la capacità di assorbimento ed evitare il maladattamento. Oltre ai finanziamenti pubblici e privati, potrebbero essere presi in considerazione anche strumenti di finanziamento innovativi attraverso la cooperazione con il settore privato e gli istituti finanziari.

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).
([19]) SWD(2023) 920.
([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.
([21]) Orientamenti in materia di strategie e piani di adattamento degli Stati membri (GU C 264 del 27.7.2023, pag. 1).

(22) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi.

(23) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche,

RACCOMANDA A MALTA D'INTERVENIRE PER:

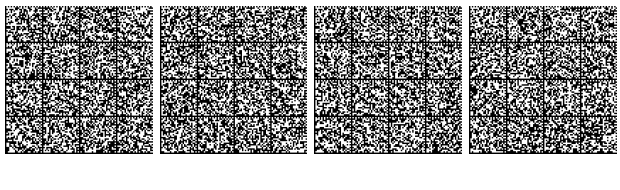
IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, in particolare nel settore dei trasporti, e per quanto riguarda le emissioni diverse dalla CO_2, compresi i gas fluorurati provenienti dai processi industriali e dall'uso dei prodotti e le emissioni di metano provenienti dalla gestione dei rifiuti e dall'agricoltura, per conseguire l'obiettivo nazionale di -19 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire gli obiettivi specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Fornire una descrizione esaustiva delle misure in atto, nonché dettagli su qualsiasi misura supplementare nel settore LULUCF, quantificandone gli effetti attesi per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra in tale settore siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di -2 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

3. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire politiche e misure di adattamento supplementari in modo sufficientemente dettagliato per favorire il conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali di Malta nell'ambito dell'Unione dell'energia. Dedicare particolare attenzione alla gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione a causa del rischio di interruzione dell'energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

4. Aumentare significativamente il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 28 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.



5. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi stabiliti per gli edifici e l'industria per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030 e un traguardo indicativo per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare gli obiettivi vincolanti per il riscaldamento e il raffrescamento sia per il periodo 2021-2025 sia per il periodo 2026-2030. Specificare quale traguardo Malta intende conseguire nel settore dei trasporti, mediante l'imposizione dell'obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

6. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo unionale vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo Malta intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni e specificare le tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali intende designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere in che modo Malta intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile, garanzie di origine e un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche. Descrivere in che modo Malta intende definire l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti, nonché misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria.

7. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

8. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Specificare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo.

9. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, in particolare illustrando programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti.

10. Indicare livelli ambiziosi aggiornati affinché il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e gli immobili esistenti diventino a zero emissioni entro il 2050, indicando anche i traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni sulle misure correlate per il parco immobiliare, indicandone i finanziamenti e i costi e il loro impatto per quanto riguarda i risparmi di energia.

11. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Valutare l'adeguatezza delle abbondanti scorte di petrolio detenute all'estero sotto forma di biglietti (84 %) che potrebbe essere difficile rinnovare in caso di crisi nell'approvvigionamento.

12. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico sulla base di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le misure specifiche per agevolare l'integrazione del sistema secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001, quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati.



13. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Fornire ulteriori dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie dedicate, dal punto di vista sia della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.

14. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

15. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore, integrando un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e unionale, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

16. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza di Malta e il capitolo dedicato al piano REPowerEU.

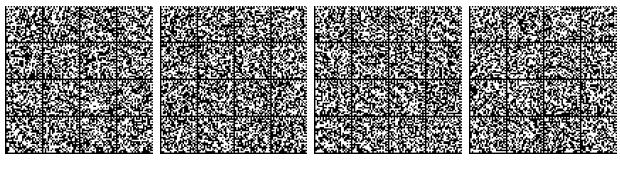
17. Indicare con precisione in che modo ed entro quando Malta intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili.

18. Illustrare più nel dettaglio la base analitica fornendo proiezioni al 2040 dello sviluppo del sistema energetico in base alle politiche e alle misure pianificate.

19. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno di una transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([22]). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([23]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima di Malta e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

([22]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([23]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).



20. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l'ampia partecipazione dell'insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

21. Perseguire la cooperazione regionale per lo sviluppo di progetti sull'energia rinnovabile; in particolare descrivendo in che modo Malta intende stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche.

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Intensificare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici realizzando progressi tangibili nelle politiche, in atto e pianificate, e valutare l'adozione di ulteriori, urgenti misure per allineare all'obiettivo della neutralità climatica le riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra e le relative proiezioni. In particolare gli sforzi dovrebbero essere indirizzati a ridurre le emissioni nei settori dei trasporti e dei rifiuti.

2. Aggiornare e migliorare l'ambizione e la qualità della strategia nazionale di lungo termine, chiarendo in che modo ed entro quando Malta diventerà climaticamente neutra e rafforzando i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni e aumento degli assorbimenti in singoli settori mediante politiche e misure credibili.

3. Stabilire un quadro obbligatorio appropriato per le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Rafforzare una struttura di governance e coordinamento in grado di sostenere una pianificazione efficace, la diffusione di soluzioni e investimenti per l'adattamento in tutti i settori, gruppi di popolazione e livelli amministrativi e conferirle un chiaro mandato. Aggiornare la strategia nazionale di adattamento per integrare le considerazioni sull'adattamento climatico in settori fondamentali vulnerabili e affrontare lacune e barriere che frenano l'adattamento. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'Unione, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dell'Unione dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento). Garantire l'esistenza di meccanismi di finanziamento pubblici e privati per le azioni di adattamento e che i bilanci siano commisurati ai fabbisogni di investimento, in particolare nei settori vulnerabili prioritari.

4. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento di Malta. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione sistemica.

5. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1302

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/610 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla coerenza delle misure dell'Irlanda con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure irlandesi con i citati obiettivi ([2]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. L'Irlanda dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi debita in conformità alla normativa europea sul clima.

(2) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione (comprese quelle provenienti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Dalla valutazione, che si basa sulle informazioni disponibili, emerge che l'Irlanda ha registrato progressi nettamente insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione. Inoltre l'Irlanda ha comunicato solo di recente alla Commissione la propria strategia nazionale di lungo termine in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]). ([4]) La Commissione valuterà se la strategia nazionale di lungo termine è idonea a conseguire collettivamente gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione.

(3) È necessario attuare misure di adattamento per migliorare la preparazione e la resilienza, che possono essere predisposte secondo percorsi che prevedono una sequenza di misure indirizzate a un obiettivo di adattamento. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e

([1]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

([2]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

([3]) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

([4]) Dal momento che l'Irlanda non aveva ancora comunicato la strategia di lungo termine prevista dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il termine prestabilito del 29 settembre 2022, la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (rif. INFR(2022)2088). Il 5 ottobre 2023 l'Irlanda ha informato la Commissione che la proposta di strategia nazionale di lungo termine comunicata alla Commissione il 12 maggio 2023 era stata adottata dal governo.

migliorare le politiche in questo settore. È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'UE per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri.

(4) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento,

RACCOMANDA ALL'IRLANDA D'INTERVENIRE PER:

Coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica

1. Intensificare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici realizzando progressi tangibili nelle politiche, in atto e pianificate, e valutare l'adozione di ulteriori urgenti misure per allineare all'obiettivo della neutralità climatica le riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra e le relative proiezioni.

2. In particolare gli sforzi dovrebbero essere diretti a ridurre le emissioni del settore agricolo e ad aumentare gli assorbimenti nel settore LULUCF.

Coerenza delle misure nazionali con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

3. Garantire progressi nell'attuazione delle misure di adattamento. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico e con regolarità e che si tenga conto dei risultati nella conseguente revisione delle politiche e nella loro attuazione. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'UE, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dell'UE dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento).

4. Continuare a coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento dell'Irlanda. Documentare i processi e i risultati delle consultazioni.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Wopke HOEKSTRA
Membro della Commissione

24CE1303

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/611 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Francia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Francia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

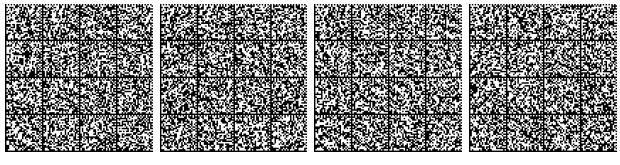
Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Francia 2021-2030

(1) La Francia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima l'11 novembre 2023. A causa della presentazione tardiva da parte della Francia della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima, la Commissione europea ha avuto un tempo limitato per redigere la propria valutazione al fine di adottare la presente raccomandazione sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione dei piani nazionali aggiornati definitivi per l'energia e il clima, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Francia del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Francia ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 612 final, SWD(2023) 610 final.
([6]) COM(2022) 612 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM(2023) 610 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.



(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Francia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

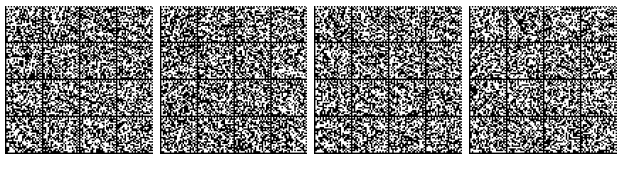
(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni della Francia in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano aggiornato della Francia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Francia all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).



dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Francia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. La raccomandazione della Commissione si sofferma inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, e se presenti investimenti coerenti con il piano francese per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e con le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag.1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Francia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Francia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) La Francia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure francesi con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Francia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Al fine di garantire l'efficacia dei piani e delle strategie di adattamento climatico, è essenziale stabilire correttamente i possibili pericoli che i cambiamenti climatici rappresentano per un determinato ambito o settore. Un passo fondamentale per aumentare l'ambizione sul fronte dell'adattamento dovrebbe essere l'adozione di un quadro giuridico adeguato per le politiche nazionali in materia di clima che stabilisca obiettivi di adattamento vincolanti e regolarmente aggiornati per misurare i progressi complessivi conseguiti nel rafforzamento della resilienza.

(21) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. I portatori di interessi privati sono agenti del cambiamento in quanto forniscono informazioni, risorse, capacità e finanziamenti.

(22) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche,

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).
([19]) SWD(2023) 931.
([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

RACCOMANDA ALLA FRANCIA D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, al fine di colmare il divario previsto di 1,1 punti percentuali dall'obiettivo nazionale di – 47,5 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni aggiornate per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire l'obiettivo specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Identificare le fonti di emissioni di CO_2 per cui è pianificata la cattura.

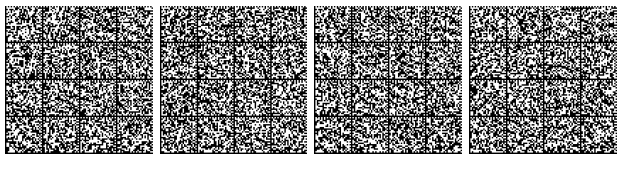
3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, illustrandone nei dettagli calendario e portata e quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per il paese di -6 693 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Quantificare meglio il legame tra l'adattamento e le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Dedicare particolare attenzione alla gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione a causa del rischio di interruzione dell'energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

5. Aumentare significativamente il livello di ambizione fino a raggiungere una quota di fonti energetiche rinnovabili pari ad almeno il 44 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999. Garantire l'adozione di misure sufficienti a colmare il divario della Francia rispetto al proprio obiettivo nazionale vincolante per le energie rinnovabili per il 2020. Garantire l'adozione di misure supplementari volte a colmare il divario rispetto alla propria quota base di riferimento per le energie rinnovabili del 2021, che non deve essere inferiore all'obiettivo nazionale vincolante complessivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire al sotto-obiettivo indicativo stabilito per gli edifici per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Fornire maggiori informazioni circa la traiettoria per il conseguimento di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore dei trasporti, garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Francia all'obiettivo vincolante del 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell'Unione, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo la Francia intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni e specificare ulteriormente le tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali si intendono designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure



più rapide e semplici. Descrivere in che modo la Francia intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile, o misure che utilizzano garanzie di origine, e mediante un quadro favorevole a una maggiore integrazione tra le reti dell'elettricità e del riscaldamento e raffrescamento. Descrivere in che modo sarà definito l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.

8. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Fornire una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Francia ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Fornire spiegazioni circa le misure per promuovere il potenziale di biogas/biometano sostenibile, il profilo della produzione per il consumo di gas e il profilo dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10. Indicare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo.

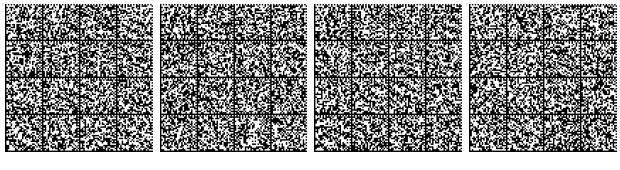
11. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in particolare in che modo sarà attuato il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Quantificare ulteriormente il risparmio energetico atteso delle misure pianificate al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza energetica per il 2030 e indicare misure volte a promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia.

12. Indicare un livello di ambizione aggiornato affinché il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e gli immobili esistenti diventino a zero emissioni entro il 2050, indicando anche i traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione degli edifici fornendo ulteriori informazioni sulle politiche e sulle misure, inclusi i loro costi e l'impatto atteso in termini di risparmio energetico, per l'attuazione di una strategia coerente di lungo termine per le ristrutturazioni.

13. Spiegare più concretamente in che modo la Francia intende diversificare ulteriormente il proprio approvvigionamento di gas e continuare a promuovere la riduzione della domanda di gas da qui al 2030. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, fissando chiari obiettivi e misure per fare fronte a una riduzione o interruzione delle forniture e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Specificare le politiche e le misure pianificate alla luce del ruolo futuro dell'energia nucleare nel mix energetico, tenendo conto anche della diversificazione e dell'approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi, nonché della gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari, anche in considerazione della prevista costruzione di nuove centrali nucleari e dell'estensione della durata di vita prevista della flotta di reattori esistenti. Fornire ulteriori dettagli circa l'esercizio annunciato della valutazione dell'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera attuale.

14. Sviluppare ulteriormente traguardi e obiettivi descritti nella dimensione del mercato interno e definire obiettivi e traguardi lungimiranti in materia di integrazione del mercato. Illustrare ulteriormente misure per aumentare la flessibilità del sistema e del mercato dell'elettricità, nonché misure per sviluppare mercati all'ingrosso competitivi e per eliminare gradualmente le misure che interferiscono con i segnali di mercato. Descrivere in che modo la Francia intende agevolare l'integrazione del sistema energetico nel quadro del nuovo articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche.

15. Completare l'approccio per affrontare la povertà energetica, indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407.



16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l'analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

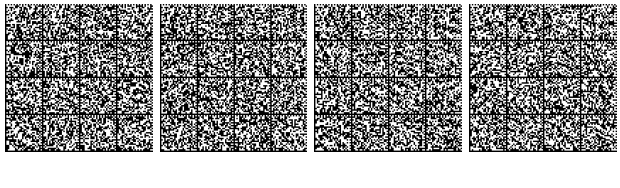
18. Indicare con precisione in che modo ed entro quando la Francia intende eliminare le rimanenti sovvenzioni per i combustibili fossili. Spiegare più nei dettagli in che modo la Francia prevede di eliminare i combustibili fossili solidi per la generazione di energia, illustrando i relativi impegni e misure.

19. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Garantire l'allineamento tra il calendario per l'eliminazione graduale del carbone illustrato nei piani territoriali per una transizione giusta e la versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima. Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di definire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Francia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

20. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme più chiaro e dettagliato per illustrare in che modo il processo di consultazione ha consentito la partecipazione di tutte le autorità, cittadini e portatori di interessi pertinenti, comprese le parti sociali, nella preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva, fornendo informazioni sul calendario e la durata delle differenti consultazioni. Presentare una sintesi dettagliata delle posizioni espresse dai differenti soggetti durante le consultazioni e una sintesi di come queste siano state prese in considerazione.

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).



21. Garantire che il ruolo della cooperazione regionale nel quadro del gruppo ad alto livello sull'interconnessione nell'Europa sud-occidentale sia adeguatamente riflesso nella versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima. Illustrare in che modo la Francia intende stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2413. Proseguire gli sforzi per firmare i tre accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Belgio, Germania e Spagna).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Valutare le vulnerabilità e i rischi pertinenti legati alle alluvioni costiere. Completare l'istituzione di un quadro giuridico adeguato per le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.

2. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento della Francia. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni. Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell'elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti.

3. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1304

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/612 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Germania 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Germania con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Germania 2021-2030

(1) La Germania ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 3 novembre 2023.

(2) A causa della presentazione tardiva da parte della Germania della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima, la Commissione europea ha avuto un tempo limitato per redigere la propria valutazione al fine di adottare la presente raccomandazione sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione dei piani nazionali aggiornati definitivi per l'energia e il clima, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

(3) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(4) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2021-2022 e 2022-2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Germania del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Germania ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 606 final/2, SWD(2023) 605 final.
([6]) COM(2022) 606 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio, SWD(2023) 605 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(5) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(7) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(8) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Germania abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

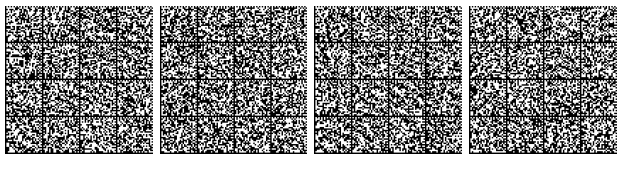
(9) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Germania - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Germania all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).



si basano inoltre sul contributo della Germania ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(10) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica e sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(11) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente a qualsiasi dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. La raccomandazione della Commissione si sofferma inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(13) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(14) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(15) La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, e se presenti investimenti coerenti con il piano tedesco per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e con le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final del 24 ottobre 2023.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(16) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(17) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Germania: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(18) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Germania poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(19) La Germania dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(20) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure tedesche con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Germania dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(21) È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'Unione per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri.

(22) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. I portatori di interessi privati sono agenti del cambiamento in quanto forniscono informazioni, risorse, capacità e finanziamenti,

RACCOMANDA ALLA GERMANIA D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, anche nel settore dell'agricoltura, al fine di colmare il divario previsto di 15,4 punti percentuali dall'obiettivo nazionale di -50 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni aggiornate per

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).
([19]) SWD(2023) 928.
([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire l'obiettivo specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata.

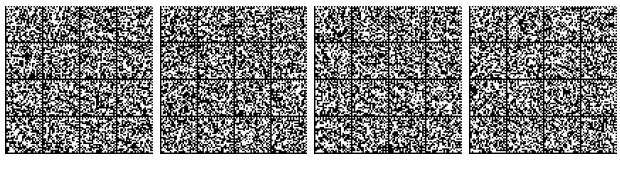
3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Illustrare chiaramente come l'inventario nazionale dei gas a effetto serra rivisto sia in linea con le proiezioni incluse nel piano. Fornire ulteriori dettagli sulle misure pianificate, anche quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di -3 751 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni più dettagliate sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire politiche e misure di adattamento supplementari in modo sufficientemente dettagliato per favorire il conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali della Germania nell'ambito dell'Unione dell'energia.

5. Aumentare il livello di ambizione per la quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 41 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi nel settore industriale per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030. Confermare che le proiezioni per la quota di energia rinnovabile incluse nella proposta di piano costituiscono obiettivi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi nei settori degli edifici e dei trasporti per il 2030. Confermare che le proiezioni costituiscono obiettivi specifici per l'energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento sia per il periodo 2021-2025 sia per il periodo 2026-2030, e definire un traguardo indicativo per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001 e il traguardo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. Fornire maggiori informazioni circa la traiettoria per il conseguimento di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore dei trasporti, garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Germania all'obiettivo vincolante del 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell'Unione, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare le tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali si intendono designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere in che modo la Germania intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile, garanzie di origine e un quadro che favorisca l'autoconsumo. Specificare in che modo la Germania intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e la graduale eliminazione dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, in particolare nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento. Descrivere il quadro favorevole a una maggiore integrazione tra le reti dell'elettricità e del riscaldamento e raffrescamento. Descrivere in che modo sarà definito l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.



8. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Fornire una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Germania ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, insieme alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile della Germania, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Specificare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare.

11. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in particolare in che modo sarà attuato il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Quantificare ulteriormente il risparmio energetico atteso e il contributo derivante da ciascuna delle pertinenti misure comunicate. Fornire dettagli sui programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e sui regimi di sostegno finanziario in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti e descrivere in dettaglio il ruolo del fondo nazionale per l'efficienza energetica, come definito nell'articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791, nel concorrere a realizzare i contributi nazionali per l'efficienza energetica agli obiettivi dell'UE, compreso l'uso di strumenti finanziari nell'ambito del fondo.

12. Indicare un livello di ambizione aggiornato affinché il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e gli immobili esistenti diventino a zero emissioni entro il 2050, indicando anche i traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione degli edifici fornendo ulteriori informazioni sulle politiche e sulle misure, inclusi i loro costi e l'impatto atteso in termini di risparmio energetico, per l'attuazione di una strategia coerente di lungo termine per le ristrutturazioni.

13. Spiegare ulteriormente come la Germania rafforzerà in modo significativo la sicurezza energetica, in particolare definendo obiettivi chiari per la diversificazione delle fonti di energia e l'ulteriore promozione della riduzione della domanda di gas, e in che modo svilupperà politiche e misure dettagliate per il conseguimento di tali obiettivi da qui al 2030. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

14. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità. Includere un calendario con misure adeguate per eliminare la congestione strutturale del sistema elettrico e fornire al mercato segnali efficienti di dispacciamento e differenziati per località, in particolare come base per una cooperazione e un coordinamento ulteriori con gli altri Stati membri e in vista del funzionamento del mercato interno dell'energia e dell'aumento delle capacità interzonali per gli scambi. Migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori nei mercati al dettaglio, includendo maggiori informazioni sulle comunità energetiche, la condivisione dell'energia e l'acquisto collettivo, compreso l'autoconsumo.



15. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Fornire ulteriori dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie dedicate, dal punto di vista sia della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia, in particolare quelle per l'accesso all'efficienza energetica, alla ristrutturazione degli edifici e all'energia rinnovabile. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.

16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e unionale, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

18. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza della Germania e il capitolo dedicato al piano REPowerEU.

19. Indicare in che modo ed entro quando la Germania intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili. Spiegare più nei dettagli in che modo la Germania prevede di eliminare i combustibili fossili solidi per la generazione di energia, illustrando i relativi impegni e misure.

20. Illustrare più nel dettaglio la base analitica fornendo proiezioni al 2040 dello sviluppo del sistema energetico in base alle politiche e alle misure pianificate.

21. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Garantire l'allineamento tra il calendario per l'eliminazione graduale del carbone illustrato nei piani territoriali per una transizione giusta e la versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima. Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

definire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Germania e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

22. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l'ampia partecipazione dell'insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

23. Ampliare la cooperazione regionale, già efficace, con i paesi vicini, in particolare illustrando in che modo la Germania intende stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2413. Proseguire gli sforzi per firmare i sette rimanenti accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Polonia, Cechia, Italia, Francia, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi).

COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'Unione, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dell'Unione dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento).

2. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento della Germania. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione sistemica. Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell'elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

24CE1305

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/613 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Lituania 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Lituania con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazioni sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Lituania 2021-2030

(1) La Lituania ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 28 giugno 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Lituania del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Lituania ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 617 final, SWD(2023) 615 final.
([6]) COM(2022) 617 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM (2023) 615 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Lituania abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Lituania - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Lituania all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

basano inoltre sul contributo della Lituania ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica ([12]), sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano lituano per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag.1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Lituania: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Lituania poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) La Lituania dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure lituane con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Lituania dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'UE per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri.

(21) Il livello locale dispone di competenze che possono avere un impatto più ampio sulla resilienza climatica. La preparazione e l'attuazione di politiche subnazionali di adattamento sono di notevole importanza.

(22) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati, nonché le condizioni socioeconomiche,

RACCOMANDA ALLA LITUANIA D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, al fine di colmare il divario di 0,1 punti percentuali dall'obiettivo nazionale di -21 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi, specificando, se necessario, in che modo saranno utilizzate le flessibilità disponibili a norma di tale regolamento per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).
([19]) SWD(2023) 918.
([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO_2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030.

3. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, illustrandone nei dettagli calendario e portata e quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per il paese di -661 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

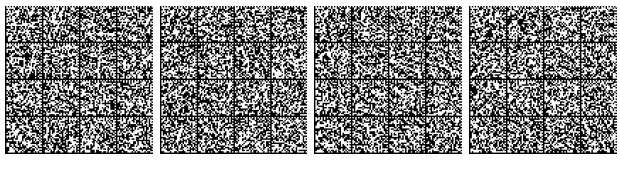
4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire politiche e misure di adattamento supplementari in modo sufficientemente dettagliato per favorire il conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali della Lituania nell'ambito dell'Unione dell'energia.

5. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi stabiliti per gli edifici e l'industria per il 2030. Confermare che le proiezioni incluse nel piano costituiscono l'obiettivo vincolante per il riscaldamento e il raffrescamento nei periodi 2021-2025 e 2026-2030. Specificare quale traguardo la Lituania intende conseguire nel settore dei trasporti, mediante l'imposizione dell'obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030. Confermare il livello vincolante di RFNBO nell'industria nel 2030.

6. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo unionale vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare le tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali si intendono designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere ulteriori misure per garantire un quadro favorevole a una maggiore integrazione tra le reti dell'energia elettrica e quelle del riscaldamento e del raffrescamento. Descrivere in che modo sarà definito l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.

7. Inserire proiezioni sulla domanda e l'offerta di bioenergia per settore e fornire dati sulle importazioni e le fonti della biomassa forestale utilizzata per produrre energia. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Lituania ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile della Lituania, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

8. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.



9. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in particolare in dettaglio il ruolo del fondo nazionale per l'efficienza energetica, come definito nell'articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791, nel concorrere a realizzare i contributi nazionali per l'efficienza energetica agli obiettivi dell'UE, compreso l'uso di strumenti finanziari nell'ambito del fondo.

10. Indicare un livello di ambizione aggiornato affinché il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e gli immobili esistenti diventino a zero emissioni entro il 2050, indicando anche i traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Garantire la coerenza dell'aumento previsto del consumo di energia finale delle famiglie e delle stime di risparmio energetico per gli edifici nel piano.

11. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia. Spiegare ulteriormente in che modo la Lituania intende continuare a promuovere la riduzione della domanda di gas da qui al 2030. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

12. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità. Descrivere misure specifiche per agevolare l'integrazione del sistema energetico nel quadro dell'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001, quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413. Specificare in che modo la Lituania svilupperà mercati al dettaglio più competitivi e migliorerà il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati.

13. Aggiornare la valutazione della situazione relativa alla povertà energetica e i traguardi di riduzione della stessa come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407.

14. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

15. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l'analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

16. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza della Lituania e il capitolo dedicato al piano RepowerEU.

17. Indicare con maggiore precisione in che modo ed entro quando la Lituania intende eliminare le rimanenti sovvenzioni per i combustibili fossili.



18. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Lituania e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

19. Ampliare la cooperazione regionale, già efficace, con gli Stati membri confinanti all'interno dell'area del Mar Baltico e del gruppo ad alto livello sul piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico, anche per quanto riguarda le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e il mercato interno, tenendo conto delle sfide comuni e degli obiettivi condivisi. Proseguire gli sforzi per firmare il rimanente accordo bilaterale di solidarietà necessario per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Polonia).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'Unione, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dell'Unione dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento).

2. Stabilire meccanismi per garantire che siano elaborate politiche subnazionali e che siano riesaminate e aggiornate regolarmente.

3. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

24CE1306

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/615 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dell'Ungheria 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dell'Ungheria con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazioni sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) dell'Ungheria 2021-2030

(1) L'Ungheria ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 28 giugno 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative all'Ungheria del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio all'Ungheria ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021- 2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 614 final, SWD(2023) 617 final.
([6]) COM (2022) 614 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM(2023) 617 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura l'Ungheria abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

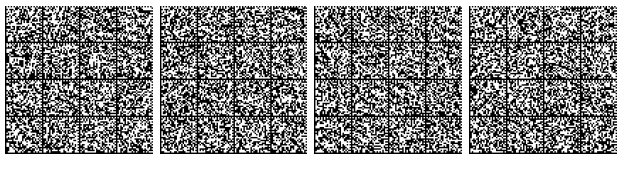
(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dell'Ungheria - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale dell'Ungheria all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).



basano inoltre sul contributo dell'Ungheria ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano ungherese per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24.10.2023, e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

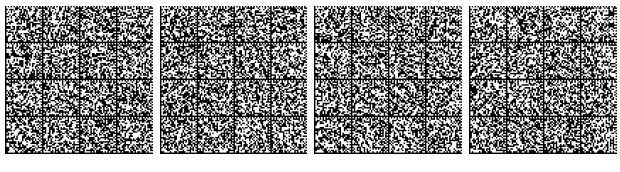
([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (C/2023/1729) (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).



(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano dell'Ungheria: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge all'Ungheria poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) L'Ungheria dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure ungheresi con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. L'Ungheria dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Un adattamento efficace sulla scala necessaria e in tutti i settori esposti richiede una struttura di governance e di coordinamento con un mandato chiaro e sostegno politico di alto livello. Tale struttura può includere una task force o un comitato interservizi. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore. È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'UE per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri.

(21) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. Il livello locale dispone di competenze che possono avere un impatto più ampio sulla resilienza climatica. La preparazione e l'attuazione di politiche subnazionali di adattamento sono di notevole importanza.

(22) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche,

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).
([19]) SWD(2023) 916.
([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

RACCOMANDA ALL'UNGHERIA D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Integrare le informazioni relative alle politiche e alle misure in atto e pianificate, in particolare nel settore dei trasporti e per le emissioni diverse da CO_2, compreso il metano, l'N_2O e i gas fluorurati provenienti dall'energia, dai processi industriali e dall'uso dei prodotti, dall'agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, che si prevede contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione di gas a effetto serra a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Illustrarne chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Individuare i volumi di emissioni di CO_2 che possono essere catturati da fonti biogeniche entro il 2030. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO_2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030.

3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, illustrandone nei dettagli calendario e portata, quantificandone gli effetti attesi per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra in tale settore siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di -934 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire politiche e misure di adattamento supplementari in modo sufficientemente dettagliato per favorire il conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali dell'Ungheria nell'ambito dell'Unione dell'energia.

5. Aumentare significativamente il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 34 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, in base alla formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili entro il 2030. Indicare un traguardo indicativo stabilito per gli edifici e l'industria per il 2030, assieme a un sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nell'industria entro il 2030. Indicare un traguardo indicativo per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche.

7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale dell'Ungheria all'obiettivo vincolante del 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell'Unione, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo l'Ungheria intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni e specificare le tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali intende designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere in che modo l'Ungheria intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile. Descrivere in che modo l'Ungheria intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e la graduale eliminazione dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.



8. Inserire proiezioni sulla domanda e l'offerta di bioenergia per settore e fornire dati sulle importazioni e le fonti della biomassa forestale utilizzata per produrre energia. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono all'Ungheria ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile dell'Ungheria, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

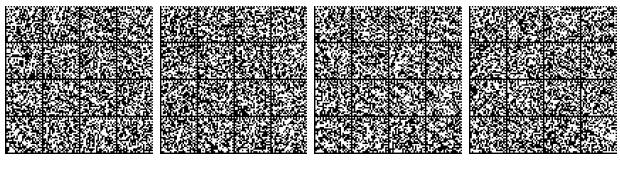
10. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Specificare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregata per settore. Indicare la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da conseguire. Presentare l'ammontare del risparmio energetico cumulativo da realizzare nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e, se del caso, spiegare come sono stati stabiliti il tasso annuo di risparmio e lo scenario di base del calcolo.

11. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in che modo sarà attuato il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Definire misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell'ammontare necessario di risparmio cumulativo di energia negli usi finali entro il 2030 e misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia.

12. Indicare un livello di ambizione aggiornato per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e per trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050. Includere traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni su politiche e misure, per l'attuazione di una strategia coerente di lungo termine per le ristrutturazioni, che riguardi nello specifico una descrizione e una stima quantitativa più chiare delle politiche e misure in termini di finanziamenti, costi e impatti per quanto riguarda il risparmio di energia e la riduzione delle emissioni. Occuparsi della ristrutturazione profonda e concentrarsi particolarmente sugli edifici con le peggiori prestazioni e sui consumatori in condizioni di povertà e vulnerabilità energetica.

13. Spiegare ulteriormente come l'Ungheria rafforzerà in modo significativo la dimensione della sicurezza energetica, in particolare mediante la diversificazione delle proprie fonti di energia, anche riducendo le importazioni di energia di combustibili fossili russi e incoraggiando la riduzione della domanda di gas. Includere politiche e misure dettagliate per il conseguimento di questi obiettivi da qui al 2030. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando chiari obiettivi e misure per fare fronte a una riduzione o interruzione delle forniture, nonché un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Specificare misure adeguate per la diversificazione e l'approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi per le unità VVER-440 e le nuove unità VVER-1200 attualmente in costruzione, nonché la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari. Valutare ulteriormente la compatibilità della futura infrastruttura del gas con gli obiettivi di decarbonizzazione. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) in vista dell'esigenza di trovare alternative rispetto al petrolio russo nonché alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

14. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando misure specifiche per agevolare l'integrazione del sistema nel quadro dell'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati.



15. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica, in generale presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Indicare in dettaglio un calendario concreto per politiche e misure specifiche che affrontino la povertà energetica. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.

16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento a livello nazionale, regionale e dell'Unione, come pure sulle fonti finanziarie private da mobilitare per l'attuazione di politiche e misure in atto e pianificate. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

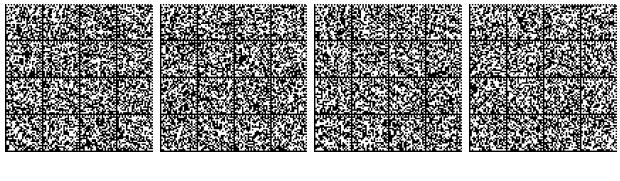
18. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU.

19. Indicare in che modo ed entro quando l'Ungheria intende eliminare gradualmente le rimanenti sovvenzioni per i combustibili fossili. Spiegare in dettaglio in che modo l'Ungheria prevede di eliminare i combustibili fossili solidi, illustrando i relativi impegni e misure.

20. Fornire informazioni dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Garantire l'allineamento tra il calendario per l'eliminazione graduale del carbone illustrato nei piani territoriali per una transizione giusta e la versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima, con particolare attenzione alla centrale di Mátra e all'estrazione di lignite nelle due miniere a cielo aperto ad essa associate (Visonta e Bükkábrány). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico contenuto nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima dell'Ungheria e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).



21. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l'ampia partecipazione dell'insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

22. Intensificare la cooperazione regionale con gli Stati membri confinanti e all'interno del gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale, compreso negli ambiti dell'interconnettività, dell'efficienza energetica e del mercato interno, tenendo conto delle sfide comuni e degli obiettivi condivisi. Illustrare in che modo l'Ungheria intende stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2413. Proseguire gli sforzi per firmare i cinque rimanenti accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Austria, Slovenia, Croazia, Slovacchia e Romania).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Rafforzare una struttura di governance e coordinamento in grado di sostenere una pianificazione efficace, la diffusione di soluzioni e investimenti per l'adattamento in tutti i settori, gruppi di popolazione e livelli amministrativi e conferirle un chiaro mandato. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico e con regolarità e che si tenga conto dei risultati nella conseguente revisione delle politiche e nella loro attuazione. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'Unione, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dell'Unione dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento).

2. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento dell'Ungheria. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione sistemica. Stabilire meccanismi per garantire che siano elaborate politiche subnazionali e che siano riesaminate e aggiornate regolarmente.

3. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1307

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/616 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dei Paesi Bassi 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dei Paesi Bassi con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) dei Paesi Bassi 2021-2030

(1) I Paesi Bassi hanno presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 29 giugno 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative ai Paesi Bassi del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio ai Paesi Bassi ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495, 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 621 final, SWD(2023) 619 final.
([6]) COM (2022) 621 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM (2023) 619 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura - «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura i Paesi Bassi abbiano integrato nel piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedire loro di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni dei Paesi Bassi in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dei Paesi Bassi - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale dei Paesi Bassi all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del 19 aprile 2023 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).



Commissione si basano inoltre sul contributo dei Paesi Bassi ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato dei Paesi Bassi fornisce una visione d'insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano dei Paesi Bassi per la ripresa e la resilienza, il piano territoriale per una transizione giusta e le raccomandazioni specifiche per paese per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L 2023/2407 del 23.10.2023 ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano dei Paesi Bassi: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge ai Paesi Bassi poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) I Paesi Bassi dovrebbero tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure dei Paesi Bassi con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. I Paesi Bassi dovrebbero tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Un passo fondamentale per aumentare l'ambizione sul fronte dell'adattamento dovrebbe essere il completamento di un quadro giuridico adeguato per le politiche nazionali in materia di clima che stabilisca obiettivi di adattamento vincolanti e regolarmente aggiornati per misurare i progressi complessivi conseguiti nel rafforzamento della resilienza,

RACCOMANDA AI PAESI BASSI D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, in particolare nel settore dell'agricoltura e per quanto riguarda le emissioni diverse dalla CO_2, compresi il metano, l'N_2O e i gas fluorurati provenienti dai processi industriali e dall'uso dei prodotti, dall'agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, al fine di colmare il divario previsto di 9,3 punti percentuali dall'obiettivo nazionale di -48 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni aggiornate per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire gli obiettivi specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, in particolare per le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Identificare le fonti di emissioni di CO_2 per cui è pianificata la cattura. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO_2.

3. Fornire ulteriori dettagli sulle misure pianificate, quantificandone l'effetto atteso in termini di assorbimenti o emissioni risultanti dal settore LULUCF. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).
([19]) SWD(2023) 921.
([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire ulteriori politiche e misure di adattamento sufficientemente dettagliate per sostenere i Paesi Bassi nel perseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell'ambito dell'Unione dell'energia.

5. Aumentare significativamente il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 39 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'UE in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999. Garantire l'adozione di misure sufficienti a colmare il divario rispetto alla propria quota base di riferimento per le energie rinnovabili del 2021, che non è inferiore all'obiettivo nazionale vincolante complessivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi stabiliti per gli edifici e l'industria per il 2030. Confermare che le proiezioni incluse nel piano contribuiscono al conseguimento del sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nell'industria per il 2030. Confermare gli obiettivi vincolanti per il riscaldamento e il raffrescamento sia per il periodo 2021-2025 sia per il periodo 2026-2030 e indicare un traguardo indicativo per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001. Specificare quale traguardo i Paesi Bassi intendono conseguire nel settore dei trasporti, mediante l'imposizione dell'obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e gli RFNBO, garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo unionale vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare come intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie diverse dall'energia eolica offshore. Illustrare in dettaglio le tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali si intendono designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere in che modo i Paesi Bassi intendono definire l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti, nonché misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria.

8. Inserire proiezioni sulla domanda e l'offerta di bioenergia per settore e fornire dati sulle importazioni e le fonti della biomassa forestale utilizzata per produrre energia. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono ai Paesi Bassi ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile dei Paesi Bassi, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'UE relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Specificare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare, e l'ammontare del risparmio cumulativo di energia da realizzare nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e, se del caso, spiegare come sono stati stabiliti il tasso annuo di risparmio e lo scenario di base del calcolo.

11. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica e in particolare misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell'ammontare necessario di risparmio cumulativo di energia negli usi finali entro il 2030, nonché misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia. Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno finanziario efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti.

12. Includere traguardi di risparmio energetico per il parco immobiliare e indicare in dettaglio l'impatto in termini di risparmio energetico di ciascuna nuova misura proposta.

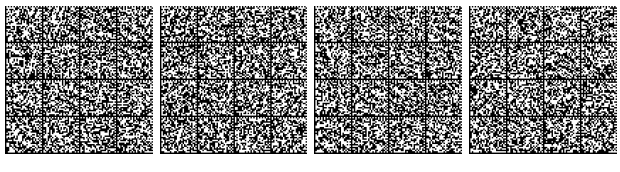
13. Spiegare ulteriormente come i Paesi Bassi rafforzeranno in modo significativo la dimensione della sicurezza energetica, in particolare definendo obiettivi chiari per la diversificazione delle fonti di energia, la riduzione dell'approvvigionamento energetico dai combustibili fossili russi e l'ulteriore promozione della riduzione della domanda di gas. Includere politiche e misure dettagliate per il conseguimento di questi obiettivi da qui al 2030. Rafforzare la resilienza e la flessibilità del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Definire una strategia chiara per l'utilizzo degli impianti per il ciclo del combustibile nucleare esistenti nei Paesi Bassi, in particolare per l'arricchimento degli isotopi. Specificare misure adeguate per la diversificazione e l'approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi e per la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari, in particolare in considerazione dei piani di costruzione di nuove centrali nucleari. Valutare ulteriormente la compatibilità dell'infrastruttura del gas con gli obiettivi di decarbonizzazione. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

14. Presentare obiettivi e traguardi chiari, in particolare in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le misure specifiche per agevolare l'integrazione del sistema energetico secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Migliorare ulteriormente il livello di responsabilizzazione dei consumatori nei mercati al dettaglio.

15. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica, indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Completare l'approccio includendo dettagli sulle misure e sulle risorse finanziarie in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie dedicate, sia dal punto di vista della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.

16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e unionale, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.



18. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi e il capitolo dedicato al piano REPowerEU.

19. Indicare con maggiore precisione in che modo ed entro quando i Paesi Bassi intendono eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili.

20. Fornire informazioni dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima dei Paesi Bassi e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

21. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l'ampia partecipazione dell'insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

22. Ampliare la cooperazione regionale, già efficace, con i paesi vicini, in particolare illustrando in che modo i Paesi Bassi intendono stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Proseguire gli sforzi per firmare i quattro rimanenti accordi bilaterali di solidarietà per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Belgio, Germania, Irlanda).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Stabilire un quadro giuridico adeguato per le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).
([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

24CE1308

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/617 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Slovacchia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Slovacchia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazioni sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Slovacchia 2021-2030

(1) La Slovacchia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 23 agosto 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Slovacchia del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Slovacchia ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 627 final, SWD(2023) 625 final.
([6]) COM(2022) 627 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio, COM(2023) 625 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] [7] si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [8] o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio [9] (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Slovacchia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Slovacchia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Slovacchia all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno

---

[7] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

[8] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Slovacchia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano slovacco per la ripresa e la resilienza, il piano territoriale per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24.10.2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Slovacchia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Slovacchia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) La Slovacchia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure slovacche con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Slovacchia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Il primo passo per aumentare l'ambizione sul fronte dell'adattamento dovrebbe essere l'adozione di un quadro giuridico adeguato per le politiche nazionali in materia di clima che stabilisca obiettivi di adattamento vincolanti e regolarmente aggiornati per misurare i progressi complessivi conseguiti nel rafforzamento della resilienza. È necessario attuare misure di adattamento per migliorare la preparazione e la resilienza, che possono essere predisposte secondo percorsi che prevedono una sequenza di misure indirizzate a un obiettivo di adattamento. Il fabbisogno di investimenti per l'adattamento climatico è in aumento e subirà un'accelerazione nei prossimi decenni. Il miglioramento dei finanziamenti dovrebbe essere accompagnato da capacità sufficienti e dalle competenze necessarie ad amministrarli e assegnarli in modo da garantire la qualità della spesa e la capacità di assorbimento ed evitare il maladattamento. Oltre ai finanziamenti pubblici e privati, potrebbero essere presi in considerazione anche strumenti di finanziamento innovativi attraverso la cooperazione con il settore privato e gli istituti finanziari.

(21) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. Il livello locale dispone di competenze che possono avere un impatto più ampio sulla resilienza climatica. La preparazione e l'attuazione di politiche subnazionali di adattamento sono di notevole importanza.

(22) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche,

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).
([19]) SWD(2023) 925.
([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

RACCOMANDA ALLA SLOVACCHIA D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, anche per i settori dei trasporti e dell'agricoltura, nonché per quanto riguarda il metano, l'N_2O e i gas fluorurati provenienti dall'energia, dai processi industriali e dall'uso dei prodotti, dall'agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, al fine di conseguire l'obiettivo nazionale di – 22,7 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire gli obiettivi specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, anche per le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO_2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030.

3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, illustrandone nei dettagli calendario e portata e quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto dell'UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di -504 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire politiche e misure di adattamento supplementari in modo sufficientemente dettagliato per favorire il conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali della Slovacchia nell'ambito dell'Unione dell'energia.

5. Aumentare significativamente il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 35 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare traguardi specifici per contribuire al conseguimento dei traguardi indicativi stabiliti per gli edifici e per il settore industriale per il 2030. Confermare gli obiettivi vincolanti per il riscaldamento e il raffrescamento sia per il periodo 2021-2025 sia per il periodo 2026-2030 e includere un traguardo indicativo per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Specificare quale traguardo la Slovacchia intende conseguire nel settore dei trasporti, mediante l'imposizione dell'obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo vincolante del 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell'Unione, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare come la Slovacchia intende facilitare ulteriormente il rilascio delle autorizzazioni relative alle tecnologie per l'energia rinnovabile e specificare per quali di tali tecnologie intende



designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere in che modo Malta intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile, garanzie di origine e un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche. Descrivere in che modo sarà definito l'obbligo per i fornitori di combustibili ed energia nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.

8. Inserire proiezioni sulla domanda e l'offerta di bioenergia per settore e fornire dati sulle importazioni e le fonti della biomassa forestale utilizzata per produrre energia. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Slovacchia ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile della Slovacchia, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Specificare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare.

11. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica e in particolare illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno finanziario efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti.

12. Indicare un livello di ambizione aggiornato per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e per trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050. Includere traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni.

13. Spiegare ulteriormente come la Slovacchia rafforzerà in modo significativo la dimensione della sicurezza energetica nella sua versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima, in particolare mediante la diversificazione delle proprie fonti di energia, anche riducendo le importazioni di energia di combustibili fossili russi e promuovendo la riduzione della domanda di gas. Includere politiche e misure dettagliate per il conseguimento di questi obiettivi da qui al 2030. Rafforzare la resilienza del sistema energetico fissando chiari obiettivi e misure per fare fronte a una riduzione o interruzione delle forniture e, in particolare, fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Specificare misure adeguate per la diversificazione della catena di approvvigionamento nucleare per garantire la flessibilità e l'approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi per le unità VVER-440 e per le nuove centrali nucleari in costruzione e per quelle di cui è prevista la costruzione, nonché per la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

14. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le modalità per agevolare l'integrazione del sistema nel quadro del nuovo articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati.



15. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Precisare le politiche e le misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica e fornire anche dettagli sul sostegno alla gestione della domanda o sulle risorse finanziarie dedicate all'attuazione, dal punto di vista della politica sociale (accessibilità economica) e delle misure strutturali in materia di energia.

16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l'analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare l'approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e unionale, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

18. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza della Slovacchia, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU.

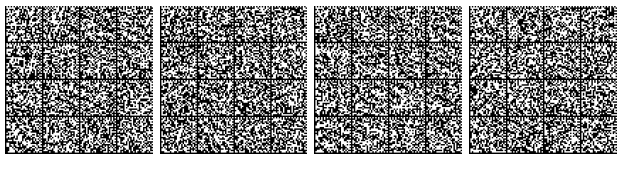
19. Indicare in che modo ed entro quando la Slovacchia intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili. Spiegare più nei dettagli in che modo la Slovacchia prevede di eliminare i combustibili fossili solidi per la generazione di energia, illustrando i relativi impegni e misure.

20. Fornire informazioni dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Garantire l'allineamento tra il calendario per l'eliminazione graduale del carbone illustrato nel piano territoriale per una transizione giusta e la versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima. Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Slovacchia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

21. Presentare un quadro d'insieme più chiaro e dettagliato per illustrare in che modo il processo di consultazione ha consentito la partecipazione di tutte le autorità, i cittadini e i portatori di interessi pertinenti, comprese le parti sociali, nella preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva, fornendo informazioni sul calendario e la durata delle differenti consultazioni. Presentare una sintesi delle diverse posizioni, specificando le posizioni espresse dai differenti soggetti, e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).



22. Intensificare la cooperazione regionale con gli Stati membri confinanti e all'interno del gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale, compreso negli ambiti dell'interconnettività, dell'efficienza energetica e del mercato interno, tenendo conto delle sfide comuni e degli obiettivi condivisi. Illustrare in che modo la Slovacchia intende stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/2001. Proseguire gli sforzi per firmare i quattro accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Cechia, Ungheria, Austria e Polonia).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Stabilire un quadro giuridico adeguato per le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Garantire progressi nell'attuazione delle misure di adattamento. Garantire l'esistenza di meccanismi di finanziamento pubblici e privati per le azioni di adattamento e che i bilanci siano commisurati ai fabbisogni di investimento, in particolare nei settori vulnerabili prioritari.

2. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento della Slovacchia. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione «sistemica». Stabilire meccanismi per garantire che siano elaborate politiche subnazionali e che siano riesaminate e aggiornate regolarmente

3. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1309

RACCOMANDAZIONE (EU) 2024/618 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Svezia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Svezia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Svezia 2021-2030

(1) La Svezia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima l'11 luglio 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Svezia del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Svezia ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 625 final; SWD(2023) 627 final.
([6]) COM(2022) 606 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio, SWD(2023) 605 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Svezia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Svezia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Svezia all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Svezia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica ([12]), sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e tengono conto del miglioramento dello stoccaggio di energia in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano svedese per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]), e un'ampia consultazione a livello regionale.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

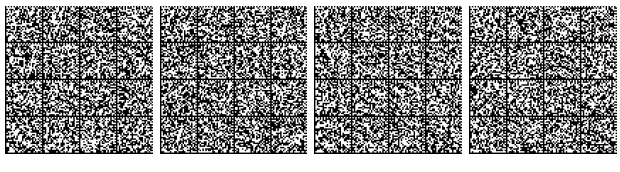
([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).



(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Svezia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Svezia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) La Svezia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure svedesi con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Svezia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Una solida valutazione del rischio è un presupposto per politiche di adattamento strategiche e ben calibrate. Dovrebbe basarsi sulle più recenti conoscenze nell'ambito della climatologia e sui risultati delle prove di stress, ed essere regolarmente aggiornata per individuare le popolazioni, le infrastrutture e i settori più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Un adattamento efficace sulla scala necessaria e in tutti i settori esposti richiede una struttura di governance e di coordinamento con un mandato chiaro e sostegno politico di alto livello. Occorrono solidi piani e strategie di adattamento per garantire che la preparazione a livello sociale, politico e economico proceda costantemente in linea con la normativa europea sul clima e permetta di anticipare gli effetti negativi dovuti al clima. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti per coadiuvare gli Stati membri a aggiornare e attuare strategie, piani e politiche nazionali di adattamento globali ([21]). Il fabbisogno di investimenti per l'adattamento climatico è in aumento e subirà un'accelerazione nei prossimi decenni. Il miglioramento dei finanziamenti dovrebbe essere accompagnato da capacità sufficienti e dalle competenze necessarie ad amministrarli e assegnarli in modo da garantire la qualità della spesa e la capacità di assorbimento ed evitare il maladattamento. Oltre ai finanziamenti pubblici e privati, potrebbero essere presi in considerazione anche strumenti di finanziamento innovativi attraverso la cooperazione con il settore privato e gli istituti finanziari.

(21) La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi.

(22) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche.

RACCOMANDA ALLA SVEZIA DI INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Fornire proiezioni per illustrare in che modo le politiche e le misure in atto e pianificate permetteranno di conseguire l'obiettivo nazionale di -50 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Se necessario, specificare le politiche e le misure supplementari o in che modo le flessibilità

([19]) SWD(2023) 923.
([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.
([21]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023XC0727(01)

disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, anche per quanto riguarda le emissioni di sostanze diverse dalla CO_2, in particolare metano, N_2O e gas fluorurati provenienti dall'agricoltura, dai processi industriali e dall'uso dei prodotti. Illustrarne chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, anche per le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO_2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030.

3. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra in tale settore siano effettivamente allineati alle revisioni metodologiche effettuate nell'ambito degli inventari nazionali, all'obiettivo di assorbimento netto dell'UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di -3 955 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire ulteriori politiche e misure di adattamento sufficientemente dettagliate per sostenere la Svezia nel perseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell'ambito dell'Unione dell'energia.

5. Aumentare il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 76 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'UE in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi stabiliti per gli edifici e l'industria per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030. Indicare il traguardo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento per il periodo 2021-2030. Indicare un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore dei trasporti, garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo unionale vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare per quali tecnologie di energia rinnovabile diverse dall'energia eolica la Svezia intende designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure di autorizzazione più rapide e semplici e come intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche. Descrivere come intende sviluppare o ammodernare ulteriormente le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti basate sulle fonti rinnovabili, anche integrando le reti dell'energia elettrica e quelle del riscaldamento e del raffrescamento. Includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.

8. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Svezia ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile della Svezia, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.



9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1° marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Indicare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore.

11. Definire politiche e misure complete per concretizzare il contributo nazionale in materia di efficienza energetica, indicando in particolare in che modo sarà attuato il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Definire misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell'ammontare necessario di risparmio cumulativo di energia negli usi finali entro il 2030, nonché misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia. Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno finanziario efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti.

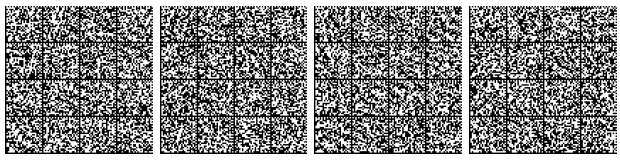
12. Indicare un livello di ambizione aggiornato per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e per trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050. Includere traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni sulle misure correlate per il parco immobiliare e sul loro impatto atteso per quanto riguarda il risparmio di energia.

13. Spiegare ulteriormente come la Svezia rafforzerà in modo significativo la dimensione della sicurezza energetica, in particolare definendo obiettivi chiari per la diversificazione delle fonti di energia e l'ulteriore promozione della riduzione della domanda di gas. Includere politiche e misure dettagliate per il conseguimento di questi obiettivi da qui al 2030. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Specificare misure adeguate per la diversificazione e l'approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi, in particolare in considerazione delle condizioni rafforzate per la diffusione dell'energia nucleare e l'estensione della durata di vita prevista della flotta di reattori esistenti, e per la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

14. Presentare la situazione delle misure volte a garantire l'integrazione del mercato e la massimizzazione delle capacità di scambio transfrontaliere nella regione nordica a seguito del cambiamento dei flussi di energia elettrica e presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda e stoccaggio per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità. Descrivere in che modo agevolare l'integrazione del sistema energetico nel quadro dell'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati.

15. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica tramite il suo sistema generale di previdenza sociale, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Indicare in dettaglio un calendario concreto per politiche e misure specifiche che affrontino la povertà energetica. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.

16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.



17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l'analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e unionale, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

18. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano per la ripresa e la resilienza della Svezia e il capitolo dedicato al piano RepowerEU.

19. Indicare in che modo ed entro quando la Svezia intende eliminare le rimanenti sovvenzioni per i combustibili fossili.

20. Illustrare più nel dettaglio la base analitica fornendo proiezioni al 2040 dello sviluppo del sistema energetico in base alle politiche e alle misure pianificate.

21. Fornire informazioni dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([22]). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([23]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Svezia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

22. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l'ampia partecipazione dell'insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

23. Ampliare la cooperazione regionale, già efficace, nell'ambito dei quadri di cooperazione regionale consolidati come il piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico in materia di infrastrutture energetiche e energia eolica offshore. Illustrare in che modo la Svezia intenda stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche.

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Elaborare una valutazione completa dei rischi e delle vulnerabilità, che si occupi in particolare del settore della silvicoltura. Rafforzare una struttura di governance e coordinamento in grado di sostenere una pianificazione efficace, la diffusione di soluzioni e investimenti per l'adattamento in tutti i settori, gruppi di popolazione e livelli amministrativi e conferirle un chiaro mandato. Aggiornare la strategia nazionale di adattamento per integrare le considerazioni sull'adattamento climatico in settori fondamentali vulnerabili e per affrontare lacune e barriere che frenano l'adattamento. Garantire l'esistenza di meccanismi di finanziamento pubblici e privati per le azioni di adattamento e che i bilanci siano commisurati ai fabbisogni di investimento, in particolare nei settori vulnerabili prioritari.

([22]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([23]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

2. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione sistemica.

3. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1310

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/620 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Croazia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Croazia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua croata è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazioni sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Croazia 2021-2030

(1) La Croazia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 4 luglio 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Croazia del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Croazia ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 613 final, SWD(2023) 611 final.
([6]) COM(2022) 613 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM(2023) 611 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Croazia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

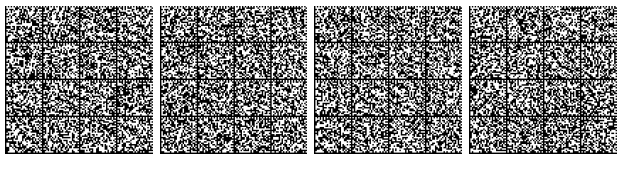
(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Croazia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Croazia all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).



basano inoltre sul contributo della Croazia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano croato per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24.10.2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (C/2023/1729) (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Croazia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Croazia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) La Croazia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure croate con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Croazia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione (comprese quelle provenienti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Dalla valutazione, che si basa sulle informazioni disponibili, emerge che la Croazia ha registrato progressi nettamente insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione.

(21) Al fine di garantire l'efficacia dei piani e delle strategie di adattamento climatico, è essenziale stabilire correttamente i possibili pericoli che i cambiamenti climatici rappresentano per un determinato ambito o settore. Un adattamento efficace sulla scala necessaria e in tutti i settori esposti richiede una struttura di governance e di coordinamento con un mandato chiaro e sostegno politico di alto livello. Tale struttura può includere una task force o un comitato interservizi. Le politiche di adattamento dovrebbero essere incentrate su ambiti o settori particolarmente vulnerabili, le cui attività sono fondamentali per la resilienza di altri settori oppure che hanno significativa rilevanza per l'economia nazionale o la salute pubblica. È necessario intervenire in via prioritaria sugli impatti e sui rischi che potrebbero avere un'incidenza sulle infrastrutture o i sistemi critici con lunga durata di vita o compromettere i sistemi in modo irreversibile, tenendo conto dell'interazione con lo sviluppo a livello socioeconomico o con altri fattori non legati al clima. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore. È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'UE per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri.

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

([19]) SWD(2023) 915.

([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.



(22) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. I portatori di interessi privati sono agenti del cambiamento in quanto forniscono informazioni, risorse, capacità e finanziamenti. Anche quando è limitato al territorio di un solo Stato membro dell'UE, un pericolo connesso al clima può innescare una serie di conseguenze a cascata che vanno oltre i confini nazionali e incidono sulla vita e sui mezzi di sussistenza delle persone di un altro Stato membro. Pertanto lo sviluppo della resilienza giusta non avviene solo su scala nazionale, ma anche a livello regionale, transfrontaliero e internazionale. Il livello locale dispone di competenze che possono avere un impatto più ampio sulla resilienza climatica. La preparazione e l'attuazione di politiche subnazionali di adattamento sono di notevole importanza.

(23) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati, nonché le condizioni socioeconomiche,

RACCOMANDA ALLA CROAZIA D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Integrare le informazioni relative alle politiche e alle misure in atto e pianificate, compreso nel settore dei trasporti e per quanto riguarda le emissioni diverse dalla CO_2 provenienti dalla gestione dei rifiuti e dall'agricoltura, che si prevede contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione di gas a effetto serra a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Illustrarne chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, anche per le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO_2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030.

3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Fornire ulteriori dettagli sulle misure pianificate, anche quantificandone l'effetto atteso in termini di assorbimenti o emissioni risultanti dal settore LULUCF. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, illustrandone nei dettagli calendario e portata e quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di -593 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire ulteriori politiche e misure di adattamento sufficientemente dettagliate per sostenere la Croazia nel perseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell'ambito dell'Unione dell'energia. Dedicare particolare attenzione alla gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione a causa del rischio di interruzione dell'energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

5. Aumentare il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 44 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi stabiliti per gli edifici e l'industria per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030. Indicare un traguardo indicativo per il riscaldamento e il raffrescamento per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche e un traguardo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nel periodo 2021-2030. Specificare quale traguardo la Croazia intende conseguire nel settore dei trasporti, mediante l'imposizione dell'obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo unionale vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo la Croazia intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni e specificare le tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali intende designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Specificare in che modo intende garantire un quadro favorevole a una maggiore integrazione tra le reti dell'energia elettrica e quelle del riscaldamento e del raffrescamento.

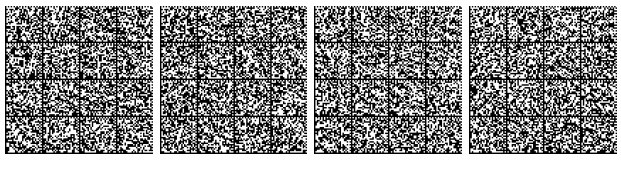
8. Fornire le traiettorie stimate per l'offerta di biomassa ripartite tra materia prima e origine, distinguendo tra produzione interna e importazione e presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Croazia ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile della Croazia, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Indicare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare.

11. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in che modo sarà attuato il principio «l'efficienza energetica al primo posto».

12. Indicare un livello di ambizione aggiornato per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e per trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050. Includere traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni sulle misure correlate per il parco immobiliare, in particolare per quanto riguarda la decarbonizzazione del riscaldamento e l'installazione di sistemi di energia rinnovabile negli edifici, indicandone l'impatto atteso in termini di risparmio di energia.



13. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Spiegare ulteriormente in che modo la Croazia intende continuare a promuovere la riduzione della domanda di gas da qui al 2030, nonché sviluppare politiche e misure dettagliate per raggiungere questi obiettivi entro il 2030. Definire una strategia chiara per l'utilizzo dell'energia nucleare in Croazia, che comprenda anche la diversificazione e l'approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi, nonché per la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari. Chiarire il ruolo futuro dell'energia nucleare nel suo mix energetico. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio, porti, oleodotti) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

14. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le misure specifiche per agevolare l'integrazione del sistema secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche.

15. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Fornire dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie finali dedicate, dal punto di vista della politica sociale (accessibilità economica) e delle misure strutturali in materia di energia, in particolare quelle per l'accesso all'efficienza energetica, alla ristrutturazione degli edifici e all'energia rinnovabile. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.

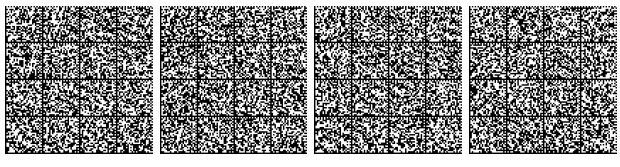
16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l'analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e unionale, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

18. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza della Croazia e il capitolo dedicato al piano REPowerEU.

19. Indicare con maggiore precisione in che modo ed entro quando la Croazia intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili. Spiegare più nei dettagli in che modo la Croazia prevede di eliminare i combustibili fossili solidi per la generazione di energia, illustrando i relativi impegni e misure.

20. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi e sulle misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le



risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Garantire l'allineamento tra il calendario per l'eliminazione graduale del carbone illustrato nel piano territoriale per una transizione giusta per l'Istria e la versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima. Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di definire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Croazia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

21. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l'ampia partecipazione dell'insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

22. Intensificare la cooperazione regionale con gli Stati membri confinanti e all'interno del gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale, compreso negli ambiti dell'interconnettività, delle rinnovabili, dell'efficienza energetica e del mercato interno, tenendo conto delle sfide comuni e degli obiettivi condivisi. Illustrare in che modo la Croazia intenda stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche. Proseguire gli sforzi per firmare i due rimanenti accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Italia e Ungheria).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Intensificare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici realizzando progressi tangibili nelle politiche, in atto e pianificate, e valutare l'adozione di ulteriori urgenti misure per allineare all'obiettivo della neutralità climatica le riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra e le relative proiezioni.

2. Aggiornare e migliorare l'ambizione e la qualità della strategia nazionale di lungo termine, chiarendo l'obiettivo di neutralità climatica di lungo termine della Croazia e rafforzando i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni e aumento degli assorbimenti in singoli settori mediante politiche e misure credibili.

3. Valutare le vulnerabilità e i rischi pertinenti legati alle alluvioni costiere. Conferire un mandato a una struttura di governance in grado di sostenere una pianificazione efficace, la diffusione di soluzioni, il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento in tutti i settori, gruppi di popolazione e livelli amministrativi. Assicurarsi che le priorità, le strategie, le politiche, i piani e gli sforzi di adattamento siano adeguati per affrontare le vulnerabilità e i rischi futuri per il clima, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e degli strumenti disponibili di previsione climatica e allarme rapido. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico e con regolarità e che si tenga conto dei risultati nella conseguente revisione delle politiche e nella loro attuazione. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'Unione, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dell'Unione dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento).

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).



4. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento della Croazia. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione «sistemica». Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell'elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti. Rafforzare l'impegno nella cooperazione transfrontaliera con i paesi vicini in aree più ampie (come i bacini fluviali). Stabilire meccanismi per garantire che siano elaborate politiche subnazionali e che siano riesaminate e aggiornate regolarmente.

5. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1311

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/621 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla coerenza delle misure della Bulgaria con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure bulgare con i citati obiettivi ([2]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Bulgaria dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(2) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione (comprese quelle provenienti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione.

(3) L'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima, in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), è essenziale affinché uno Stato membro prenda provvedimenti per consentire il raggiungimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica e garantire progressi continui sul fronte dell'adattamento in linea con la normativa europea sul clima. Tuttavia la Bulgaria non ha presentato una proposta di aggiornamento del suo ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato.

(4) Al fine di garantire l'efficacia dei piani e delle strategie di adattamento climatico, è essenziale stabilire correttamente i possibili pericoli che i cambiamenti climatici rappresentano per un determinato ambito o settore. Un adattamento efficace richiede una struttura di governance e di coordinamento con un mandato chiaro e sostegno politico di alto livello. Le politiche di adattamento dovrebbero essere incentrate su ambiti o settori particolarmente vulnerabili, le cui attività sono fondamentali per la resilienza di altri settori oppure che hanno significativa rilevanza per

([1]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

([2]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

([3]) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

l'economia nazionale o la salute pubblica. È necessario intervenire in via prioritaria sugli impatti e sui rischi che potrebbero avere un'incidenza sulle infrastrutture o i sistemi critici con lunga durata di vita o compromettere i sistemi in modo irreversibile, tenendo conto dell'interazione con lo sviluppo a livello socioeconomico o con altri fattori non legati al clima. È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'UE per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri.

(5) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità. La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. È necessario migliorare la capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato. Molti interventi di adattamento climatico partono dal livello locale e regionale. Gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'impegno pubblico e l'azione locale. Anche quando è limitato al territorio di un solo Stato membro, un pericolo connesso al clima può innescare una serie di conseguenze a cascata a livello transfrontaliero che richiedono lo sviluppo di una resilienza giusta. La preparazione e l'attuazione di politiche subnazionali di adattamento sono di notevole importanza,

RACCOMANDA ALLA BULGARIA D'INTERVENIRE PER:

Coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica

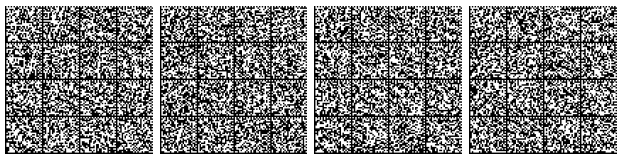
1. Presentare la proposta di aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato, come previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, al fine di valutarne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica.

2. Aggiornare e migliorare l'ambizione e la qualità della strategia nazionale di lungo termine, chiarendo l'obiettivo di neutralità climatica di lungo termine della Bulgaria e rafforzando i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni e aumento degli assorbimenti in singoli settori mediante politiche e misure credibili.

Coerenza delle misure nazionali con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

3. Valutare le vulnerabilità e i rischi pertinenti legati alle ondate di calore, alle inondazioni e alla siccità. Rafforzare una struttura di governance e coordinamento in grado di sostenere una pianificazione efficace, la diffusione di soluzioni e investimenti per l'adattamento in tutti i settori, gruppi di popolazione e livelli amministrativi e conferirle un chiaro mandato. Assicurarsi che le priorità, le strategie, le politiche, i piani e gli sforzi di adattamento siano adeguati per affrontare le vulnerabilità e i rischi futuri per il clima, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e degli strumenti disponibili di previsione climatica e allarme rapido. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'UE, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dell'UE dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento).

4. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento. Documentare i processi e i risultati di tali consultazioni. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione sistemica. Sensibilizzare ai rischi e alle vulnerabilità attuali e alle opzioni per farvi fronte. Ricavare insegnamenti dai risultati del monitoraggio e della valutazione, responsabilizzare le strutture di governance, favorire gli interventi a livello locale e promuovere la flessibilità per adeguarsi a circostanze in evoluzione. Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell'elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti. Rafforzare l'impegno nella cooperazione transfrontaliera con i paesi vicini in aree più ampie (come i bacini fluviali). Stabilire meccanismi per garantire che siano elaborate politiche subnazionali e che siano riesaminate e aggiornate regolarmente.



Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Wopke HOEKSTRA
Membro della Commissione

24CE1312

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/623 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima di Cipro 2021-2030 e sulla coerenza delle misure di Cipro con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazioni sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) di Cipro 2021-2030

(1) Cipro ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 27 luglio 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative a Cipro del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio a Cipro ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 604 final, SWD(2023) 613 final.
([6]) COM(2022) 604 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM(2023) 613 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura Cipro abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirgli di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

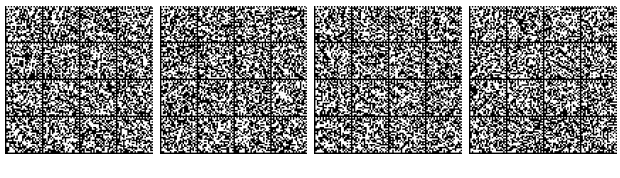
(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima di Cipro - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale di Cipro all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj)..



sul contributo di Cipro ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica ([12]), sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica ([14]) e del regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas ([15]) e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano cipriota per la ripresa e la resilienza, il piano territoriale per una transizione giusta di Cipro e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano di Cipro: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge a Cipro poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) Cipro dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure cipriote con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. Cipro dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione (comprese quelle provenienti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Dalla valutazione, che si basa sulle informazioni disponibili, emerge che Cipro ha registrato progressi insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione.

(21) Al fine di garantire l'efficacia dei piani e delle strategie di adattamento climatico, è essenziale stabilire correttamente i possibili pericoli che i cambiamenti climatici rappresentano per un determinato ambito o settore. Il primo passo per aumentare l'ambizione sul fronte dell'adattamento dovrebbe essere l'adozione di un quadro giuridico appropriato per le politiche nazionali in materia di clima che stabilisca obiettivi di adattamento vincolanti e regolarmente aggiornati per misurare i progressi complessivi conseguiti nel rafforzamento della resilienza. Un adattamento efficace sulla scala necessaria e in tutti i settori esposti richiede una struttura di governance e di coordinamento con un mandato chiaro e sostegno politico di alto livello. Tale struttura può includere una task force o un comitato interservizi. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore. È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'UE per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri. Il fabbisogno di investimenti per l'adattamento climatico è in aumento e subirà un'accelerazione nei prossimi decenni. Il miglioramento dei finanziamenti dovrebbe essere accompagnato da capacità sufficienti e dalle competenze necessarie ad amministrarli e assegnarli in modo da garantire la qualità della spesa e la capacità di assorbimento ed evitare il maladattamento. Oltre ai finanziamenti pubblici e privati, potrebbero essere presi in considerazione anche strumenti di finanziamento innovativi attraverso la cooperazione con il settore privato e gli istituti finanziari.

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

([19]) SWD(2023) 910.

([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.



(22) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. I portatori di interessi privati sono agenti del cambiamento in quanto forniscono informazioni, risorse, capacità e finanziamenti. Il livello locale dispone di competenze che possono avere un impatto più ampio sulla resilienza climatica. La preparazione e l'attuazione di politiche subnazionali di adattamento sono di notevole importanza.

(23) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche,

RACCOMANDA A CIPRO D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, in particolare nei settori dei trasporti e degli edifici e per quanto riguarda le emissioni diverse dalla CO_2, compreso il metano, l'N_2O e i gas fluorurati provenienti dai processi industriali e dall'uso dei prodotti, dall'agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, al fine di colmare il divario previsto di 8,9 punti percentuali dall'obiettivo nazionale di -32 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni aggiornate per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire l'obiettivo specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO_2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030.

3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, illustrandone nei dettagli calendario e portata e quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per il paese di -63 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire ulteriori politiche e misure di adattamento sufficientemente dettagliate per sostenere Cipro nel perseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell'ambito dell'Unione dell'energia. Dedicare particolare attenzione alla gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione a causa del rischio di interruzione dell'energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.



5. Aumentare significativamente il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 33 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare traguardi specifici per contribuire al traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili. Indicare un sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030. Indicare un traguardo indicativo per il riscaldamento e il raffrescamento per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche e un traguardo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nel periodo 2021-2030. Specificare quale traguardo Cipro intende conseguire nel settore dei trasporti, mediante l'imposizione dell'obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo unionale vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo Cipro intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni e specificare le tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali intende designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere in che modo Cipro intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile, garanzie di origine e un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche. Descrivere in che modo sarà definito l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.

8. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

9. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1° marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791.

10. Indicare un livello di ambizione aggiornato per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e per trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050. Includere traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni sulle misure correlate per il parco immobiliare e sul loro impatto atteso per quanto riguarda il risparmio di energia.

11. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Valutare ulteriormente la compatibilità della futura infrastruttura del gas con gli obiettivi di decarbonizzazione. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (in particolare lo stoccaggio del petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

12. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le misure specifiche per agevolare l'integrazione del sistema secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati.



13. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Fornire ulteriori dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie dedicate, dal punto di vista sia della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.

14. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

15. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l'analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

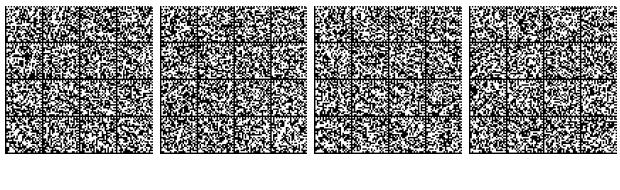
16. Indicare con precisione in che modo ed entro quando Cipro intende eliminare le rimanenti sovvenzioni per i combustibili fossili.

17. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno di una transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Garantire l'allineamento tra il calendario per la riduzione graduale dei combustibili fossili illustrato nel piano territoriale per una transizione giusta e la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima, in particolare in relazione alla centrale elettrica a combustibile pesante di Dhekelia. Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di definire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]) indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima di Cipro e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

18. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l'ampia partecipazione dell'insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).



19. Rafforzare la cooperazione regionale e descrivere in particolare in che modo Cipro intende stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche.

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Intensificare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici realizzando progressi tangibili nelle politiche, in atto e pianificate, e valutare l'adozione di ulteriori, urgenti misure per allineare all'obiettivo della neutralità climatica le riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra e le relative proiezioni.

2. Aggiornare e migliorare l'ambizione e la qualità della strategia nazionale di lungo termine, chiarendo l'obiettivo di neutralità climatica di lungo termine di Cipro e rafforzando i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni e aumento degli assorbimenti in singoli settori mediante politiche e misure credibili.

3. Valutare le vulnerabilità e i rischi pertinenti legati all'innalzamento del livello del mare, all'erosione costiera e all'intrusione di acqua salata. Stabilire un quadro giuridico adeguato per le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Conferire un mandato a una struttura di governance in grado di sostenere una pianificazione efficace, la diffusione di soluzioni, il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento in tutti i settori, gruppi di popolazione e livelli amministrativi. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'Unione, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento). Garantire l'esistenza di meccanismi di finanziamento pubblici e privati per le azioni di adattamento e che i bilanci siano commisurati ai fabbisogni di investimento, in particolare nei settori vulnerabili prioritari.

4. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento di Cipro. Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell'elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni. Stabilire meccanismi per garantire che siano elaborate politiche subnazionali e che siano riesaminate e aggiornate regolarmente.

5. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1313

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/627 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Grecia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Grecia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Grecia 2021-2030

(1) La Grecia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 3 novembre 2023.

(2) A causa della presentazione tardiva da parte della Grecia della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima, la Commissione europea ha avuto un tempo limitato per redigere la propria valutazione al fine di adottare la presente raccomandazione sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione dei piani nazionali aggiornati definitivi per l'energia e il clima, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

(3) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(4) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Grecia del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Grecia ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 609 final, SWD(2023) 608 final.
([6]) COM(2022) 609 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM(2023) 608 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(5) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(7) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(8) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni o i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Grecia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Grecia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Grecia all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Grecia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

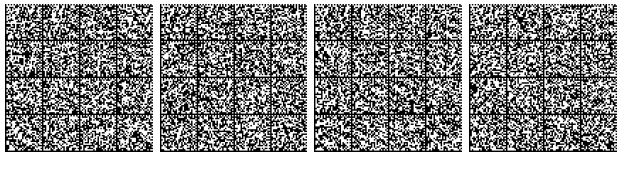
([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final del 24 ottobre 2023.



(10) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(11) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. La raccomandazione della Commissione si sofferma inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(13) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(14) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(15) Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano greco per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e con le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo; e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(16) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (C/2023/1729) (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

(17) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Grecia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(18) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Grecia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(19) La Grecia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(20) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure greche con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione.cLa Grecia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(21) Al fine di garantire l'efficacia dei piani e delle strategie di adattamento climatico, è essenziale stabilire correttamente i possibili pericoli che i cambiamenti climatici rappresentano per un determinato ambito o settore. Una solida valutazione del rischio è un presupposto per politiche di adattamento strategiche e ben calibrate. Dovrebbe basarsi sulle più recenti conoscenze nell'ambito della climatologia e sui risultati delle prove di stress, ed essere regolarmente aggiornata per individuare le popolazioni, le infrastrutture e i settori più vulnerabili ai cambiamenti climatici. È necessario attuare misure di adattamento per migliorare la preparazione e la resilienza, che possono essere predisposte secondo percorsi che prevedono una sequenza di misure indirizzate a un obiettivo di adattamento. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore. È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'UE per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri.

(22) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. I portatori di interessi privati sono agenti del cambiamento in quanto forniscono informazioni, risorse, capacità e finanziamenti.

(23) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche,

([19]) SWD(2023) 915.

([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

RACCOMANDA ALLA GRECIA D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Integrare le informazioni relative alle politiche e alle misure in atto e pianificate, compreso nel settore dell'agricoltura, che si prevede contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione di gas a effetto serra a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Se necessario, specificare le politiche e misure supplementari, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata.

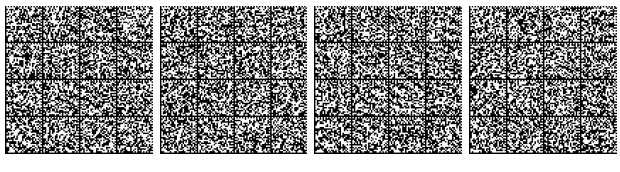
3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Fornire ulteriori dettagli sulle misure in atto e pianificate, tra l'altro quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra in tale settore siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di - 1154 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Dedicare particolare attenzione alla gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione a causa del rischio di interruzione dell'energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

5. Includere una traiettoria indicativa con i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 al fine di raggiungere il contributo nazionale della Grecia del 44 % all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Indicare un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire al sotto-obiettivo indicativo stabilito per gli edifici e l'industria per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare un traguardo indicativo per il riscaldamento e il raffrescamento per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche e l'obiettivo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nel periodo 2021-2030. Specificare quale traguardo la Grecia intende conseguire nel settore dei trasporti, mediante l'imposizione dell'obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7. Sviluppare ulteriormente politiche e misure che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Grecia all'obiettivo vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell'Unione, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo la Grecia intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni in linea con le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Spiegare in che modo la Grecia intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile e garanzie di origine. Illustrare ulteriormente le misure per garantire un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche, indicando obiettivi quantitativi specifici. Fornire ulteriori informazioni su come la Grecia intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e l'eliminazione graduale dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, anche mediante l'istituzione di un quadro favorevole a una maggiore integrazione tra le reti dell'elettricità e del riscaldamento e raffrescamento. Includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.



8. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Fornire una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Grecia ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Fornire spiegazioni circa le misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano, alla luce del profilo di consumo della Grecia e dell'infrastruttura esistente di gas naturale, dell'uso del digestato e delle applicazioni per la CO_2 biogenica.

9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Specificare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare. Indicare l'ammontare del risparmio energetico cumulativo da realizzare nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e spiegare come stati stabiliti il tasso annuo di risparmio e lo scenario di base del calcolo.

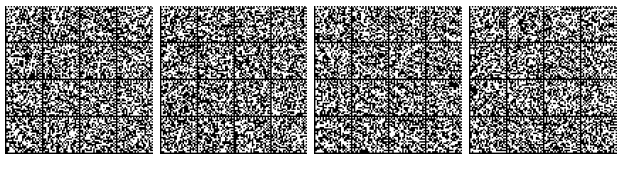
11. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica e in particolare fornire informazioni circa le misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell'ammontare necessario di risparmio cumulativo di energia negli usi finali entro il 2030. Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno finanziario efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti. Descrivere in dettaglio il ruolo del fondo nazionale per l'efficienza energetica, come definito nell'articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791, nel contribuire a realizzare i contributi nazionali per l'efficienza energetica agli obiettivi dell'UE, compreso l'uso di strumenti finanziari nell'ambito del fondo.

12. Indicare obiettivi ambiziosi aggiornati affinché il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e gli immobili esistenti diventino a zero emissioni entro il 2050, indicando anche i traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni sulle misure correlate per il parco immobiliare, indicandone l'impatto atteso per quanto riguarda il risparmio di energia.

13. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, fissando chiari obiettivi e misure per fare fronte a una riduzione o interruzione delle forniture e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Valutare il livello di adattamento dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte dipetrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

14. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le misure specifiche per agevolare l'integrazione del sistema secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Illustrare in che modo le misure delineate nella proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima possono contribuire allo sviluppo di mercati dell'energia al dettaglio più competitivi e consolidare la responsabilizzazione dei consumatori nei mercati al dettaglio.

15. Integrare l'approccio alla povertà energetica fornendo ulteriori dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie dedicate, dal punto di vista sia della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia, in particolare quelle per l'accesso all'efficienza energetica, alla ristrutturazione degli edifici e all'energia rinnovabile, tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407 sulla povertà energetica. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.



16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dal bilancio pubblico e da quello unionale, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche di promozione nazionali nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

18. Indicare con precisione in che modo ed entro quando la Grecia intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili. Spiegare più nei dettagli in che modo la Grecia prevede di eliminare i combustibili fossili solidi per la generazione di energia, illustrando i relativi impegni e misure.

19. Illustrare più nel dettaglio la base analitica fornendo proiezioni al 2040 dello sviluppo del sistema energetico in base alle politiche e alle misure pianificate.

20. Fornire informazioni dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure previsti a sostegno di una transizione giusta, anche nelle isole. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Garantire l'allineamento tra il calendario per l'eliminazione graduale del carbone e la chiusura delle singole centrali a lignite, così come illustrato nei piani territoriali per una transizione giusta, e la versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima. Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Palamento europeo e del Consigio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Grecia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

21. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l'ampia partecipazione dell'insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

22. Intensificare la cooperazione regionale con gli Stati membri confinanti nell'ambito del gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC) al fine di integrare ulteriormente sfide comuni e obiettivi condivisi in materia di interconnettività, energia rinnovabile e mercato interno. Illustrare in che modo la Grecia intende stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2413. Proseguire gli sforzi per firmare i due accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Bulgaria e Italia).

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).



PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Valutare le vulnerabilità e i rischi pertinenti legati alle ondate di calore, alle alluvioni e alla siccità. Elaborare una valutazione completa dei rischi e delle vulnerabilità, che si occupi in particolare di settori quali, tra l'altro, agricoltura, gestione delle acque e silvicoltura. Garantire progressi nell'attuazione delle misure di adattamento. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico e con regolarità e che si tenga conto dei risultati nella conseguente revisione delle politiche e nella loro attuazione. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'Unione, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dell'Unione dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento).

2. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento della Grecia. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione sistemica. Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell'elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni.

3. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1314

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/629 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Finlandia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Finlandia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Finlandia 2021-2030

(1) La Finlandia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 30 giugno 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Finlandia del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Finlandia ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 611 final, SWD(2023) 626 final.
([6]) COM (2022) 611 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM (2023) 626 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento e del Consiglio ([9]) sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura («regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Finlandia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni della Finlandia in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Finlandia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Finlandia all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Finlandia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

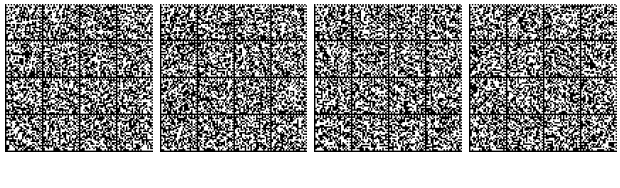
([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.



(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e tengono conto del miglioramento dello stoccaggio di energia in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14) Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano finlandese per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]), e un'ampia consultazione a livello regionale.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (C/2023/1729) (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L 2023/2407 del 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Finlandia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Finlandia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) La Finlandia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure finlandesi con i citati obiettivi ([20]).

RACCOMANDA ALLA FINLANDIA DI INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Fornire proiezioni per illustrare in che modo le politiche e le misure in atto e pianificate permetteranno di conseguire l'obiettivo nazionale di -50 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Se necessario, specificare le politiche e le misure supplementari, anche per il metano, l'N_2O e i gas fluorurati provenienti dai processi industriali e dall'uso dei prodotti, dall'agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, o in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

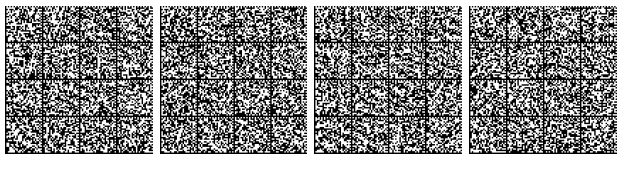
2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata.

3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, illustrandone nei dettagli calendario e portata e quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati al contributo all'obiettivo di assorbimento netto dell'UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di - 2889 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire ulteriori dettagli sulle misure pianificate nel settore LULUCF, anche quantificandone l'effetto atteso in termini di assorbimenti o emissioni.

4. Considerare le azioni relative alla gestione sostenibile delle foreste esaminando ulteriormente la riduzione della conversione dei terreni forestali in altri terreni (deforestazione); il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e i materiali duraturi per lo stoccaggio del carbonio; gli approcci integrati, come le soluzioni basate sulla natura che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di protezione e ripristino degli ecosistemi, nonché di altri obiettivi ambientali; la promozione e l'attuazione di misure di efficienza energetica relative alla biomassa, compresa la fornitura di biomateriali isolanti. Tali considerazioni dovrebbero includere la valutazione del potenziamento di tali misure su tutti i pozzi e i serbatoi terrestri, nonché la riduzione della vulnerabilità del territorio alle perturbazioni naturali. Garantire che le revisioni metodologiche effettuate nell'ambito degli inventari nazionali siano coerenti con la quantificazione delle misure pianificate. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

([19]) SWD(2023) 914.

([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.



5. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere.

6. Aumentare il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 62 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'UE in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

7. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili in linea con la direttiva (UE) 2018/2011 e successive modifiche. Indicare traguardi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi stabiliti per gli edifici e l'industria per il 2030 e al livello minimo vincolante dei combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) rispettivamente nel settore industriale e dei trasporti entro il 2030.

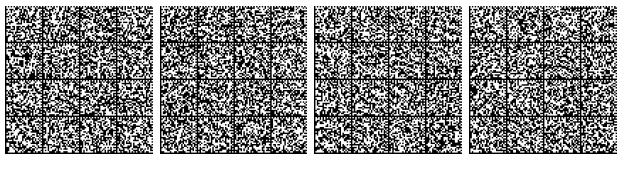
8. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Finlandia all'obiettivo vincolante del 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell'Unione, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare le tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali si intendono designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere in che modo la Finlandia intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile, garanzie di origine e un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche. Descrivere in che modo sarà definito l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.

9. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Finlandia ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile della Finlandia, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

10. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

11. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'UE relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'UE in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/179. Indicare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare. Indicare anche l'ammontare del risparmio energetico cumulativo da realizzare nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e, se del caso, spiegare come sono stati stabiliti il tasso annuo di risparmio e lo scenario di base del calcolo.

12. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in che modo sarà attuato il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti. Stabilire misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell'ammontare necessario di risparmio cumulativo di energia negli usi finali entro il 2030.



13. Indicare obiettivi ambiziosi aggiornati affinché il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e gli immobili esistenti diventino a zero emissioni entro il 2050, indicando anche i traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni sulle misure correlate per il parco immobiliare e sul loro finanziamento, indicandone l'impatto atteso per quanto riguarda il risparmio di energia.

14. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia. Specificare misure adeguate per la diversificazione e l'approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi, con particolare riguardo agli approvvigionamenti alternativi per la centrale nucleare di Loviisa (unità VVER-440) e alla gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari. Fornire dettagli sui piani alternativi per sostituire la capacità di generazione a basse emissioni di carbonio della centrale nucleare di Hanhikivi, la cui realizzazione è stata cancellata. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

15. Presentare obiettivi e traguardi chiari, in particolare in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le misure specifiche per agevolare l'integrazione del sistema energetico secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche.

16. Sviluppare ulteriormente l'approccio alla povertà energetica, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Fornire ulteriori dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie dedicate, dal punto di vista sia della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia.

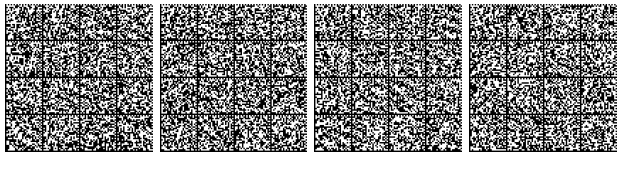
17. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

18. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Includere una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare una valutazione bottom-up specifica per progetto con un approccio top-down all'economia nel suo insieme. Fornire una ripartizione più dettagliata del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

19. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza rivisto della Finlandia e il capitolo dedicato al piano REPowerEU.

20. Indicare con precisione in che modo ed entro quando la Finlandia intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili. Spiegare più nei dettagli in che modo la Finlandia prevede di eliminare i combustibili fossili solidi per la generazione di energia, illustrando i relativi impegni e misure.

21. Illustrare più nel dettaglio la base analitica fornendo proiezioni al 2040 dello sviluppo del sistema energetico in base alle politiche e alle misure pianificate.



22. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Garantire l'allineamento tra il calendario per la riduzione delle torbiere illustrato nei piani territoriali per una transizione giusta e la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima. Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di definire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Finlandia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

23. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l'ampia partecipazione dell'insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

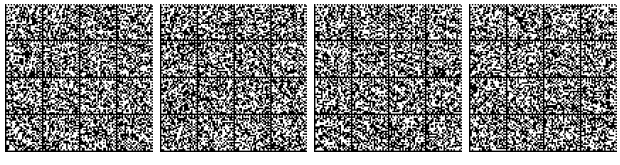
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

24CE1315



RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/631 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima del Lussemburgo 2021-2030 e sulla coerenza delle misure del Lussemburgo con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazioni sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) del Lussemburgo 2021-2030

(1) Il Lussemburgo ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 24 luglio 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative al Lussemburgo del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio al Lussemburgo ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 618 final, SWD(2022) 616 final.
([6]) COM (2022) 618 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM (2023) 616 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Slovacchia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Slovacchia all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Slovacchia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

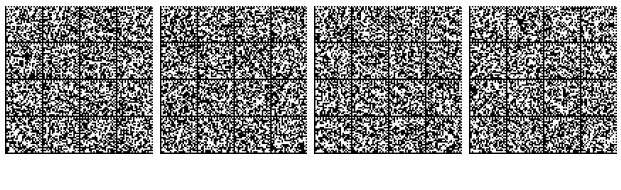
([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24.10.2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.



(8) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(9) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(10) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(12) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(13) Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisce una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano lussemburghese per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(14) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).



(15) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano del Lussemburgo: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(16) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge al Lussemburgo poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(17) Il Lussemburgo dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(18) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure lussemburghesi con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. Il Lussemburgo dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(19) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. Il livello locale dispone di competenze che possono avere un impatto più ampio sulla resilienza climatica. La preparazione e l'attuazione di politiche subnazionali di adattamento sono di notevole importanza,

RACCOMANDA AL LUSSEMBURGO D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Integrare le informazioni relative alle politiche e alle misure in atto e pianificate, che si prevede contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione di gas a effetto serra a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Illustrarne chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, anche per le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata.

3. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire al sotto-obiettivo indicativo stabilito per gli edifici e l'industria per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare un obiettivo indicativo di

([19]) SWD(2023) 919.

([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

riscaldamento e raffrescamento per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare un traguardo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nel periodo 2021-2030. Specificare quale traguardo il Lussemburgo intende conseguire nel settore dei trasporti, mediante l'imposizione dell'obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

5. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale del Lussemburgo all'obiettivo vincolante del 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell'Unione, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo il Lussemburgo intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni e fornire dettagli sulle tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali intende designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere in che modo Malta intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile, garanzie di origine e un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche. Descrivere in che modo il Lussemburgo intende definire l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria.

6. Inserire proiezioni sulla domanda e l'offerta di bioenergia per settore e fornire dati sulle importazioni e le fonti della biomassa forestale utilizzata per produrre energia. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono al Lussemburgo ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile del Lussemburgo, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

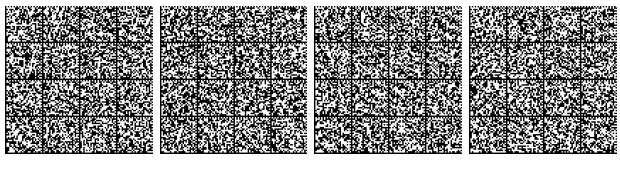
7. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

8. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Indicare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare.

9. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di misure di efficienza energetica per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia. Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti.

10. Indicare traguardi aggiornati per il 2030 e il 2050 per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e per trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050. Assicurarsi che i traguardi per la ristrutturazione degli edifici includano anche gli edifici non residenziali, oltre a quelli residenziali.

11. Spiegare ulteriormente come il Lussemburgo rafforzerà in modo significativo la dimensione della sicurezza energetica, in particolare definendo obiettivi chiari per la diversificazione delle fonti di energia e l'ulteriore promozione della riduzione della domanda di gas. Includere politiche e misure dettagliate per il conseguimento di questi obiettivi da qui al 2030. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.



12. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda e stoccaggio per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità. Descrivere misure specifiche per agevolare l'integrazione del sistema energetico nel quadro dell'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche.

13. Sviluppare ulteriormente l'approccio per affrontare la povertà energetica, indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Precisare le politiche e le misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica e fornire anche dettagli sulle risorse finanziarie dedicate all'attuazione, dal punto di vista della politica sociale (accessibilità economica) e delle misure strutturali in materia di energia. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.

14. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

15. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l'analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio bottom-up all'economia nel suo insieme con una valutazione top-down nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

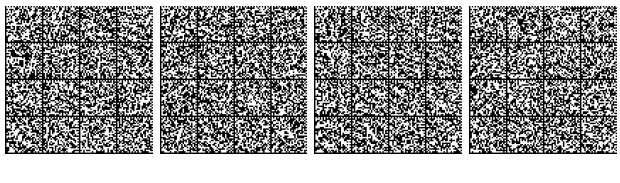
16. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo e il suo capitolo dedicato al piano REPowerEU da presentare.

17. Indicare con precisione in che modo ed entro quando il Lussemburgo intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili.

18. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima del Lussemburgo e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).



19. Includere una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante il processo di partecipazione pubblica.

20. Ampliare la cooperazione regionale, già efficace, proseguendo gli sforzi per firmare i due accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Belgio e Germania).

Per quanto riguarda la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento a norma del regolamento (UE) 2021/1119

1. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento del Lussemburgo. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione «sistemica». Stabilire meccanismi per garantire che siano elaborate politiche subnazionali e che siano riesaminate e aggiornate regolarmente

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1316

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/637 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Slovenia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Slovenia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazioni sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Slovenia 2021-2030

(1) La Slovenia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 29 giugno 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Slovenia del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Slovenia ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 626 final, SWD(2023) 624 final.
([6]) COM(2022) 626 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM(2023) 624 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.



(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Slovenia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. L'assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(8) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Slovenia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Slovenia all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).



l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Slovenia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(13) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2407/oj).

(14) Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano sloveno per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e con le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(15) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

(16) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Slovenia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Slovenia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18) La Slovenia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(19) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure slovene con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Slovenia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20) Una solida valutazione del rischio è un presupposto per politiche di adattamento strategiche e ben calibrate. Dovrebbe basarsi sulle più recenti conoscenze nell'ambito della climatologia e sui risultati delle prove di stress, ed essere regolarmente aggiornata per individuare le popolazioni, le infrastrutture e i settori più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Un adattamento efficace sulla scala necessaria e in tutti i settori esposti richiede una struttura di governance e di coordinamento con un mandato chiaro e sostegno politico di alto livello. Tale struttura può includere una task force o un comitato interservizi. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti per coadiuvare gli Stati membri a aggiornare e attuare strategie, piani e politiche nazionali di adattamento globali ([21]). Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore. È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'Unione per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri. Il fabbisogno di investimenti per l'adattamento climatico è in aumento e subirà un'accelerazione nei prossimi decenni. Il miglioramento dei finanziamenti dovrebbe essere accompagnato da capacità sufficienti e dalle competenze necessarie ad amministrarli e assegnarli in modo da garantire la qualità della spesa e la capacità di assorbimento ed evitare il maladattamento. Oltre ai finanziamenti pubblici e privati, potrebbero essere presi in considerazione anche strumenti di finanziamento innovativi attraverso la cooperazione con il settore privato e gli istituti finanziari.

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).
([19]) SWD(2023) 924.
([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.
([21]) Comunicazione della Commissione - Orientamenti in materia di strategie e piani di adattamento degli Stati membri (GU C 264 del 27.7.2023, pag. 1).

(21) La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. Molti interventi di adattamento climatico partono dal livello locale e regionale. Gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'impegno pubblico e l'azione locale. Sono necessari un dialogo costruttivo e interventi coordinati a tutti i livelli di governance. I portatori di interessi privati sono agenti del cambiamento in quanto forniscono informazioni, risorse, capacità e finanziamenti.

(22) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche.

RACCOMANDA ALLA SLOVENIA DI INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

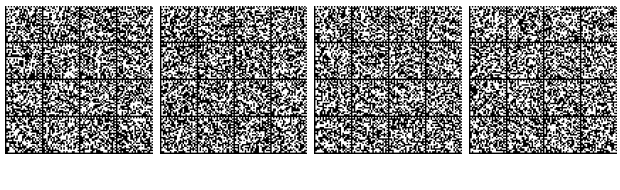
1. Integrare le informazioni relative alle politiche e alle misure in atto e pianificate, in particolare nel settore dei trasporti e per le emissioni diverse dalla CO_2, il metano, l'N_2O e i gas fluorurati provenienti dal settore dell'energia, dai processi industriali e dall'uso dei prodotti, dall'agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, che si prevede contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo nazionale in materia di gas a effetto serra a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Illustrarne chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, anche per quanto riguarda le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO_2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030.

3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Fornire dettagli circa le misure pianificate e adottare misure supplementari nel settore LULUCF, quantificandone gli effetti attesi per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra in tale settore siano effettivamente allineati alla regola del «non debito» per il 2025, all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento netto specifico per paese di -212 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire politiche e misure di adattamento supplementari in modo sufficientemente dettagliato per favorire il conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali della Slovenia nell'ambito dell'Unione dell'energia.

5. Aumentare significativamente il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 46 % come contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.



6. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare traguardi specifici per contribuire al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nell'industria entro il 2030. Confermare gli obiettivi vincolanti per il riscaldamento e il raffrescamento sia per il periodo 2021-2025 sia per il periodo 2026-2030 e includere un traguardo indicativo per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

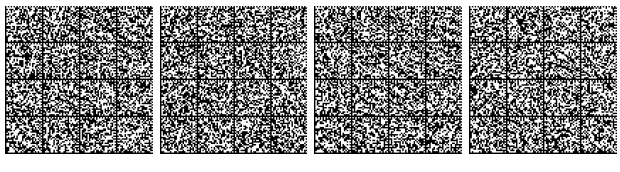
7. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all'obiettivo unionale vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo la Slovenia intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni e specificare le tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali intende designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere in che modo Malta intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile, garanzie di origine e un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche. Descrivere in che modo la Slovenia intende definire l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile. Fornire misure concrete per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e la graduale eliminazione dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e raffrescamento, in particolare nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento, e garantire un quadro favorevole a una maggiore integrazione tra le reti dell'elettricità e del riscaldamento e raffrescamento, nonché di sviluppare o ammodernare infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti basate sulle fonti rinnovabili.

8. Inserire proiezioni sulla domanda e l'offerta di bioenergia per settore e fornire dati sulle importazioni e le fonti della biomassa forestale utilizzata per produrre energia. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Slovenia ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile della Slovenia, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Indicare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare. Spiegare come sono stati stabiliti il tasso annuo di risparmio e lo scenario di base del calcolo ai fini dell'obbligo di risparmio energetico.

11. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in particolare in che modo sarà attuato il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti. Definire misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell'ammontare necessario di risparmio cumulativo di energia negli usi finali entro il 2030 e misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia.



12. Indicare un livello di ambizione aggiornato per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e per trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050. Includere traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni.

13. Spiegare ulteriormente come la Slovenia rafforzerà in modo significativo la dimensione della sicurezza energetica, in particolare definendo obiettivi chiari per la diversificazione delle fonti di energia, riducendo l'approvvigionamento energetico dai combustibili fossili russi. Includere politiche e misure dettagliate per il conseguimento di questi obiettivi da qui al 2030. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Chiarire il ruolo futuro dell'energia nucleare nel mix energetico del paese, tenendo conto della diversificazione e dell'approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi, nonché della gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari, in particolare in considerazione della costruzione pianificata di nuove centrali nucleari. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

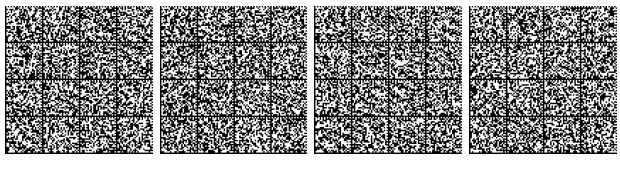
14. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le modalità per agevolare l'integrazione del sistema secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati, favorendo il cambio di fornitore, incoraggiando la gestione della domanda e l'autoconsumo, semplificando le offerte al dettaglio e la loro comparabilità.

15. Fornire ulteriori dettagli sull'attuazione e il monitoraggio del piano d'azione nazionale sulla povertà energetica e del programma di attenuamento della povertà energetica che sarà varato nel 2024, tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Fornire ulteriori dettagli sul Consiglio strategico per la povertà energetica e sviluppare ulteriormente le misure proposte per attenuare la povertà energetica a livello locale.

16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare l'approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

18. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza della Slovenia e il capitolo dedicato al piano REPowerEU.



19. Spiegare in dettaglio come la Slovenia intende eliminare gradualmente le sovvenzioni per i combustibili fossili.

20. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno di una transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([22]). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([23]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Slovenia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

21. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

22. Intensificare la cooperazione regionale con gli Stati membri confinanti e all'interno di quadri di cooperazione regionali stabiliti quali il gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC). Illustrare in che modo la Slovenia intende stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2413. Proseguire gli sforzi per firmare i due rimanenti accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Austria e Ungheria).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Elaborare una valutazione completa dei rischi e delle vulnerabilità, che includa settori quali, tra l'altro, agricoltura, silvicoltura, gestione delle acque, salute ed energia. Conferire un mandato a una struttura di governance in grado di sostenere una pianificazione efficace, la diffusione di soluzioni e investimenti per l'adattamento in tutti i settori e livelli amministrativi. Aggiornare la strategia nazionale di adattamento per integrare le considerazioni sull'adattamento climatico in settori fondamentali vulnerabili e affrontare lacune e barriere che frenano l'adattamento. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico e con regolarità e che si tenga conto dei risultati nella conseguente revisione delle politiche e nella loro attuazione. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'Unione, dando più rilievo alla resilienza climatica. Garantire l'esistenza di meccanismi di finanziamento pubblici e privati per le azioni di adattamento e che i bilanci siano commisurati ai fabbisogni di investimento, in particolare nei settori vulnerabili prioritari. I fondi dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento).

2. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione «sistemica». Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell'elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni. Stabilire meccanismi per garantire che siano elaborate politiche subnazionali e che siano riesaminate e aggiornate regolarmente.

3. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

([22]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([23]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

24CE1317

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/638 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla coerenza delle misure dell'Austria con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure austriache con i citati obiettivi ([2]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. L'Austria dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(2) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione (comprese quelle provenienti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Dalla valutazione, che si basa sulle informazioni disponibili, emerge che l'Austria ha registrato progressi insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione.

(3) L'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima, in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), è essenziale affinché uno Stato membro prenda provvedimenti per consentire il raggiungimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica e garantire progressi continui sul fronte dell'adattamento in linea con la normativa europea sul clima. Tuttavia l'Austria non ha presentato una proposta di aggiornamento del suo ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato.

(4) Il primo passo per aumentare l'ambizione sul fronte dell'adattamento dovrebbe essere l'adozione di un quadro giuridico adeguato per le politiche nazionali in materia di clima che stabilisca obiettivi di adattamento vincolanti e regolarmente aggiornati per misurare i progressi complessivi conseguiti nel rafforzamento della resilienza. Occorrono solidi piani e strategie di adattamento per garantire che la preparazione a livello sociale, politico e economico proceda costantemente in linea con la normativa europea sul clima e permetta di anticipare gli effetti negativi dovuti al clima. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti per coadiuvare gli Stati membri a aggiornare e attuare strategie, piani e politiche nazionali di adattamento globali ([4]). È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'UE per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri.

([1]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

([2]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

([3]) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

([4]) Orientamenti della Commissione in materia di strategie e piani di adattamento degli Stati membri 2023/C 264/01 (GU C 264 del 27.7.2023, pag. 1).

(5) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. I portatori di interessi privati sono agenti del cambiamento in quanto forniscono informazioni, risorse, capacità e finanziamenti,

RACCOMANDA ALL'AUSTRIA D'INTERVENIRE PER:

Coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica

1. Intensificare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici realizzando progressi tangibili nelle politiche, in atto e pianificate, e valutare l'adozione di ulteriori urgenti misure per allineare all'obiettivo della neutralità climatica le riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra e le relative proiezioni.
2. Aggiornare e migliorare l'ambizione e la qualità della strategia nazionale di lungo termine, in particolare rafforzando gli obiettivi dell'Austria di riduzione delle emissioni e aumento degli assorbimenti in singoli settori mediante politiche e misure credibili.
3. Presentare la proposta di aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato, come previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, al fine di valutarne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica.

Coerenza delle misure nazionali con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

4. Stabilire un quadro giuridico adeguato per le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Aggiornare la strategia nazionale di adattamento per integrare le considerazioni sull'adattamento climatico in settori fondamentali vulnerabili e affrontare lacune e barriere che frenano l'adattamento. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'UE, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dell'UE dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento).
5. Continuare a coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento dell'Austria. Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell'elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Wopke HOEKSTRA
Membro della Commissione

24CE1318

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/639 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla coerenza delle misure del Belgio con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure belghe con i citati obiettivi ([2]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. Il Belgio dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(2) Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione (comprese quelle provenienti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l'obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione.

(3) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. In Belgio la regione della Vallonia e il governo federale non hanno dichiarato di aver compiuto progressi nel coinvolgere i portatori di interessi particolarmente vulnerabili nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento,

RACCOMANDA AL BELGIO D'INTERVENIRE PER:

Coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica

1. Aggiornare e migliorare l'ambizione e la qualità della strategia nazionale di lungo termine, chiarendo l'obiettivo di neutralità climatica di lungo termine del Belgio e rafforzando i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni e aumento degli assorbimenti in singoli settori mediante politiche e misure credibili.

Coerenza delle misure nazionali con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

2. Continuare a coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento del Belgio. Documentare i processi e i risultati delle consultazioni.

([1]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

([2]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Wopke HOEKSTRA
Membro della Commissione

24CE1319

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 135/23/COL

del 27 settembre 2023

relativa a presunti aiuti a favore del gruppo Remiks in relazione alla gestione dei rifiuti a Tromsø (Norvegia) [2024/826]

L'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità»),

visti:

l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 61 e 62,

il protocollo 26 dell'accordo SEE,

l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte»), in particolare l'articolo 24,

il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte («il protocollo 3»), in particolare la parte II, articolo 7, paragrafo 2,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ([1]) e tenuto conto delle osservazioni pervenute,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

1 Procedura

1.1 La denuncia e il successivo scambio di informazioni

(1) Il 15 agosto 2016 ([2]) la federazione delle industrie norvegesi Norsk Industri («il denunciante») ha presentato all'Autorità una denuncia sostenendo che il comune di Tromsø (Norvegia) («il comune») aveva concesso un presunto aiuto di Stato illegale alla società di gestione dei rifiuti Remiks Næring AS («Remiks Næring») acquistando servizi commerciali di raccolta dei rifiuti per un importo superiore al «prezzo di mercato».

(2) Con lettera del 5 settembre 2016 ([3]) l'Autorità ha trasmesso la denuncia alle autorità norvegesi invitandole a presentare osservazioni in merito alle asserzioni. Con lettera del 4 ottobre 2016 le autorità norvegesi hanno presentato le proprie osservazioni in merito alla denuncia ([4]).

(3) Il 26 ottobre 2016 ([5]) l'Autorità ha informato il denunciante dello status «non prioritario» del caso, conformemente al punto 49 degli orientamenti dell'Autorità sulle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato («orientamenti dell'Autorità sulle migliori pratiche») ([6]).

(4) Con lettera del 15 dicembre 2016 ([7]) il denunciante ha replicato alle osservazioni delle autorità norvegesi in merito alla denuncia.

([1]) Decisione n. 085/19/COL, del 4 dicembre 2019, relativa all'avvio di un'indagine formale riguardo a presunti aiuti di Stato concessi al gruppo Remiks per servizi di trattamento dei rifiuti a Tromsø (GU C 40 del 6.2.2020, pag. 2) e supplemento SEE n. 8 del 6.2.2020, pag. 1).
([2]) Documento n. 814858 e relativi allegati protocollati come documenti nn. 814859, 814860, 814861, 818908 818909, 818911 e 818910.
([3]) Documento n. 816676.
([4]) Documento n. 821154 e relativi allegati protocollati come documenti nn. 82155 e 821156.
([5]) Documento n. 823576.
([6]) Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 534/09/COL, del 16 dicembre 2009, che modifica per la settantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sulle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (GU L 82 del 22.3.2012, pag. 7, e supplemento SEE n. 17 del 22.3.2012, pag. 1).
([7]) Documento n. 831575 e relativi allegati protocollati come documenti nn. 831576, 831577, 831578, 831579 e 831580.

(5) Con messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2017 ([8]) l'Autorità ha chiesto ulteriori precisazioni fattuali alle autorità norvegesi. Le autorità norvegesi hanno risposto alla richiesta di informazioni con lettera del 28 febbraio 2017 ([9]) e con messaggio di posta elettronica del 20 marzo 2017 ([10]).

(6) Il 24 maggio 2017 l'Autorità ha incontrato il denunciante, consentendogli di illustrare ulteriormente la propria posizione ([11]). Con lettera del 24 maggio 2017 ([12]) l'Autorità ha fornito al denunciante un parere preliminare in merito alle asserzioni, conformemente al punto 48, lettera b), degli orientamenti dell'Autorità sulle migliori pratiche. In tale lettera l'Autorità ha ritenuto che non vi fosse alcuna violazione delle norme SEE in materia di aiuti di Stato, in quanto l'acquisto da parte del comune di servizi commerciali di raccolta dei rifiuti risultava rispondere alle condizioni di mercato. Ciò nonostante l'Autorità ha invitato il denunciante a presentare ulteriori informazioni in grado eventualmente di modificare questa posizione.

(7) Con lettera del 22 giugno 2017 ([13]) il denunciante ha presentato osservazioni sulla valutazione preliminare dell'Autorità, che sono state inoltrate alle autorità norvegesi il 26 giugno 2017 ([14]). Il 22 agosto 2017 le autorità norvegesi hanno presentato osservazioni in merito ([15]).

1.2 **Richieste formali di informazioni e ulteriori comunicazioni**

(8) Con lettera del 31 agosto 2017 ([16]) l'Autorità ha inviato alle autorità norvegesi una richiesta di informazioni formale. Con lettera del 15 settembre 2017 ([17]) l'Autorità ha ricevuto ulteriori osservazioni dal denunciante. Con lettera del 31 ottobre 2017 ([18]) le autorità norvegesi hanno risposto alla richiesta di informazioni formale.

(9) Con messaggio di posta elettronica del 10 novembre 2017 le autorità norvegesi hanno fornito informazioni supplementari ([19]). Con lettera del 13 novembre 2017 ([20]) il denunciate ha fornito informazioni supplementari. Con messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2017 le autorità norvegesi hanno fornito altresì ulteriore documentazione all'Autorità ([21]).

(10) Con lettera del 15 gennaio 2018 ([22]) le autorità norvegesi hanno presentato osservazioni concernenti la risposta da parte delle autorità norvegesi alla richiesta di informazioni formale. Il denunciante ha inviato ulteriori osservazioni con lettera del 31 gennaio 2018 ([23]), formulando ulteriori argomentazioni. L'acquisto da parte di Remiks Husholdning AS («Remiks Husholdning») di servizi di trasformazione dei rifiuti da Remiks Produksjon AS («Remiks Produksjon») era presunto non conforme alle condizioni di mercato e il denunciante si chiedeva se la capitalizzazione iniziale del gruppo Remiks avesse rispettato il principio dell'investitore in economia di mercato.

(11) Con lettera del 16 gennaio 2018 ([24]) l'Autorità ha presentato una seconda richiesta di informazioni formale alle autorità norvegesi. Il 13 febbraio 2018 l'Autorità ha incontrato le autorità norvegesi per fornire chiarimenti in merito alla richiesta di informazioni. Con lettera del 6 marzo 2018 ([25]) le autorità norvegesi hanno risposto alla seconda richiesta di informazioni formale dell'Autorità. Il 22 maggio 2018 ([26]) il denunciante ha presentato osservazioni in merito alla risposta delle autorità norvegesi.

([8]) Documento n. 840687.
([9]) Documenti nn. 844198 e 844196.
([10]) Documento n. 848555.
([11]) Documento n. 874324.
([12]) Documento n. 854974.
([13]) Documento n. 862433.
([14]) Documento n. 862909.
([15]) Documenti nn. 870978 e 870980.
([16]) Documento n. 871383.
([17]) Documenti nn. 873958 e 873959.
([18]) Documenti nn. 880600 e 880582 e relativi allegati protocollati come documenti nn. 880602, 880596, 880594, 880604, 880598, 880590, 880592, 880588, 880586 e 880584.
([19]) Documento n. 882061.
([20]) Documento n. 882172 e relativi allegati protocollati come documenti nn. 882173 e 882174.
([21]) Documento n. 884931 e relativi allegati protocollati come documenti nn. 884932 e 884933.
([22]) Documento n. 896066.
([23]) Documenti nn. 895953 e 895954 e relativi allegati protocollati come documenti nn. 895955 e 895956.
([24]) Documento n. 882703.
([25]) Documenti nn. 901151, 901149, 901155, 901145 e 901147 e relativi allegati protocollati come documenti nn. 901217, 901215, 901211, 901219, 901213, 901203, 901205, 901209, 901207, 901201, 901193, 901199, 901191, 901197, 901195, 901185, 901187, 901183, 901189, 901181, 901177, 901179, 901175, 901173, 901171, 901167, 901169, 901165, 901163, 901161, 901157, 901159 e 901153.
([26]) Documenti nn. 914527 e 914528.

1.3 **Procedimento di indagine formale**

(12) Con decisione n. 085/19/COL del 4 dicembre 2019 («la decisione di avvio»), l'Autorità ha avviato un'indagine formale, ritenendo in via preliminare che:

— Remiks Næring avesse potuto ottenere un vantaggio attraverso l'acquisto da parte del comune di servizi commerciali di raccolta dei rifiuti («**misura 1**»);

— Remiks Produksjon avesse potuto beneficiare di un vantaggio attraverso l'acquisto da parte di Remiks Husholdning di servizi di trattamento dei rifiuti («**misura 2**»);

— per quanto concerne le operazioni relative alla costituzione del gruppo Remiks («**misura 3**»), l'Autorità non ha formulato un parere preliminare, ma ha invitato le autorità norvegesi a fornire informazioni per consentire un'ulteriore valutazione.

(13) Il 6 febbraio 2020 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([27]) e nel relativo supplemento SEE ([28]) la decisione di avvio con la quale l'Autorità ha invitato le autorità norvegesi e gli interessati a presentare osservazioni sulle misure ivi menzionate.

1.4 **Scambio di informazioni dopo la decisione di avvio dell'Autorità**

(14) Con lettera del 24 febbraio 2020 ([29]) le autorità norvegesi hanno risposto alla decisione di avvio. Il 6 marzo 2020 all'Autorità sono pervenute osservazioni dagli interessati ([30]). Con lettera del 13 marzo 2020 ([31]) l'Autorità ha trasmesso le osservazioni degli interessati alle autorità norvegesi, che hanno risposto con lettera del 7 aprile 2020 ([32]). Il denunciante ha presentato ulteriori osservazioni il 13 agosto 2020 ([33]).

(15) Con lettera del 31 gennaio 2022 ([34]) l'Autorità ha inviato una terza richiesta di informazioni formale alle autorità norvegesi. Con lettera del 25 marzo 2022 ([35]) le autorità norvegesi hanno risposto alla richiesta di informazioni formale. Il denunciante ha presentato osservazioni in merito alla risposta con lettera del 1º luglio 2022 ([36]).

(16) Il 7 settembre 2022 l'Autorità ha incontrato le autorità norvegesi. Il 10 novembre 2022 l'Autorità ha incontrato nuovamente le autorità norvegesi. In seguito a tali riunioni vi sono stati altresì contatti informali tra le autorità norvegesi e l'Autorità.

2 **Contesto**

2.1 **Regolamento sui rifiuti urbani norvegesi**

2.1.1 *La catena del valore della gestione dei rifiuti*

(17) La catena del valore della gestione dei rifiuti per il comparto dei rifiuti solidi urbani inizia con la raccolta dei rifiuti provenienti da vari «produttori di rifiuti», quali nuclei domestici, imprese e enti pubblici e privati in una determinata zona. I rifiuti raccolti sono poi trasportati in una stazione di trasferimento o in un impianto di trasformazione, dove sono sottoposti a cernita fra varie «frazioni», quali carta, vetro, plastica, metalli, ecc., seguita da una trasformazione pretrattamento (macinazione, pressatura, imballaggio), prima di essere riuniti in carichi di maggiori dimensioni e, se necessario, stoccati temporaneamente.

([27]) GU C 40 del 6.2.2020, pag. 2.
([28]) Supplemento SEE n. 8 del 6.2.2020, pag. 1.
([29]) Documenti nn. 1114868 e 1114906 e relativi allegati protocollati come documenti nn. 1114908, 1114904, 1114900, 1114892, 1114890, 1114894, 1114896, 1116638, 1114902, 1114886, 1114884 e 1114888.
([30]) Documenti nn. 1118790 e 1118791 e relativi allegati protocollati come documenti nn. 1118792, 1118793, 1118794 e 1118795.
([31]) Documento n. 1120255.
([32]) Documento n. 1126337 e relativi allegati protocollati come documenti nn. 1126333, 1126335 e 1126339.
([33]) Documenti nn. 1147831 e 1147832 e relativi allegati protocollati come documenti nn. 1147833 e 1147834.
([34]) Documento n. 1266843.
([35]) Documento n. 1278146 e 1278148 e relativi allegati protocollati come documenti nn. 1278150, 1278152 e 1278144.
([36]) Documento n. 1300165.



(18) Successivamente i rifiuti sono inviati a ulteriori impianti di «trattamento dei rifiuti» a valle specializzati nel recupero di materiali o nella produzione di energia. Tali impianti ritrasformano i rifiuti, riciclandoli in materie prime e prodotti secondari oppure li utilizzano come fattore produttivo nella conversione dei rifiuti in energia, nel compostaggio, nella produzione di biogas, ecc. I rifiuti non recuperabili sono smaltiti in discarica o sottoposti a incenerimento. Alcune frazioni di rifiuti possono generare un valore di «vendita» certo nei mercati a valle menzionati, ma di regola il trattamento e lo smaltimento finali si associano a un costo.

2.1.2 *Legge sul controllo dell'inquinamento*

(19) La gestione dei rifiuti in Norvegia è disciplinata dalla legge sul controllo dell'inquinamento ([37]).

(20) Fino al 2004 la legge sul controllo dell'inquinamento qualificava i rifiuti come «rifiuti da consumo» o «rifiuti di produzione». A partire dal 1º luglio 2004 si è passati dalla definizione dei rifiuti per tipo a quella basata sull'origine: i rifiuti sono ormai classificati come «rifiuti domestici» e «rifiuti commerciali».

(21) La legge sul controllo dell'inquinamento definisce i «rifiuti domestici» come rifiuti generati da nuclei domestici, compresi gli oggetti di dimensioni maggiori quali gli oggetti provenienti da giacenze ([38]). Ai sensi della legge sul controllo dell'inquinamento, i comuni norvegesi sono tenuti a garantire la raccolta dei rifiuti domestici ([39]). Sono inoltre tenuti a disporre di siti di stoccaggio dei rifiuti o di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti domestici e sono tenuti a ricevere il conferimento di tali rifiuti ([40]). I costi di gestione di tali rifiuti devono essere coperti da una tassa riscossa presso gli abitanti del rispettivo comune ([41]). La tassa è calcolata sulla base di un «principio del costo pieno» ossia di un costo che copre il costo totale della gestione dei rifiuti domestici senza generare profitti per i comuni.

(22) La legge sul controllo dell'inquinamento definisce i «rifiuti commerciali» come rifiuti provenienti da imprese e enti pubblici e privati ([42]). La legge sul controllo dell'inquinamento non impone ai comuni norvegesi di organizzare la gestione dei rifiuti commerciali. Qualsiasi operatore può pertanto offrire tali servizi sul mercato. Tuttavia tutti i *produttori* di rifiuti commerciali devono garantire una corretta gestione dei rifiuti che producono ([43]). Di conseguenza i comuni norvegesi sono tenuti a garantire una gestione adeguata dei rifiuti commerciali «propri», vale a dire prodotti dai vari soggetti municipali (asili nido, ospedali, case di cura, ecc.).

2.2 **Il gruppo Remiks**

2.2.1 *Contesto storico dell'organizzazione dei rifiuti nel comune* ([44])

(23) Prima del 2002 il comune organizzava la gestione dei rifiuti di consumo nell'ambito dell'agenzia municipale «Renovasjonsetaten», ramo amministrativo del comune. La raccolta, il trasporto, la cernita, il deposito temporaneo e la trasformazione dei rifiuti da consumo e le modalità di ulteriore trattamento e smaltimento dei rifiuti erano pertanto effettuati internamente all'agenzia nel contesto del mandato del monopolio legale.

(24) Anticipando le future modifiche della classificazione dei rifiuti nel contesto della legge sul controllo dell'inquinamento, il comune riorganizzò le attività di trattamento dei rifiuti. A partire dal 2002 il portafoglio dei «clienti» esistenti del comune fu suddiviso tra due soggetti: quelli che sarebbero rientrati nella nuova categoria dei «rifiuti domestici» rimasero presso Renovasjonsetaten, mentre quelli che sarebbero rientrati nella categoria dei «rifiuti commerciali» furono trasferiti alla nuova impresa municipale MiljøXpert Tromsø KF. Le attività di trasformazione e trattamento furono poi separate da Renovasjonsetaten e trasferite alla nuova impresa municipale ([45]) Avfallsbehandling Tromsø KF.

([37]) *Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)*, LOV-1981-03-13-6.
([38]) Cfr. articolo 27a, primo comma, della legge sul controllo dell'inquinamento.
([39]) Cfr. articolo 30, primo comma, della legge sul controllo dell'inquinamento.
([40]) Cfr. articolo 29, terzo comma, della legge sul controllo dell'inquinamento.
([41]) Cfr. articolo 34, primo comma, della legge sul controllo dell'inquinamento.
([42]) Cfr. articolo 27a, secondo comma, della legge sul controllo dell'inquinamento.
([43]) Cfr. articolo 32, primo comma, della legge sul controllo dell'inquinamento.
([44]) Cfr. resoconti del contesto storico di cui al documento n. 880582 e al documento n. 901147.
([45]) Un'impresa municipale è un ramo amministrativo del comune e non un soggetto giuridico distinto. Le attività dell'ex Renovasjonsetaten furono suddivise tra un'agenzia municipale e due imprese municipali. In ogni caso tutti e tre i soggetti appartenevano al soggetto giuridico del comune.

(25) Quando le modifiche della legge sul controllo dell'inquinamento entrarono in vigore nel luglio 2004, le attività di raccolta dei rifiuti di MiljøXpert Tromsø KF uscirono dal mandato del monopolio legale. Il portafoglio esistente di clienti municipali e di altri clienti pubblici e privati di MiljøXpert Tromsø KF fu quindi aperto alla concorrenza e MiljøXpert Tromsø KF poté competere per nuovi clienti nel mercato ampliato dei «rifiuti commerciali». Sebbene in linea di principio fossero liberi di scegliere i fornitori, tutti i soggetti municipali rimasero con MiljøXpert Tromsø KF, così come molti dei clienti pubblici e privati esistenti.

(26) Nel giugno 2004 il comune istituì Tromsø Miljøpark KF incaricandola della gestione dello sviluppo della zona attualmente nota come Remiks Miljøpark. All'epoca le attività di gestione dei rifiuti nel comune erano distribuite in diverse località, motivo per cui era necessario un consolidamento geografico.

(27) Il piano regolatore della zona in questione era stato adottato dal consiglio comunale già nel 1999 ([46]) e comprendeva la costruzione di un edificio amministrativo e di un fabbricato per l'accettazione e la trasformazione dei rifiuti. I lavori di costruzione iniziarono nella primavera del 2005 e gli impianti furono ufficialmente aperti nel settembre 2006. L'edificio amministrativo fu ultimato nell'agosto 2008 ([47]).

(28) Un'ulteriore ristrutturazione ha avuto luogo nel 2007, quando le attività di MiljøXpert Tromsø KF, Avfallsbehandling Tromsø KF e Renovasjonsetaten furono riunite in un'unica impresa municipale, la Remiks Tromsø KF. Il nuovo ente gestiva quindi tanto i rifiuti domestici quanto le operazioni di mercato relative ai rifiuti commerciali, oltre alla trasformazione dei rifiuti e alle modalità di loro trattamento finale. All'epoca il fabbricato di trasformazione del sito di Miljøpark era pienamente operativo, ma, come indicato in precedenza, l'edificio amministrativo era ancora in costruzione. Di conseguenza il comune mantenne Tromsø Miljøpark KF come soggetto distinto fino al completamento della costruzione.

(29) Una riorganizzazione finale ha avuto luogo nel periodo 2009-2010, quando il comune ha disciolto Tromsø Miljøpark KF e Remiks Tromsø KF e ha istituito la società a responsabilità limitata Remiks Miljøpark AS con le tre controllate Remiks Husholdning AS, Remiks Næring AS e Remiks Produksjon AS, come descritto di seguito. Collettivamente tali soggetti sono denominati «il gruppo Remiks».

2.2.2 *La struttura e le attività del gruppo Remiks*

(30) Al momento della decisione di avvio, **Remiks Miljøpark AS** («Remiks Miljøpark») era il soggetto capogruppo del gruppo Remiks, per il 99,99 % di proprietà del comune e per lo 0,01 % di proprietà del comune di Karlsøy ([48]). L'oggetto sociale era la fornitura di servizi di gestione dei rifiuti nella regione attraverso le controllate.

(31) La funzione principale di Remiks Miljøpark all'interno del gruppo consisteva nel fornire servizi amministrativi condivisi alle sue controllate e nel gestire gli impianti presso il sito di Remiks Miljøpark, dove i soggetti che costituiscono il gruppo Remiks svolgono le attività principali ([49]).

(32) **Remiks Næring** era una controllata al 100 % di Remiks Miljøpark. Si trattava di un soggetto commerciale attivo nel mercato locale della raccolta di rifiuti commerciali, nel quale forniva i suoi servizi tanto a imprese private quanto a enti pubblici ([50]).

(33) Dall'inizio del 2010 al 1º febbraio 2017 Remiks Næring ha fornito servizi di raccolta dei rifiuti ai soggetti e agli enti municipali. Nel complesso, in tale periodo le vendite municipali hanno rappresentato circa il 15 % del fatturato totale annuo di Remiks Næring.

([46]) Piano regolatore n. 1446, datato 9 dicembre 1998 e adottato il 29 settembre 1999.
([47]) Cfr. documento n. 901219.
([48]) La proprietà allo 0,01 % del comune di Karlsøy sembra essere legata all'intenzione di Tromsø e Karlsøy di cooperare nella gestione dei rifiuti, che tuttavia non pare essersi concretizzata - Cfr. lettera del comune di Tromsø del 5.3.2018, documento n. 901147.
([49]) Cfr. lettera del comune di Tromsø del 31 ottobre 2017, documento n. 880582 e statuto del 17 giugno 2009, documento n. 880592.
([50]) Cfr. statuto dell'8 dicembre 2009, documento n. 880592.

(34) **Remiks Husholdning** era una controllata al 100 % di Remiks Miljøpark. La sua funzione principale era quella di gestire i rifiuti domestici per i comuni proprietari conformemente agli obblighi dei comuni ai sensi della legge sul controllo dell'inquinamento ([51]). Nel 2013 l'Autorità ha affermato che i servizi relativi ai rifiuti domestici urbani non sono di natura economica ([52]). Remiks Husholdning era un «soggetto stabilito per legge» che riceveva una remunerazione sulla base del principio del costo pieno di cui al punto (21). Dal 1º febbraio 2017 Remiks Husholdning ha assunto altresì la gestione dei rifiuti commerciali del comune stesso.

(35) **Remiks Produksjon** era una controllata al 100 % di Remiks Miljøpark. Si trattava di un soggetto commerciale attivo nei servizi di trasformazione e trattamento dei rifiuti. Remiks Produksjon si occupava direttamente dell'accettazione, cernita, pretrasformazione e stoccaggio intermedio dei rifiuti nel sito di Miljøpark, ma acquistava servizi di trattamento finale dei rifiuti da altri fornitori «a valle» situati tanto in Norvegia quanto all'estero ([53]).

3 **Le misure oggetto dell'indagine**

3.1 **Misura 1: servizi di raccolta di rifiuti commerciali**

3.1.1 *Contesto*

(36) Come descritto nella sezione 2.2.1, storicamente il comune organizzava le attività di gestione dei rifiuti nell'ambito di imprese municipali. In seguito alla costituzione del gruppo Remiks, Remiks Næring ha assunto la competenza delle attività relative alla raccolta dei rifiuti commerciali, compreso il compito di raccogliere i rifiuti commerciali prodotti dai vari soggetti e dai vari enti municipali ([54]).

(37) Nel periodo di riferimento Remiks Næring offriva tre principali categorie di servizi:

i) servizi a prezzo fisso: vari piani di abbonamento differenziati in base alle dimensioni dei cassonetti (litri), alla frazione di rifiuti e alla frequenza di raccolta, nel contesto dei quali il cliente corrispondeva un prezzo fisso per il cassonetto indipendentemente dal peso effettivo dei rifiuti;

ii) servizi basati sul peso: servizi nel contesto dei quali il cliente pagava in funzione del peso effettivo dei rifiuti raccolti; l'importo finale da pagare dipendeva quindi dai chili della particolare frazione di rifiuti raccolta;

iii) servizio di autoconferimento: servizio ad hoc nel contesto del quale il cliente depositava i rifiuti presso una stazione di raccolta e pagava in base al peso della frazione consegnata.

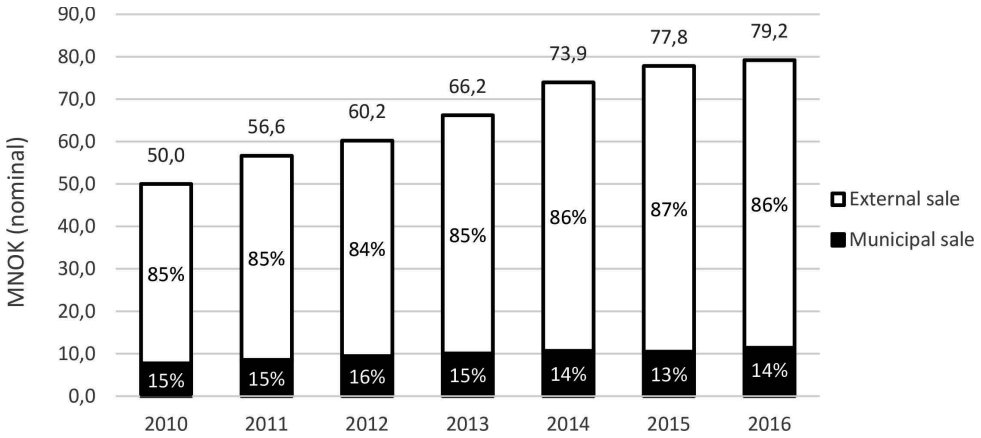
(38) Con il trasferimento dell'attività a Remiks Næring, l'accordo con il comune non è stato rinegoziato né sottoposto a gara d'appalto, in quanto Remiks Næring ha semplicemente continuato a fornire alle varie unità municipali i medesimi servizi della precedente impresa comunale. Di conseguenza il comune e Remiks Næring non hanno mai stipulato un contratto formale per la raccolta di rifiuti commerciali. Le autorità norvegesi hanno piuttosto descritto l'accordo come un «accordo quadro non scritto», nell'ambito del quale ciascuna unità comunale (circa 150 in totale) ([55]) decideva in base alle proprie esigenze, presentava le proprie richieste ed era sottoposta a fatturazione distinta ([56]).

(39) La figura 1 illustra l'andamento delle entrate totali di Remiks Næring nel periodo 2010-2016 e la ripartizione per fonte di entrate. In particolare mostra la quota delle entrate derivanti dalle vendite a clienti privati e pubblici esterni («vendite esterne») e la quota delle entrate connesse alle vendite combinate ai vari soggetti municipali («vendite municipali» o «remunerazione complessiva» versata dal comune).

([51]) Ibidem.
([52]) *Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 91/13/COL, del 27 febbraio 2013, sul finanziamento di imprese di raccolta dei rifiuti,* (decisione n. 91/13/COL).
([53]) Cfr. statuto dell'8 dicembre 2009, documento n. 880592, e lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148.
([54]) Cfr. lettera del comune di Tromsø del 31 ottobre 2017, documento n. 880582, e lettera del comune di Tromsø del 5 marzo 2018, documento n. 90114.
([55]) Cfr. messaggio di posta elettronica del 10 novembre 2017, documento n. 882061.
([56]) Cfr. lettera del comune di Tromsø del 31 ottobre 2017, documento n. 880582 e lettera del comune di Tromsø del 5 marzo 2018, documento n. 901147.

(40) Secondo la figura 1, Remiks Næring ha registrato un aumento nominale del 58 % delle entrate totali durante il periodo specificato (~ 30 milioni di NOK). Le entrate derivanti dalle vendite municipali sono aumentate di circa il 47 % (~ 3,7 milioni di NOK). In media le vendite municipali hanno rappresentato circa il 15 % delle entrate totali di Remiks Næring negli anni in questione (variando tra il 13 % e il 16 %), in calo di circa l'1 % rispetto al 2010.

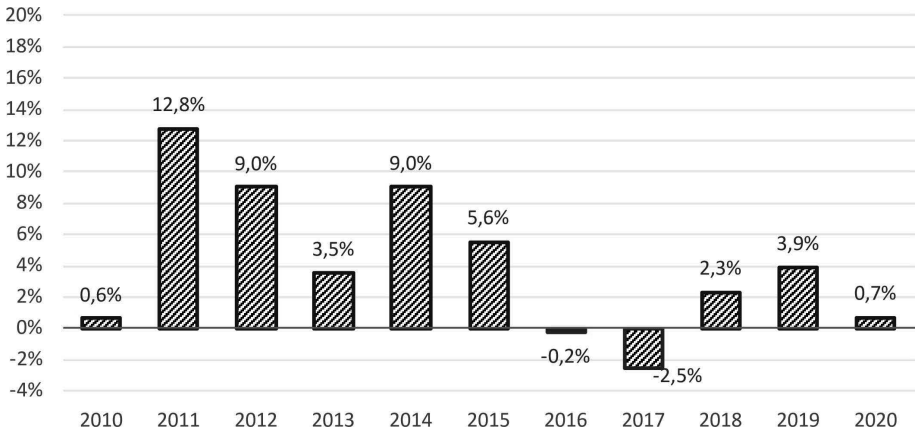
Figura 1: entrate totali di Remiks Næring nel periodo 2010-2016 (in milioni di NOK)



Fonte: relazione annuale di Remiks Næring AS.

(41) La figura 2 illustra l'evoluzione del margine operativo di Remiks Næring nel periodo 2010-2017, quando Remiks Næring prestava servizi per il comune, e l'andamento del margine operativo nel periodo 2018-2020, quando Remiks Næring non prestava più servizi per il comune. Remiks Næring presentava un margine operativo medio del 4,7 % nel periodo 2010-2017 e del 2,3 % nel periodo 2018-2020.

Figura 2: margine operativo lordo di Remiks Næring nel periodo 2010-2020



Fonte: relazione annuale di Remiks Næring AS.

3.1.2 *Motivi che hanno portato all'avvio del procedimento d'indagine formale*

3.1.2.1 Introduzione

(42) Prima della decisione di avvio il denunciante ha sostenuto che, mancando una gara d'appalto pubblica, è probabile che il contratto con Remiks Næring per la raccolta dei rifiuti degli edifici municipali comporti un aiuto di Stato illegale in ragione del «prezzo eccessivo».

(43) Nella comunicazione con l'Autorità il denunciante ha addotto quattro argomentazioni a sostegno della propria asserzione, ossia che: i) un raffronto con l'importo corrisposto dal comune di Bodø indica l'esistenza di un pagamento in eccesso; ii) il comune non ha negoziato prezzi migliori sfruttando la propria posizione di maggiore acquirente nella regione; iii) è stato registrato un notevole aumento della remunerazione corrisposta a Remiks Næring nel periodo 2010-2016; e iv) da un raffronto con i costi sostenuti da Remiks Husholdning per lo svolgimento del medesimo servizio nel 2017 emergono margini considerevoli per le vendite municipali.

3.1.2.2 Comparazione parametrica rispetto al comune di Bodø

(44) Prima della decisione di avvio, il denunciante ha osservato che la remunerazione versata a Remiks Næring nel 2015 era notevolmente superiore al valore di un contratto di servizi di raccolta dei rifiuti concluso tra Retura Iris AS e il comune di Bodø.

(45) Le autorità norvegesi hanno tuttavia sostenuto che le condizioni di mercato e quindi i prezzi variavano notevolmente da una zona all'altra della Norvegia e che vi era anche una differenza in termini di contenuto e qualità del servizio. Effettuare una comparazione parametrica rispetto ai comuni di altre zone era pertanto inadeguato ([57]). Nella decisione di avvio le argomentazioni addotte dalle autorità norvegesi hanno portato l'Autorità a concludere in via preliminare che il comune di Bodø non costituiva un parametro di riferimento adeguato per stabilire le condizioni di mercato a Tromsø ([58]).

3.1.2.3 Comparazione parametrica rispetto ai clienti privati locali

(46) Prima della decisione di avvio, le autorità norvegesi hanno sostenuto che le vendite municipali potevano essere confrontate con vendite analoghe effettuate a clienti esterni pubblici e privati all'interno del medesimo mercato locale al fine di escludere la corresponsione di un «prezzo eccessivo». A tale proposito le autorità norvegesi hanno sottolineato che Remiks Næring offriva i medesimi servizi a soggetti pubblici e privati agli stessi prezzi. Hanno inoltre informato l'Autorità che circa il 60 % delle vendite municipali riguardava acquisti di abbonamenti a «prezzo fisso», che rappresentavano circa il 30 % delle vendite totali di tali servizi da parte di Remiks Næring.

(47) Le autorità norvegesi hanno presentato una panoramica dei servizi a fatturato più elevato (abbonamenti a prezzi fissi e altri servizi), acquistati dai soggetti municipali nel 2015. Dalla panoramica, che rappresenta il 70 % delle vendite municipali totali di quell'anno, è emerso che per tutti i servizi inclusi, tranne quattro, si potevano trovare diversi clienti esterni «corrispondenti» ([59]). Le autorità norvegesi ritenevano probabile che esistessero corrispondenze anche per il restante 30 %, ma hanno spiegato di aver limitato la ricerca ai soli servizi con un fatturato superiore a 50 000 NOK ([60]).

(48) Il denunciante non si è detto tuttavia convinto da tale parametro di riferimento, sostenendo che il comune, in ragione delle sue dimensioni e della sua posizione di grande acquirente, avrebbe potuto negoziare prezzi migliori. Di conseguenza un raffronto con imprese di dimensioni inferiori nella regione non escludeva la corresponsione di un «prezzo eccessivo». Tali raffronti dovrebbero piuttosto essere effettuati facendo riferimento a soggetti aventi una posizione negoziale analoga a quella del comune. Inoltre, sebbene il contratto tra i singoli soggetti municipali e Remiks Næring fosse basato su condizioni analoghe a quelle offerte alle imprese di dimensioni inferiori, il denunciante sosteneva che il comune avrebbe dovuto ottenere condizioni di gran lunga migliori ([61]).

(49) Nel tentativo di dimostrare gli effetti delle trattative, il denunciante ha fornito un esempio di un cliente privato che sembra beneficiare di un'offerta migliore da parte di Remiks Næring dopo essere stato contattato da un concorrente ([62]). Il denunciante ha inoltre osservato che il comune aveva dichiarato, nella corrispondenza con Remiks Næring, che dal punto di vista economico gli sarebbe stato favorevole seguire una procedura di gara, indicando quindi che la remunerazione corrisposta era superiore a quella che sarebbe risultata da una procedura di gara ([63]).

([57]) Cfr. decisione di avvio, punti 57 e 58.
([58]) Cfr. decisione di avvio, punto 59.
([59]) Cfr. lettera di Remiks Næring del 29 settembre 2016, documento n. 821156.
([60]) Ibidem.
([61]) Cfr. ad esempio le osservazioni presentate dal denunciante, documento n. 874324.
([62]) Cfr. allegato IV della lettera del denunciante del 15 dicembre 2012, documento n. 831579.
([63]) Cfr. lettera del denunciante del 15 dicembre 2012, documento n. 831575.

(50) Le autorità norvegesi hanno contestato il fatto che il comune debba essere considerato un soggetto unico in questo contesto. Hanno spiegato che gli enti e i soggetti municipali hanno esigenze diverse, il che rende necessaria la conclusione di accordi distinti. Remiks Næring ha quindi trattato ciascuna unità come un cliente indipendente, fatturando direttamente e separatamente a ciascuna di esse ([64]). Le autorità norvegesi hanno rilevato altresì che, nel periodo d'interesse, diverse unità municipali si erano rivolte, in misura diversa, a Remiks Næring per ordinare modifiche del tipo, della frequenza e della gamma del servizio ([65]).

(51) Nella decisione di avvio l'Autorità non ha tratto la certezza che gli esempi documentati fossero rappresentativi. Ha pertanto invitato le autorità norvegesi a fornire informazioni sulla percentuale di clienti che avevano acquistato servizi comparabili a prezzi analoghi a quelli dei soggetti municipali ([66]).

3.1.2.4 Aumento della remunerazione

(52) Prima della decisione di avvio il denunciante sosteneva che l'aumento della remunerazione corrisposta a Remiks Næring dal 2010 al 2016 indicava il pagamento di un «prezzo eccessivo», in quanto rappresentava un aumento di quasi il 50 % della compensazione nell'arco di sei anni ([67]).

(53) Le autorità norvegesi hanno tuttavia affermato che l'aumento era dovuto principalmente a un'espansione dell'attività municipale nel corso di tale periodo, che ha determinato un aumento della produzione di rifiuti commerciali e, di conseguenza, una maggiore necessità di servizi di raccolta ([68]). Le autorità norvegesi hanno documentato che il numero di abitanti e di dipendenti comunali era aumentato rispettivamente del 9 % e del 19 % ([69]); lo stock di attivi fissi di proprietà comunale era aumentato del 44 % ([70]) e, dal 2010 al 2016, i corrispondenti costi di esercizio di Remiks Næring erano aumentati del 45 % ([71]).

(54) Le autorità norvegesi hanno inoltre spiegato che vi erano stati moderati aumenti di prezzo per i servizi in questione, pari ad alcuni punti percentuali l'anno, per compensare gli aumenti generali dei prezzi e dei costi ([72]). Hanno tuttavia sottolineato che tali adeguamenti si erano applicati anche ai clienti municipali di Remiks Næring e ai suoi clienti esterni pubblici e privati. Le autorità norvegesi hanno documentato un esempio concreto di cliente privato che acquistava il medesimo servizio allo stesso prezzo e aveva sostenuto i medesimi aumenti di prezzo di un'unità municipale nel periodo 2010-2016 ([73]).

(55) Infine le autorità norvegesi hanno sostenuto che Remiks Næring aveva aumentato le entrate totali del 58 % durante il periodo, senza che il pagamento comunale costituisse una quota preponderante delle entrate (~ 15 %) ([74]). Hanno argomentato che tale aumento del fatturato non sarebbe stato possibile in assenza di un'offerta di prezzi competitivi.

(56) Nella decisione di avvio l'Autorità ha espresso dubbi circa il fatto che le informazioni fornite potessero spiegare in misura sufficiente l'aumento dei prezzi e ha invitato le autorità norvegesi a fornire ulteriori informazioni che giustificassero l'aumento della remunerazione ([75]).

3.1.2.5 Raffronto con Remiks Husholdning

(57) Con effetto a decorrere dal 1º febbraio 2017, il comune ha cessato l'accordo con Remiks Næring e ha incaricato Remiks Husholdning della raccolta dei propri rifiuti commerciali. Conformemente al nuovo contratto, i pagamenti a Remiks Husholdning dovrebbero rispecchiare il costo di Remiks Husholdning per la prestazione del servizio (il cosiddetto «prezzo a copertura del costo pieno»).

([64]) Cfr. lettera del comune di Tromsø del 31 ottobre 2017, documento n. 880582.
([65]) Cfr. lettera di Remiks Næring del 30 ottobre 2017, documento n. 880602.
([66]) Cfr. decisione di avvio, punto 62.
([67]) Cfr. decisione di avvio, punto 63.
([68]) Cfr. lettera del comune di Tromsø del 5 marzo 2018, documento n. 901147.
([69]) Cfr. documenti nn. 901171 e 901173.
([70]) Cfr. documento n. 901167.
([71]) Cfr. documento n. 901169.
([72]) Cfr. lettera di Remiks Næring del 30 ottobre 2017, documento n. 880602.
([73]) Cfr. documento n. 901163.
([74]) Cfr. lettera del comune di Tromsø del 5 marzo 2018, documento n. 901147.
([75]) Cfr. decisione di avvio, punto 65.

(58) Prima della decisione di avvio il denunciante aveva rilevato un divario significativo tra la remunerazione versata a Remiks Næring nel 2016 (11,4 milioni di NOK) e il costo iscritto a bilancio da Remiks Husholdning per il 2017 (8,2 milioni di NOK). Da ciò il denunciante ha dedotto che Remiks Næring traeva un margine del 30 % sulle vendite municipali nel 2016, dato notevolmente superiore a quello che riteneva essere l'intervallo di valori normale compreso tra lo 0 % e l'8 % ([76]).

(59) Le autorità norvegesi hanno tuttavia negato che Remiks Næring avesse ottenuto tali margini, sostenendo che l'ipotesi del denunciante relativa alle somiglianze tra i costi non era valida. Al contrario, il costo dell'attività era diminuito quando era subentrata Remiks Husholdning, dato che questa poteva sfruttare le sinergie nel coordinamento dei rifiuti domestici e commerciali. Le autorità norvegesi hanno inoltre sostenuto che la tempistica del raffronto era rilevante, in quanto Remiks Husholdning operava nel 2017 a un livello di massima efficienza e aveva quindi un basso costo di capitale ([77]). Hanno parimenti sostenuto che i servizi forniti erano diversi, il che rendeva inappropriato un raffronto diretto: mentre Remiks Næring forniva servizi a «prezzo fisso», Remiks Husholdning applicava un «prezzo di costo» basato sul peso (cfr. punto (37) per informazioni). I rischi erano quindi diversi in termini di pagamento finale ([78]).

(60) Nella decisione di avvio l'Autorità ha ritenuto di non aver ricevuto una documentazione sufficiente a sostegno delle spiegazioni addotte. L'Autorità ha pertanto invitato le autorità norvegesi a fornire ulteriori informazioni a sostegno delle argomentazioni ([79]).

3.1.3 *Osservazioni delle autorità norvegesi nel corso del procedimento di indagine formale*

3.1.3.1 Comparazione parametrica rispetto ai clienti privati locali

(61) Nel corso del procedimento di indagine formale le autorità norvegesi hanno sostenuto che, nel contesto, il comune non dovrebbe essere considerato un unico grande acquirente ([80]). Hanno spiegato che Remiks Næring operava secondo un «listino prezzi» generale dei servizi regolari offerti, che si applicava a tutti i clienti indipendentemente dalle dimensioni e dal fatto che fossero di proprietà pubblica o privata ([81]). È importante sottolineare che non erano praticati sconti in funzione della quantità sui servizi compresi nel listino prezzi generale.

(62) Le autorità norvegesi hanno spiegato che, poiché le medesime attrezzature e il medesimo personale erano usati per servire contemporaneamente numerosi clienti lungo i percorsi di raccolta, la valutazione individuale dei costi/rischi era meno pertinente. Remiks Næring non fissava quindi i prezzi individualmente per ciascun cliente, ma li stabiliva a livello aggregato sulla base delle condizioni di mercato (andamenti dei costi, innovazione, tendenze del mercato, concorrenza, ecc.). Le autorità norvegesi hanno fornito il listino prezzi, che si applicava a tutti i clienti, per i servizi offerti nel periodo 2014-2018 ([82]).

(63) Al fine di dimostrare che i clienti privati corrispondevano il medesimo prezzo del comune, le autorità norvegesi hanno fornito ulteriori prove del fatto che clienti esterni acquistavano i medesimi servizi dei soggetti municipali agli stessi prezzi, attraverso diversi esempi concreti ([83]) ([84]) ([85]). In particolare le autorità norvegesi hanno presentato una panoramica di sette categorie di servizi venduti tra il 2010 e il 2016, con esempi di clienti tanto municipali quanto esterni. Hanno presentato una panoramica dei clienti per singolo servizio nel 2010 e nel periodo 2014-2016, dalla quale emerge che vi erano diversi clienti esterni «corrispondenti» per quasi tutti i servizi acquistati dal comune. Le

([76]) Cfr. lettera del denunciante del 22 giugno 2017, documento n. 862433, e lettera del denunciante del 13 novembre 2017, documento n. 882172.
([77]) Cfr. lettera del comune di Tromsø del 5 marzo 2018, documento n. 901147.
([78]) Ibidem.
([79]) Cfr. decisione di avvio, punto 70.
([80]) Cfr. lettera di Remiks Næring del 13 febbraio 2020, documento n. 1114892.
([81]) Cfr. lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148.
([82]) Cfr. allegato 3 della lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2023, intitolato *Prices Remiks Næring subscription service*, documento n. 1278144.
([83]) Cfr. allegato 1.1 della lettera delle autorità norvegesi del 17 febbraio 2020, intitolato *Examples of customer services and price increase*, documento n. 1114886.
([84]) Cfr. allegato 1.2 della lettera del 17 febbraio 2020, *Customers per service 2014-2016*, documento n. 1114884.
([85]) Cfr. allegato 1.3 della lettera delle autorità norvegesi del 17 febbraio 2020, intitolato *Customers per service 2010*, documento n. 1114888.

autorità norvegesi hanno chiarito che l'assenza di clienti corrispondenti per alcuni dei servizi non implicava che il cliente esterno avesse corrisposto prezzi diversi. Al contrario la circostanza indicava semplicemente che le autorità norvegesi non avevano individuato clienti di questo tipo che avessero acquistato tali servizi durante il periodo in esame ([86]).

(64) Le autorità norvegesi hanno informato l'Autorità che era pressoché impossibile determinare la percentuale esatta di clienti esterni per ciascun servizio nei sei anni coperti dal periodo, in quanto Remiks Næring non poteva recuperare le informazioni dalla sua banca dati. Hanno spiegato che per documentare la percentuale, come richiesto dall'Autorità, sarebbe stato necessario che Remiks Næring effettuasse indagini manuali su migliaia di fatture. Per portare a termine tale compito, Remiks Næring avrebbe dovuto interrompere l'attività, in quanto sarebbe stato necessario riassegnare tutte le risorse amministrative a quel compito per un periodo prolungato. Tuttavia le autorità norvegesi hanno sottolineato che i campioni forniti all'Autorità non erano stati scelti con l'intento di indurre in errore, ma piuttosto costituivano una selezione rappresentativa ([87]).

(65) Per quanto riguarda il listino prezzi di cui sopra, le autorità norvegesi hanno spiegato che era ritoccato ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e occasionalmente sulla base di un adeguamento discrezionale in caso di aumenti dei costi relativi a fattori produttivi importanti non rilevati dall'indice. Dagli esempi forniti di clienti esterni che corrispondono i medesimi prezzi emerge altresì che sono stati registrati i medesimi aumenti di prezzo dei soggetti municipali per l'acquisto dei medesimi servizi ([88]).

(66) Le autorità norvegesi hanno chiarito che, in alcuni casi, singoli clienti potrebbero essersi rivolti a Remiks Næring per negoziare i prezzi, ma hanno aggiunto che ciò era rilevante in particolare per gli incarichi atipici o una tantum, piuttosto che per le offerte di servizi standardizzate. In ogni caso le autorità norvegesi hanno spiegato che la portata di tali sconti era limitata e che anche i soggetti municipali avevano beneficiato della stessa politica ([89]).

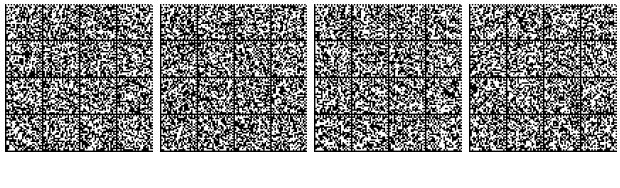
(67) Infine le autorità norvegesi hanno fatto valere che il margine operativo medio di Remiks Næring durante il periodo, pari al 4,59 %, non era eccessivo rispetto ai normali rendimenti del settore ([90]), che secondo quanto sostenuto dal denunciante sono compresi tra lo 0 % e l'8 % (cfr. punto (58)). Le autorità norvegesi hanno inoltre sottolineato che il margine di Remiks Næring rientrava nell'intervallo normale sia prima sia dopo il 2017, quando è cessato l'accordo con il comune, circostanza che indica che i margini sulle vendite municipali non erano superiori a quelli ricavabili dai clienti esterni ([91]).

3.1.3.2 Aumento della remunerazione

(68) Durante l'indagine formale le autorità norvegesi hanno continuato a sostenere che l'aumento dell'attività municipale durante il periodo, e quindi l'aumento dei volumi di rifiuti e del fabbisogno di servizi, spiegava l'aumento della remunerazione complessiva corrisposta ([92]).

(69) Remiks Næring ha confermato di aver effettivamente registrato un aumento del numero di acquisti municipali e della gamma delle attività richieste da tali clienti durante il periodo in questione. Ha inoltre osservato che l'accento posto sulla sostenibilità è aumentato, circostanza che ha determinato una domanda di servizi più complessi da parte dei clienti e il rispetto di prescrizioni normative più rigorose, e di conseguenza costi e prezzi più elevati.

([86]) Cfr. lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148.
([87]) Cfr. entrambe le lettere di Remiks Næring AS del 14 febbraio 2020, documento n. 1114890, e lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148.
([88]) Cfr. allegato 1.1 della lettera delle autorità norvegesi del 17 febbraio 2020, documento n. 1114886.
([89]) Cfr. lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148. Le autorità norvegesi hanno fornito informazioni al riguardo anche in occasione di riunioni con l'Autorità.
([90]) Cfr. lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148.
([91]) Cfr. lettera del comune di Tromsø del 17 febbraio 2020, documento n. 1114906, e lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148.
([92]) Cfr. lettera di Remiks Næring del 13 febbraio 2020, documento n. 1114892.



(70) Le autorità norvegesi hanno tuttavia informato l'Autorità dell'impossibilità di documentare l'esatto andamento dei volumi di rifiuti, in quanto per i servizi a «prezzo fisso» i dati non sono stati registrati, in quanto tali servizi non erano basati sul peso, bensì sul numero e sulle dimensioni dei cassonetti. Per poter disporre di una panoramica del numero di cassonetti acquistati, sarebbe necessario esaminare migliaia di fatture, come indicato al punto (64) ([93]). Le autorità norvegesi hanno rilevato che l'indicatore appropriato sarebbe in ogni caso costituito dai prezzi praticati per i servizi e non dalla remunerazione complessiva in sé. Le autorità norvegesi hanno ribadito che erano stati effettuati adeguamenti annuali dei prezzi, che tuttavia si limitavano alla normale inflazione dei costi e dei prezzi ([94]). Come descritto al punto (63), un aspetto importante è dato dal fatto che dette autorità hanno fornito documentazione da cui emerge che i prezzi pagati dai clienti esterni sono aumentati del medesimo importo.

3.1.3.3 Raffronto con Remiks Husholdning

(71) Nel corso del procedimento di indagine formale, le autorità norvegesi hanno fornito ulteriori prove atte a confutare l'asserzione del denunciante secondo cui il divario rilevato tra la remunerazione corrisposta a Remiks Næring nel 2016 e il costo sostenuto da Remiks Husholdning nel 2017 indica margini elevati sulle vendite municipali.

(72) Inizialmente le autorità norvegesi hanno dimostrato che la gamma dei servizi era sostanzialmente diversa. Mentre il servizio di Remiks Næring consisteva nella raccolta dei rifiuti e nell'accettazione dei rifiuti autoconferiti, Remiks Husholdning si limitava a svolgere il compito di raccolta ([95]). Di conseguenza una parte considerevole delle vendite municipali (~ $^1/_3$) è rimasta presso Remiks Næring anche in seguito alla cessione dell'attività a Remiks Husholdning. Tenuto conto di tale differenza, le autorità norvegesi hanno dimostrato che il divario imputato era del 14 %, valore decisamente inferiore al margine del 30 % asserito dal denunciante ([96]).

(73) Le autorità norvegesi hanno inoltre continuato a confutare l'ipotesi del denunciante secondo cui Remiks Husholdning e Remiks Næring hanno sostenuto i medesimi costi per la prestazione del servizio ([97]).

(74) In primo luogo, le autorità norvegesi hanno sottolineato che i due soggetti non operavano alle stesse condizioni. Remiks Næring, essendo un soggetto commerciale, aveva dovuto operare con una certa sovraccapacità al fine di ottenere nuovi contratti e adeguarsi alle esigenze dei clienti, mentre Remiks Husholdning, in qualità di soggetto stabilito per legge, era stata istituita per fornire a un numero preciso di nuclei familiari un servizio standardizzato e ottimizzato in termini di costi. Inoltre, dato che Remiks Næring operava a condizioni commerciali che comportavano un rischio continuo rispetto a un soggetto che poteva contare su fondi pubblici per coprire i costi, tale impresa doveva tenere conto di tale rischio di costo nella determinazione dei prezzi.

(75) In secondo luogo, le autorità norvegesi hanno ribadito che Remiks Husholdning era in grado di sfruttare sinergie combinando i rifiuti domestici e quelli commerciali. Tromsø è un comune di grandi dimensioni con un insediamento frammentato, nel contesto del quale il centro città si trova su un'isola in posizione centrale, collegata alla terraferma e alle isole circostanti da due ponti e una galleria. Di conseguenza le distanze tra le zone residenziali e quelle commerciali sono grandi. Dato che la maggior parte delle unità municipali si trova in zone residenziali (asili nido, scuole, ecc.), è stato più efficiente combinare la raccolta dei rifiuti domestici e di quelli commerciali municipali piuttosto che combinare i rifiuti commerciali municipali e privati. Dato che Remiks Husholdning effettuava già la raccolta dei rifiuti nelle zone residenziali, le necessarie modifiche dei percorsi sono state minime.

(76) In terzo luogo, le autorità norvegesi hanno spiegato il modo in cui il sistema di cernita ottica di Remiks Husholdning riduceva il numero di viaggi richiesti e quindi il costo del servizio. In assenza di cernita ottica, il cliente deve utilizzare cassonetti diversi per ciascuna frazione di rifiuto e il soggetto che si occupa della raccolta deve effettuare viaggi distinti presso l'ubicazione in questione per raccogliere ciascuna frazione. Ricorrendo alla cernita ottica,

([93]) Cfr. lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148. Le autorità norvegesi hanno fornito informazioni al riguardo anche in occasione di riunioni con l'Autorità.
([94]) Cfr. lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148.
([95]) Cfr. lettera di Remiks Husholdning ricevuta il 17 febbraio 2020, documento n. 11114900.
([96]) Cfr. lettera di Remiks Husholdning ricevuta il 17 febbraio 2020, documento n. 11114900, e allegato 2-2 della lettera delle autorità norvegesi intitolato *Remiks Næring AS omsetning Tromsø commune*, documento n. 1114896.
([97]) Cfr. lettera di Remiks Husholdning ricevuta il 17 febbraio 2020, documento n. 11114900.

invece, i rifiuti sono differenziati in sacchetti colorati, che possono essere smaltiti nello stesso contenitore e raccolti nello stesso viaggio, in quanto un sistema robotico procederà successivamente alla cernita delle singole frazioni. Secondo le autorità norvegesi, all'epoca Remiks Husholdning era l'unico fornitore dotato di tali impianti nel comune. Le autorità norvegesi hanno fornito esempi che illustrano i risparmi sui costi associati alla cernita ottica, con stime delle ore di guida risparmiate per alcune località.

(77) Infine le autorità norvegesi hanno affermato che Remiks Husholdning sosteneva costi inferiori per i veicoli rispetto a quelli di Remiks Næring, in quanto aveva acquistato veicoli di raccolta quando le condizioni valutarie erano favorevoli. Hanno rilevato che, sebbene il valore di mercato dei veicoli fosse elevato, secondo il principio del «prezzo di costo» di Remiks Husholdning il prezzo doveva rispecchiare il costo storico degli attivi in questione.

3.1.4 *Osservazioni del denunciante*

3.1.4.1 Comparazione parametrica rispetto ai clienti privati locali

(78) Per quanto concerne la comparazione parametrica rispetto ai clienti privati esterni di Remiks Næring, il denunciante ha sostenuto che il comune dovrebbe essere considerato come un unico cliente di grandi dimensioni che potrebbe aver tratto vantaggio dalla sua posizione. Il denunciante ha rilevato altresì che per alcuni dei servizi forniti ai soggetti municipali non era stato individuato alcun cliente esterno «corrispondente», circostanza che ha reso difficile sottoporre tali servizi al «test di mercato».

(79) Infine il denunciante ha aggiunto che il margine di profitto di Remiks Næring era diminuito di quasi il 50 % dopo il 2017, quando è cessato l'accordo con il comune ([98]).

3.1.4.2 Aumento della remunerazione

(80) Durante l'indagine formale il denunciante ha continuato a sostenere che l'aumento della remunerazione corrisposta a Remiks Næring implicava un vantaggio. Ha ritenuto che la crescita dei dipendenti comunali e l'inflazione non fossero sufficienti a spiegare l'aumento degli importi pagati ([99]) e ha evidenziato la mancanza di documentazione a sostegno degli aumenti dei volumi di rifiuti ([100]). Ha ritenuto improbabile che aumenti di prezzo comparabili siano stati applicati ai soggetti privati.

3.1.4.3 Raffronto con Remiks Husholdning

(81) Per quanto concerne il raffronto con Remiks Husholdning, il denunciante ha riveduto i calcoli dei costi realizzati da Remiks Husholdning (rispetto a quelli iscritti a bilancio), riscontrando un divario persino maggiore tra la remunerazione di Remiks Næring per il 2016 e il costo di Remiks Husholdning per il 2017. Secondo il nuovo calcolo, Remiks Næring presenta un margine di profitto stimato pari a circa il 65 % sulle vendite municipali nel 2016, livello persino superiore a quello che il denunciante considerava l'intervallo normale compreso tra lo 0 % e l'8 % ([101]).

(82) Il denunciante ha inoltre ritenuto poco plausibile il ragionamento delle autorità norvegesi quanto alle differenze di costo. In primo luogo, ha affermato che una strategia commerciale di sovraccapacità sembra contraria al normale comportamento commerciale. In secondo luogo, ha asserito che circa un terzo dei soggetti municipali disponeva di capacità di cernita ottica già a partire dal 2013 e che non vi è motivo di ritenere che i restanti benefici di tale sistema non fossero già stati sfruttati negli anni successivi. In terzo luogo, ha sostenuto che da una ricerca su Google Maps era emerso che diversi produttori di rifiuti commerciali si trovavano in prossimità dei soggetti municipali utilizzati come esempi dalle autorità norvegesi, il che solleva dubbi circa il relativo valore probatorio. Infine il denunciante ha ritenuto trascurabile il potenziale di risparmio sui costi derivante da sinergie ([102]).

([98]) Cfr. lettera del denunciante del 1° luglio 2022, documento n. 1300165.
([99]) Cfr. lettera del denunciante del 12 agosto 2020, documento n. 1147832.
([100]) Cfr. lettera del denunciante del 1° luglio 2022, documento n. 1300165.
([101]) Cfr. lettera del denunciante del 6 marzo 2020, documento n. 1118791.
([102]) Cfr. lettera del denunciante del 12 agosto 2020, documento n. 1147832.

3.2 **Misura 2: servizi di trasformazione e trattamento dei rifiuti**

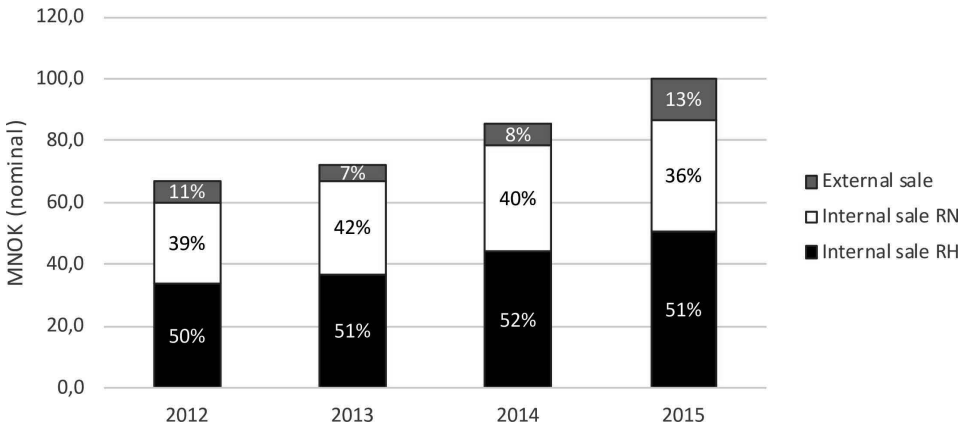
3.2.1 *Contesto*

(83) Come descritto nella sezione 2.2.1, storicamente il comune assicurava la gestione dei «rifiuti domestici» attraverso imprese municipali. A seguito della riorganizzazione e della costituzione del gruppo Remiks nel 2010, Remiks Husholdning ha assunto tale compito. A partire dal 1º febbraio 2017, Remiks Husholdning è stata ulteriormente incaricata di gestire i rifiuti commerciali «propri» del comune, precedentemente gestiti da Remiks Næring.

(84) Con la riorganizzazione nel contesto del gruppo Remiks, le attività di trasformazione dei rifiuti del comune sono state affidate a Remiks Produksjon, compreso il compito di organizzare ulteriormente il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti a valle. Sebbene Remiks Produksjon fosse un soggetto commerciale, le sue entrate derivavano principalmente dalle vendite interne a Remiks Husholdning e Remiks Næring (~ 90 %). I clienti esterni di Remiks Produksjon erano principalmente singoli produttori di grandi dimensioni di rifiuti commerciali.

(85) La figura 3 illustra l'andamento delle entrate totali di Remiks Produksjon nel periodo 2012-2015 e la quota delle entrate derivanti dalle vendite a clienti interni ed esterni.

Figura 3: entrate totali di Remiks Produksjon nel periodo 2012-2015 (in milioni di NOK) ([103])



(86) Durante il processo di gestione dei rifiuti domestici, i rifiuti raccolti da Remiks Husholdning erano trasportati al sito di Miljøpark, dove erano sottoposti a cernita e poi trasferiti a Remiks Produksjon per trasformazione e trattamento ulteriori. Remiks Produksjon gestiva direttamente la raccolta, la trasformazione (cernita, pressatura, macinazione, imballaggio, ecc.) e il deposito intermedio dei rifiuti, ma impiegava fornitori esterni in vari mercati a valle per il trattamento finale dei rifiuti. La corresponsione di importi da Remiks Husholdning a Remiks Produksjon per tali servizi è stata quindi considerata un'«operazione interna», in quanto si trattava di soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

(87) Dalla tabella 1 si può desumere l'andamento dei volumi di rifiuti domestici (tonnellate) consegnati ogni anno da Remiks Husholdning a Remiks Produksjon nel periodo dal 2010 al 2019 ([104]). Dai dati emerge un notevole aumento dei volumi di rifiuti domestici trattati in quel periodo, in particolare del 45 % sull'intero periodo dal 2010 al 2019, con una crescita pari a circa il 15 % tra il 2012 e il 2015.

([103]) Sono presentati soltanto i dati degli anni compresi tra il 2012 e il 2015 dato che il denunciante sostiene che l'aumento della remunerazione tra tali anni suggerisce l'esistenza della corresponsione di un «prezzo eccessivo».

([104]) Cfr. lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148.

Tabella 1

trasformazione dei rifiuti domestici da parte di Remiks Produksjon dal 2010 al 2019

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Volume (in tonnellate)	20 697	22 242	25 949	25 638	28 221	29 900	30 132	29 761	29 793	29 987
Variazione in % rispetto al 2010		7 %	25 %	24 %	36 %	44 %	46 %	44 %	44 %	45 %

3.2.2 *Motivi che hanno portato all'avvio del procedimento d'indagine formale*

(88) Prima della decisione di avvio il denunciante ha sostenuto che Remiks Husholdning acquistava da Remiks Produksjon servizi di trasformazione dei rifiuti a condizioni non di mercato, in quanto l'appalto era stato attribuito senza procedura di gara pubblica ([105]).

(89) Le autorità norvegesi hanno tuttavia replicato che i prezzi interni erano conformi al mercato, in quanto il contratto era stato negoziato conformemente al principio di libera concorrenza imposto dalla legge norvegese sulle società a responsabilità limitata ([106]), articolo 3-9 ([107]). Hanno segnalato all'Autorità di aver usato, in mancanza di parametri di riferimento esterni, i prezzi interni negoziati da Remiks Næring per tale servizio come base per la fissazione dei prezzi, in ragione della similarità dei tipi, volumi e costi di trasformazione dei rifiuti, del carattere commerciale di Remiks Næring e della sua esposizione alla pressione concorrenziale ([108]).

(90) Nella decisione di avvio l'Autorità ha espresso dubbi circa il fatto che un prezzo pagato da un'altra società all'interno del medesimo gruppo possa fungere da parametro di riferimento per il prezzo di mercato. Ha quindi invitato le autorità norvegesi a fornire la documentazione attestante che il prezzo corrisposto a Remiks Produksjon era in linea con le normali condizioni di mercato ([109]).

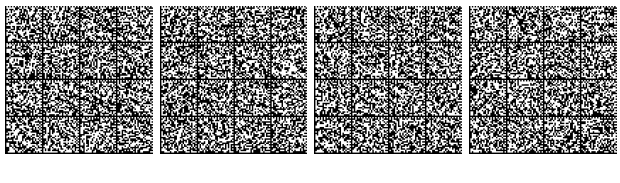
3.2.3 *Osservazioni delle autorità norvegesi nel corso del procedimento di indagine formale*

3.2.3.1 Comparazione parametrica interna

(91) Nel corso dell'indagine formale le autorità norvegesi hanno sostenuto che il denunciante non aveva formulato alcuna asserzione diretta né addotto alcun esempio o prova di eventuali pagamenti in eccesso presenti nel contratto stipulato da Remiks Husholdning con Remiks Produksjon e che non vi era quindi nulla da confutare ([110]). Hanno pertanto ribadito che l'accordo è stato concluso al termine di trattative commerciali vere e proprie e che nessun revisore contabile aveva rilevato irregolarità in merito a tali operazioni interne ([111]).

(92) Le autorità norvegesi hanno rilevato che i mercati dei rifiuti sono delimitati dall'aspetto geografico, in quanto la distanza dall'impianto di trasformazione dei rifiuti è per il cliente determinante ai fini della scelta del fornitore. Hanno inoltre asserito che nella regione non esiste alcun fornitore alternativo equivalente a Remiks Produksjon. Ad esempio Remiks Produksjon è l'unico fornitore a offrire un servizio di «gestione a 360°» capace di trattare carta, rifiuti alimentari, gesso, ecc. tramite cernita ottica. Di conseguenza Remiks Husholdning non ha potuto raccogliere offerte e confrontare i prezzi, con conseguente impossibilità d'individuare un soggetto di riferimento esterno ([112]).

([105]) Cfr. decisione di avvio, punto 74.
([106]) *Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)*, LOV-1997-06-13-44.
([107]) Cfr. decisione di avvio, punto 75.
([108]) Cfr. lettera del comune di Tromsø del 5 marzo 2018, documento n. 901147.
([109]) Cfr. decisione di avvio, punto 77.
([110]) Cfr. lettera di Remiks Husholdning ricevuta il 17 febbraio 2020, documento n. 1114908.
([111]) Ibidem.
([112]) Cfr. lettera di Remiks Husholdning ricevuta il 17 febbraio 2020, documento n. 1114908.



(93) Le autorità norvegesi hanno spiegato che i costi di trasformazione variano a seconda delle zone e dei fornitori, per motivi quali le differenze infrastrutturali, le economie di scala, le norme sociali e ambientali, la tecnologia, la disponibilità di impianti di trattamento a valle e la distanza da tali impianti. La comparazione parametrica rispetto ai prezzi praticati in altre zone risulta quindi inopportuna ([113]).

(94) In considerazione della situazione, le autorità norvegesi hanno sostenuto che Remiks Næring è un parametro di riferimento adeguato. Remiks Næring ha acquistato i medesimi servizi da Remiks Produksjon, i volumi di rifiuti erano comparabili e i costi di trasformazione dei rifiuti domestici e commerciali erano analoghi.

(95) Le autorità norvegesi hanno argomentato che, in quanto operatore commerciale che offriva servizi in un mercato soggetto a concorrenza, Remiks Næring era incentivata a negoziare prezzi interni concorrenziali. Se Remiks Næring avesse accettato di corrispondere prezzi eccessivi, il costo elevato avrebbe dovuto a sua volta rispecchiarsi sui prezzi dei suoi servizi, circostanza che avrebbe spinto i clienti a rivolgersi a concorrenti, causando una perdita di quote di mercato per Remiks Næring ([114]). Secondo le autorità norvegesi, tali effetti non si sono concretizzati, il che indica che né Remiks Næring né Remiks Husholdning hanno corrisposto «un prezzo eccessivo» a Remiks Produksjon.

(96) Le autorità norvegesi hanno inoltre spiegato che il contratto stipulato tra Remiks Husholdning e Remiks Produksjon che formalizzava i termini dell'accordo conteneva un allegato in cui figuravano i «prezzi unitari» per le varie frazioni di rifiuti ([115]). Ogni frazione richiede metodi di trasformazione e iter di trattamento distinti e ha quindi un prezzo diverso associato alla gestione. Il pagamento finale effettuato da Remiks Husholdning dipendeva quindi dalla composizione e dal peso dei rifiuti conferiti a Remiks Produksjon per trasformazione.

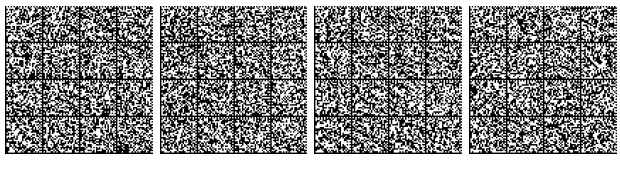
(97) Le autorità norvegesi hanno informato l'Autorità che il contratto comprendeva un meccanismo di fissazione dei prezzi adeguabile, ai sensi del quale i prezzi sarebbero stati soggetti a adeguamenti annuali a seguito di trattative al fine di rispecchiare gli andamenti del mercato. Hanno altresì chiarito che, in mancanza di accordo, il prezzo sarebbe stato adeguato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo o di aumenti documentati dei costi da questo non rilevati, a condizione che tali aumenti sfuggissero al controllo di Remiks Produksjon ([116]). Le autorità norvegesi hanno ribadito che Remiks Produksjon effettua soltanto una parte limitata della procedura di trasformazione dei rifiuti, in quanto acquista servizi di ulteriore trattamento da operatori nei mercati a valle, nei quali i prezzi sono volatili ([117]).

(98) Infine le autorità norvegesi hanno fatto riferimento ai risultati di Remiks Produksjon e Remiks Næring, sostenendo che nessuna delle due società presentava margini anomali negli anni in esame. Hanno argomentato che se Remiks Næring (e quindi Remiks Husholdning) avesse pagato prezzi eccessivi, Remiks Produksjon avrebbe registrato profitti straordinari. A loro parere questo non è suffragato dai conti, da cui risulta che il margine operativo medio di Remiks Produksjon era pari a circa il 6 % nel periodo 2010-2020 ([118]).

(99) Le autorità norvegesi hanno riconosciuto di non disporre di dati specifici sui margini normali per i servizi di trasformazione dei rifiuti, in quanto le informazioni accessibili pubblicamente sono limitate ed è difficile stabilire se le società operino esclusivamente in tali servizi.

(100) In linea generale hanno tuttavia ipotizzato che i margini operativi del settore siano elevati, in quanto la trasformazione dei rifiuti è un'attività ad alta intensità di capitale con notevoli esigenze di investimento. Hanno rilevato che nel periodo 2010-2020 il gestore locale di rifiuti Perpetuum Circuli AS presentava un margine operativo medio del 37 % ed era attivo nel settore del «trattamento di rifiuti non pericolosi». Sebbene non considerino necessariamente il dato rappresentativo, lo ritengono indicativo di un settore a margine elevato ([119]).

([113]) Cfr. lettera di Remiks Husholdning ricevuta il 17 febbraio 2020, documento n. 1114908, e lettera delle autorità norvegesi del 27 febbraio 2017, documento n. 844196.
([114]) Cfr. lettera di Remiks Husholdning ricevuta il 17 febbraio 2020, documento n. 1114908, e lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148.
([115]) Cfr. lettera di Remiks Husholdning ricevuta il 17 febbraio 2020, documento n. 1114908.
([116]) Cfr. lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148.
([117]) Cfr. lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148.
([118]) Ibidem.
([119]) Ibidem.



3.2.3.2 Aumento della remunerazione

(101) In seguito alla decisione di avvio il denunciante ha sostenuto che un aumento rilevato della remunerazione versata a Remiks Produksjon nel periodo 2012-2015 suggerisce che Remiks Husholning avesse corrisposto «un prezzo eccessivo» ([120]) (cfr. sezione 3.2.4.2).

(102) Le autorità norvegesi hanno tuttavia asserito che un aumento dei pagamenti non implica di per sé un aiuto di Stato illegale. Hanno sottolineato che tutti gli adeguamenti dei prezzi sono stati basati sugli aumenti dei costi registrati da Remiks Produksjon, quali le variazioni dei prezzi dei servizi di trattamento a valle, le tasse sui rifiuti e sull'incenerimento e l'aumento dei costi associati a una migliore offerta di servizi durante periodo d'interesse (ad esempio orari di apertura prolungati e un nuovo centro di riciclaggio) ([121]).

(103) Le autorità norvegesi hanno spiegato che il contratto stipulato tra Remiks Husholdning e Remiks Produksjon era basato su prezzi unitari. Di conseguenza, qualora si fosse verificato un aumento dei volumi di rifiuti conferiti per la trasformazione, il pagamento totale da parte di Remiks Husholdning sarebbe aumentato di conseguenza. Hanno ribadito che l'aumento della remunerazione era dovuto principalmente a un aumento dei volumi di rifiuti, dato che nel corso del periodo in esame il numero di abitanti dei comuni era aumentato ([122]).

(104) Le autorità norvegesi hanno sottolineato che la quota di Remiks Husholdning sul lavoro fatturabile totale di Remiks Produksjon è rimasta costante durante il periodo in esame (~ 50 %). Hanno argomentato che, se l'aumento del fatturato totale fosse derivato semplicemente da «pagamenti in eccesso» da parte di Remiks Husholdning, la quota di Remiks Produksjon del lavoro fatturabile generata da Remiks Husholdning sarebbe aumentata nel corso del periodo in esame ([123]).

(105) Infine le autorità norvegesi hanno ritenuto che il periodo 2012-2015 fosse «selezionato appositamente» per corroborare l'argomentazione del denunciante, in quanto l'aumento annuo a partire dal 2015 non era paragonabile a quello registrato durante il periodo selezionato ([124]) ([125]).

3.2.4 *Osservazioni del denunciante*

3.2.4.1 Comparazione parametrica interna

(106) Nel corso del procedimento di indagine formale il denunciante ha ritenuto che la comparazione parametrica interna con Remiks Næring fosse inadeguata e ha affermato che Remiks Næring non offriva gli stessi servizi di Remiks Produksjon e che Remiks Produksjon era un prestatore di servizi nei confronti di Remiks Næring ([126]).

(107) Il denunciante ha contestato l'argomentazione delle autorità norvegesi secondo cui i normali margini di profitto indicano una fissazione dei prezzi interna conforme al mercato, in quanto la sovracompensazione su un contratto può essere utilizzata per offrire prezzi inferiori a quelli di mercato ad altri clienti ([127]).

(108) Per quanto riguarda il margine del 37 % conseguito da Perpetuum Circuli AS, cui fanno riferimento le autorità norvegesi, il denunciante ha asserito che tale società gestiva una discarica a Balsfjord ed era autorizzata a smaltire rifiuti ordinari e inerti, terre inquinate e rifiuti pericolosi, servizi non analoghi a quelli offerti da Remiks Produksjon. Come parametro di riferimento alternativo, il denunciante ha suggerito Perpetuum Mobile AS, operatore locale che offre servizi tanto di raccolta quanto di trasformazione dei rifiuti e che ha subito perdite in sette degli ultimi dodici anni di attività (2010-2021) ([128]).

([120]) Cfr. lettera del denunciante del 6 marzo 2020, documento n. 1118791.
([121]) Cfr. lettera di Remiks Husholdning del 7 aprile 2020, documento n. 1126335.
([122]) Ibidem.
([123]) Cfr. lettera di Remiks Husholdning del 7 aprile 2020, documento n. 1126335.
([124]) Per ragioni di completezza l'Autorità ha appurato che l'andamento negli anni successivi non indica una tendenza analoga al rialzo.
([125]) Cfr. lettera di Remiks Husholdning del 7 aprile 2020, documento n. 1126335.
([126]) Cfr. lettera del denunciante del 12 agosto 2020, documento n. 1147832.
([127]) Ibidem.
([128]) Cfr. lettera del denunciante del 1º luglio 2022, documento n. 1300165.

3.2.4.2 Aumento della remunerazione

(109) Come indicato in precedenza, il denunciante ha fatto riferimento a un aumento del 50 % della remunerazione versata da Remiks Husholdning a Remiks Produksjon tra il 2012 e il 2015 ([129]), che a suo avviso non può essere spiegato esclusivamente dall'aumento del 15 % dei volumi di rifiuti domestici e dall'inflazione ([130]). Ha precisato che non vi era alcuna tassa sui rifiuti o sull'incenerimento, come invece sostenuto dalle autorità norvegesi ([131]), e che Remiks Produksjon avrebbe dovuto documentare i presunti aumenti dei costi a valle.

3.3 **Misura 3: la capitalizzazione del gruppo Remiks**

3.3.1 *Contesto*

(110) Come indicato nella sezione 2.2.1, nel 2004 il comune ha istituito ([132]) Tromsø Miljøpark KF per la gestione dello sviluppo di «Miljøpark», zona industriale di circa 100 000 m² all'estremità settentrionale di Tromsøya. L'obiettivo iniziale del progetto era quello di riunire le attività di gestione dei rifiuti in un unico sito, accogliendo tanto le attività proprie del comune quanto gli operatori privati ([133]).

(111) Il mandato conferito a Tromsø Miljøpark KF nel 2004 comprendeva la costruzione di un impianto di accettazione e trasformazione dei rifiuti, noto come «fabbricato di produzione», unitamente a un edificio amministrativo. I lavori di costruzione sono iniziati nel 2005 e gli impianti sono diventati operativi nel 2006. Nel 2007 il comune ha inoltre istituito Remiks Tromsø KF per riunire in un unico soggetto le attività di gestione dei rifiuti del comune. Le principali attività del nuovo soggetto erano ubicate presso il sito di Miljøpark, dove disponeva del fabbricato di produzione e dell'edificio di amministrazione concessogli in locazione finanziaria da Tromsø Miljøpark KF.

(112) Come indicato al punto (29), nel 2009-2010 il comune ha infine dissolto sia Tromsø Miljøpark KF sia Remiks Tromsø KF per costituire Remiks Miljøpark AS, società a responsabilità limitata che a sua volta ha successivamente costituito le tre controllate Remiks Husholdning, Remiks Næring e Remiks Produksjon. Il processo che porta a tale configurazione è descritto più avanti.

3.3.1.1 Il documento preparatorio ([134]) del 29 aprile 2009

(113) Il documento preparatorio del 29 aprile 2009, intitolato *Organizzazione futura di Remiks* ([135]), è stato elaborato in vista della riunione del consiglio comunale del 17 giugno 2009.

(114) Esaminate le opzioni disponibili per la riorganizzazione, il documento ha raccomandato una forma giuridica a responsabilità limitata e una struttura di «gruppo» con un soggetto capogruppo e due o più società controllate. La raccomandazione è stata motivata dalla necessità di stabilire una netta separazione tra le attività del comune di gestione dei rifiuti orientata al mercato e il suo mandato di monopolio in relazione ai rifiuti domestici. La nuova struttura è stata altresì ritenuta più idonea a conseguire l'efficienza operativa.

(115) Detto documento ha proposto che, quando Tromsø Miljøpark KF avesse cessato di esistere, Remiks Miljøpark AS sarebbe assurta a capogruppo e avrebbe assunto il ruolo di «gestore immobiliare» degli impianti presso il sito di Miljøpark, acquisendo la competenza dell'ulteriore sviluppo della zona e della locazione finanziaria degli impianti presso il sito. Di conseguenza, nell'ambito della riorganizzazione raccomandata è stato necessario determinare un «bilancio di apertura» e il livello iniziale di capitalizzazione del nuovo Remiks Miljøpark.

([129]) Cfr. lettera del denunciante del 6 marzo 2020, documento n. 1118791, e relazione di audit, documento n. 1118793.
([130]) Cfr. lettera del denunciante del 1º luglio 2022, documento n. 1300165.
([131]) Cfr. lettera del denunciante del 12 agosto 2020, documento n. 1147832.
([132]) Le decisioni relative alla creazione di imprese municipali o di altre società sono adottate dal consiglio comunale, il più alto organo decisionale del comune.
([133]) Cfr. documento preparatorio del 29 aprile 2009, documento n. 901215.
([134]) Un «documento preparatorio» è un documento formale che presenta un caso specifico da esaminare durante le riunioni del consiglio. Il documento fornisce informazioni di base, analisi e raccomandazioni per orientare il processo decisionale ed è preparato dall'amministrazione.
([135]) Cfr. documento preparatorio del 29 aprile 2009, documento n. 901215, intitolato in norvegese *Fremtidig organisering av Remiks*.

(116) Il documento ha suggerito una prima fase di cessione degli spazi di Tromsø Miljøpark KF alla nuova società Remiks Miljøpark AS e di esamine ulteriore degli appezzamenti adeguati per determinati piani di espansione. All'epoca vi era incertezza circa l'esatta dimensione e l'esatto valore degli appezzamenti necessari a tal fine. Successivamente, a seguito di ulteriori misure preparatorie, il documento ha suggerito di sciogliere Remiks Tromsø KF e di cederne gli spazi a Remiks Miljøpark AS, che avrebbe costituito due o più controllate per le operazioni di raccolta e trasformazione dei rifiuti, nel contesto delle quali le attività relative al mandato di monopolio sarebbero state assegnate a un soggetto distinto.

(117) Nel corso della successiva riunione del consiglio del 17 giugno 2009, il consiglio comunale ha dato seguito alla raccomandazione ([136]). Il 1º settembre 2009 il comune ha quindi costituito Remiks Miljøpark AS ([137]), la quale l'8 dicembre 2009 ha costituito tre controllate ([138]). All'epoca tutti i soggetti hanno ricevuto il capitale minimo necessario per la costituzione. È importante sottolineare che Remiks Husholdning avrebbe operato in veste di «soggetto stabilito per legge» dedicato alla gestione del mandato di monopolio legale concernente i rifiuti domestici ([139]).

(118) Il comune ha inoltre incaricato Byggtakst Nord AS («Byggtakst»), soggetto valutatore indipendente, di determinare il valore della proprietà associata ai fabbricati presso il sito di Miljøpark. Secondo la stima del 3 gennaio 2010, l'appezzamento specificato, che si estende su circa 466 000 m^2, aveva un valore di mercato di 42,6 milioni di NOK ([140]).

(119) Byggtakst ha osservato che era improbabile che l'appezzamento presentasse un ulteriore potenziale di sviluppo, in quanto le parti livellate erano state completamente sviluppate e i fabbricati erano operativi. Byggtakst ha inoltre confermato che la stima era stata effettuata conformemente al capitolo 18B, punto 2.2, lettera a), degli orientamenti relativi agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità («orientamenti dell'Autorità sulla vendita di terreni») ([141]).

3.3.1.2 Il documento preparatorio dell'11 giugno 2010

(120) Il documento preparatorio dell'11 giugno 2010 intitolato *Remiks - iniezione di capitale* ([142]) è stato elaborato in vista della riunione del consiglio comunale del 23 giugno 2010.

(121) Nel documento l'amministrazione ha proposto un piano di capitalizzazione in due fasi. Nella «prima fase» iniziale gli spazi di Tromsø Miljøpark KF sarebbero stati ceduti a Remiks Miljøpark, compresi i fabbricati presenti sul sito oltre all'appezzamento di terreno su cui poggiano stimato da Byggtaks. Nella «seconda fase», un'ulteriore parte della proprietà sarebbe stata ceduta a Remiks Miljøpark come ulteriore contributo in natura.

(122) Il documento preparatorio ha sottolineato l'importanza di rispettare il principio dell'investitore in economia di mercato ai sensi delle norme SEE in materia di aiuti di Stato. A tale proposito l'amministrazione comunale ha formulato le considerazioni riportate qui di seguito.

(123) In primo luogo, la prospettiva di un rendimento del capitale basato sul mercato dovrebbe essere analizzata tenendo conto della ripartizione di tale capitale tra le attività soggette a mandato stabilito per legge e le operazioni commerciali. Poiché una delle controllate avrebbe operato soltanto nel contesto del mandato di monopolio regolamentato sulla base del «principio del costo pieno», i dividendi infragruppo sarebbero stati limitati ai soggetti attivi nel contesto delle operazioni commerciali. Allo stesso tempo, dato che una delle controllate operava nell'ambito del mandato di monopolio, il rischio degli investimenti sarebbe stato in qualche misura ridotto. Al riguardo il documento ha indicato che soltanto il 40 % delle attività del gruppo era esposto al mercato, mentre il 60 % riguardava il mandato di monopolio.

([136]) Cfr. verbale del consiglio comunale del 17 giugno 2009, documento n. 880590. Le decisioni del consiglio costituiscono l'esito della votazione in sede di riunione del consiglio e rappresentano la posizione ufficiale del comune.
([137]) Cfr. documenti costitutivi di Remiks Miljøpark AS, documenti nn. 901203 e 880592.
([138]) Cfr. documenti costitutivi di Remiks Næring, Remiks Husholdning e Remiks Produksjon, documento n. 880592.
([139]) Cfr. statuto di Remiks Husholdning, documento n. 880592.
([140]) Cfr. stima di Byggetakst Nord AS, documento n. 901213, intitolato in norvegese *Verditakst for tomt på Skattøra til Remixanlegget*.
([141]) Cfr. decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 275/99/COL, del 17 novembre 1999, che introduce orientamenti relativi agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità e apporta la ventesima modifica alle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (GU L 137 dell'8.6.2000, pag. 28 e supplemento SEE n. 26 dell'8.6.2000, pag. 19).
([142]) Cfr. documento preparatorio dell'11 giugno 2010, documento n. 901219, intitolato in norvegese *Remiks Miljøpark AS – Innskudd egenkaptial*.

(124) In secondo luogo, il requisito del rendimento era legato alle prospettive di distribuzione di dividendi. A tale proposito un obiettivo fondamentale della riunione delle attività era quello di sfruttare le sinergie attraverso la co-ubicazione e il coordinamento dei rifiuti domestici e commerciali. Sebbene l'impianto di trasformazione fosse stato costruito principalmente per la gestione dei rifiuti domestici, la gestione dei rifiuti commerciali negli stessi impianti avrebbe contribuito in modo significativo alle entrate e alla riduzione dei costi di trasformazione per singola tonnellata.

(125) Infine il documento ha ritenuto pertinente determinare la quota di fondi propri adeguata per soddisfare le prescrizioni minime per le operazioni, tenendo conto del livello di capitale proprio che, in una situazione analoga, un investitore privato avrebbe impegnato in tale attività. In considerazione delle cessioni previste, la quota di fondi propri del gruppo e del soggetto capogruppo avrebbe dovuto essere rispettivamente pari all'11 % e al 20,7 %. Tale livello è stato considerato in linea con il principio dell'investitore in economia di mercato, in quanto è stato ritenuto che una quota di fondi propri inferiore al 30 % non comportasse una «sovracapitalizzazione».

(126) Nel corso della successiva riunione del 23 giugno 2010 ([143]) il consiglio comunale ha approvato le operazioni proposte, che si applicavano retroattivamente in quanto il gruppo aveva già iniziato le attività. In seguito alla «prima fase» il valore totale dei fondi propri ammontava a 40 milioni di NOK, convertiti in capitale sociale e sovrapprezzo delle azioni.

(127) Nel novembre 2010 il comune ha incaricato Byggtakst di stimare il valore del terreno previsto per la «seconda fase» del piano di capitalizzazione di Remiks Miljøpark. L'appezzamento faceva parte del piano regolatore di Miljøpark, ma non era ancora stato sviluppato o utilizzato per attività di gestione dei rifiuti. Secondo la stima del 12 gennaio 2011, l'appezzamento si estendeva su una superficie di circa 33 000 m^2 e aveva un valore di 39,6 milioni di NOK ([144]). Byggtakst ha affermato che la stima era stata effettuata conformemente al capitolo 18B, punto 2.2, lettera a), degli orientamenti dell'Autorità sulla vendita di terreni.

3.3.1.3 Il documento preparatorio dell'11 aprile 2012

(128) Secondo il documento preparatorio dell'11 aprile 2012 ([145]), elaborato in vista del consiglio comunale del 19 giugno 2012, era necessario un appezzamento supplementare di terreno per sviluppare ulteriormente le attività di gestione dei rifiuti di Remiks Miljøpark e per rifinanziare i prestiti connessi al finanziamento dei fabbricati.

(129) Secondo il documento preparatorio, il comune si era accorto che il valore del terreno ceduto nel 2010 era stato indicato in modo errato nella contabilità, in quanto il comune aveva frainteso il presupposto della stima. Tenendo conto dei costi infrastrutturali, il documento proponeva di adeguare il valore a 38,8 milioni di NOK.

(130) Il documento preparatorio sottolineava altresì l'importanza di rispettare il principio dell'investitore in economia di mercato. A tale proposito il Comune ha formulato le considerazioni che seguono.

(131) In primo luogo, con il contributo previsto e il valore corretto del primo appezzamento, la quota di fondi propri del gruppo era pari al 26,3 %. Tale quota non è da considerarsi anomala in quanto rispecchia la media delle società comparabili del settore.

(132) In secondo luogo, il documento ha considerato il livello di rendimento da richiedersi. Sulla base di alcune ipotesi riguardanti gli interessi privi di rischio, l'inflazione, l'aliquota d'imposta, il rischio di mercato e il premio per l'illiquidità, il tasso di rendimento necessario è stato stimato al 9 %. Tuttavia diverse ipotesi richiedevano un'ulteriore valutazione, ad esempio l'eventualità che il tasso privo di rischio dovesse essere inferiore, considerando i tassi più bassi previsti. Inoltre erano disponibili pochi parametri di riferimento per l'accertamento del premio per il rischio. Infine sarebbe stato opportuno valutare il premio per la liquidità, considerando che si trattava di un investimento a lungo termine.

([143]) Cfr. verbale del consiglio comunale del 23 giugno 2010, documento n. 901189.
([144]) Cfr. perizia di Byggetakst Nord AS, documento n. 901181, intitolato in norvegese *Verditakst for tomt g.nr. 125 B.nr 2 på Skattøra.*
([145]) Cfr. documento preparatorio dell'11 aprile 2012, documento n. 901183.

(133) In terzo luogo, per quanto concerne le prospettive finanziarie delle attività e l'eventualità che i fondi proprio contribuissero a un aumento di reddito come richiesto dal principio dell'investitore in economia di mercato, il documento ha affermato che l'appezzamento supplementare era necessario per promuovere le operazioni; il gruppo Remiks era in fase di crescita, si era impegnato in un programma di sviluppo aziendale e aveva esaminato attivamente ulteriori possibilità di sviluppo della proprietà, compresi piani per trasferire da Tromsdalen al sito le attività di trasformazione dei rifiuti e per collaborare con partner regionali alla creazione di un impianto di trattamento dei rifiuti. Tali iniziative erano previste per migliorare l'efficienza operativa e generare entrate supplementari a partire dai rifiuti riciclabili, circostanza che avrebbe portato in ultima analisi a un miglioramento dei risultati finanziari.

(134) Infine il documento è tornato sulla questione dell'opportunità di applicare il requisito del rendimento proposto all'intero investimento o di limitarlo invece al 40 % di tale importo, considerando che il 60 % del fatturato del gruppo riguardasse l'attività di smaltimento dei rifiuti domestici che non consentiva il versamento di rendimenti o dividendi basati sul mercato.

(135) Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il documento è sfociato nella raccomandazione di effettuare un'ulteriore valutazione del requisito di rendimento, fornire la documentazione sulla parte del capitale investito da destinare alle attività commerciali e effettuare una valutazione economica delle prospettive di rendimento.

(136) La successiva riunione del consiglio comunale tenutasi il 19 giugno 2012 ([146]) ha autorizzato l'ulteriore cessione a Remiks Miljøpark e la rettifica dei conti. Con il contributo aggiuntivo in natura e il valore corretto del primo appezzamento, i fondi propri totali investiti dal comune nel gruppo ammontavano a 102,5 milioni di NOK.

Tabella 2

Investimenti

Capitale sociale iniziale e sovrapprezzo delle azioni al momento della costituzione	NOK	195 000
Capitale netto trasferito dalle imprese municipali	NOK	23 578 814
Cessione di terreni dal comune (primo appezzamento)	NOK	38 779 906
Cessione di terreni dal comune (secondo appezzamento)	NOK	39 600 000
Capitale versato totale	**NOK**	**102 153 720**

3.3.2 *Motivi che hanno portato all'avvio del procedimento d'indagine formale*

(137) Prima della decisione di avvio il denunciante aveva espresso preoccupazioni in merito alla capitalizzazione iniziale del 2010 di Remiks Miljøpark, mettendo in dubbio il rispetto del principio dell'investitore in economia di mercato. In particolare ha ritenuto che il comune non avesse presentato alcuna documentazione attestante che il saldo di apertura del nuovo soggetto era stato fissato conformemente a tale principio né alcuna documentazione attestante che il comune aveva richiesto un normale rendimento del capitale investito ([147]).

(138) Il denunciante ha osservato che il requisito di rendimento del 9 % deciso nel 2012 sembrava essere stato stabilito secondo un'ipotesi di ripartizione 40/60 tra attività commerciali e non commerciali del gruppo. Tuttavia, poiché tale rapporto si era spostato negli anni successivi e nel 2016 il 58 % delle entrate derivava da attività commerciali, la premessa per la determinazione del tasso di rendimento era cambiata. Il comune avrebbe quindi dovuto adeguare di conseguenza il requisito; in caso contrario il comune non avrebbe richiesto un rendimento sufficiente ([148]).

([146]) Cfr. verbale del consiglio comunale, documento n. 901175.
([147]) Cfr. lettera del denunciante del 31 gennaio 2018, documento n. 895954.
([148]) Cfr. lettera del denunciante del 22 maggio 2018, documento n. 914528.

(139) Nella decisione di avvio l'Autorità ha ricordato che il rispetto del criterio dell'operatore in un'economia di mercato deve essere esaminato ex ante, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento della decisione sulle operazioni. La questione era quindi se, sulla base delle informazioni disponibili al momento, l'operatore di mercato razionale, con caratteristiche analoghe a quelle del comune, avrebbe effettuato le operazioni in questione ([149]).

(140) Per quanto concerne la serie iniziale di cessioni del 2010, l'Autorità ha osservato che il documento preparatorio, redatto prima della decisione del consiglio comunale, sottolineava l'importanza di rispettare il criterio dell'operatore in un'economia di mercato. Tuttavia l'Autorità ha ritenuto che non fosse chiaro in che modo il comune avesse infine garantito tale conformità. L'Autorità ha pertanto invitato le autorità norvegesi a fornire ulteriori informazioni in proposito.

(141) Per quanto concerne la cessione dell'appezzamento del 2012 e la rettifica di valore, l'Autorità ha rilevato che il consiglio comunale aveva stabilito un requisito di rendimento del 9 %, ma che la decisione mancava di motivazioni economiche che giustificassero l'adeguatezza di tale tasso. Inoltre il documento preparatorio, che sottolineava la necessità di rispettare il criterio dell'operatore in un'economia di mercato, includeva una disamina circa l'eventuale pertinenza della ripartizione 40/60. Tuttavia il documento non sembra giungere a una conclusione. L'Autorità ha pertanto invitato le autorità norvegesi a fornire ulteriore documentazione e ad approfondire le basi per la determinazione del tasso di rendimento e il rispetto del criterio dell'operatore in un'economia di mercato.

3.3.3 *Osservazioni delle autorità norvegesi nel corso del procedimento di indagine formale*

(142) Nel corso del procedimento di indagine formale le autorità norvegesi hanno fornito documentazione attestante le modalità di determinazione del requisito di rendimento del 9 % e hanno presentato osservazioni in merito alle prospettive ex ante di ottenere tali rendimenti sugli investimenti del gruppo.

(143) Le autorità norvegesi hanno dimostrato che, all'atto della costituzione di Remiks Miljøpark, il comune ha seguito la procedura prevista dagli orientamenti dell'Autorità sulla vendita di terreni applicabili al momento, incaricando della stima un perito indipendente.

(144) Per quanto concerne il requisito di rendimento del 9 % adottato nel 2012, le autorità norvegesi hanno presentato un parere giuridico elaborato il 14 novembre 2011 da Ernst & Young (EY) per il comune ([150]). Nella relazione EY ha stimato il tasso di rendimento che il comune avrebbe dovuto richiedere per le cessioni della «prima fase» e, analogamente, il tasso di rendimento che avrebbe dovuto richiedere in sede di valutazione del contributo della «seconda fase».

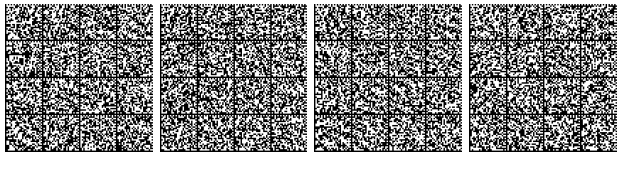
(145) Utilizzando la metodologia del costo medio ponderato del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* - WACC), compreso il modello di valutazione degli attivi finanziari, EY ha concluso che richiedere un tasso di rendimento compreso tra il 7,5 % e il 9 % poteva essere appropriato per l'investimento relativo alle attività commerciali, a seconda dell'eventualità di includere o no un premio per la liquidità del 4 %. La stima è stata ricavata dalla struttura patrimoniale di cui ai conti consolidati.

Tabella 3

Parametri Delle Stime Del Wacc

Parametro del WACC	Data della valutazione	Aspettative a lungo termine
Tasso d'interesse privo di rischio	3 %	4,5 %
Inflazione	2,5 %	2,5 %
Premio per il rischio di mercato	6 %	5 %
Premio per la liquidità	4 %	4 %
Valore beta		
Beta unlevered	0,7	0,7
Beta levered	2,367	2,367

([149]) Cfr. decisione di avvio, punto 84.
([150]) Cfr. parere giuridico di Ernst & Young del 14 novembre 2011, documento n. 1116638.



Modello di valutazione degli attivi finanziari	21,2 %	20,3 %
Aliquota d'imposta	28 %	28 %
Premio di rischio sul debito	1,5 %	1,5 %
Costo dell'indebitamento	3,24 %	4,32 %
WACC	**8,55 %**	**9,06 %**

(146) Tuttavia EY ha precisato che non le erano state fornite proiezioni, valutazioni, bilanci o altra documentazione che potessero consentirle di verificare se fosse *realistico* ottenere il necessario tasso di rendimento dell'investimento, ipotesi che, se realizzata, avrebbe costituito l'elemento determinante per appurare il rispetto del principio dell'operatore in economia di mercato.

(147) A questo proposito, nel corso del procedimento di indagine formale le autorità norvegesi hanno riconosciuto che all'epoca tali informazioni non erano state fornite a EY. Hanno altresì informato l'Autorità che attualmente non esiste tale documentazione, fatta eccezione per i bilanci operativi annuali per gli anni d'interesse ([151]), che tuttavia non fornirebbero informazioni sufficienti sulle prospettive finanziarie a più lungo termine dell'epoca.

(148) Al di là dei documenti preparatori e del parere di EY, le autorità norvegesi hanno confermato, su richiesta dell'Autorità, di non essere in grado di ottenere o presentare a sostegno delle considerazioni formulate al momento dell'investimento altri documenti che potessero far luce sul rendimento futuro ([152]). Le autorità norvegesi hanno riconosciuto che i documenti preparatori mancavano della valutazione economica approfondita richiesta dal principio dell'investitore in economia di mercato ([153]). Per questo motivo non sono state in grado di dimostrare il pieno rispetto di detto criterio al livello richiesto dall'Autorità ([154]). Ritengono tuttavia che si debba tener conto del fatto che il comune, in buona fede, si era adoperato per rispettare tale principio.

(149) Le autorità norvegesi hanno spiegato che l'obiettivo del comune all'epoca era garantire che le operazioni fornissero a Remiks Miljøpark il capitale necessario per gestire la propria attività. È assolutamente indispensabile mantenere una gestione dei rifiuti domestici funzionante ed efficiente sotto il profilo dei costi. Pur essendo considerato in tale contesto un operatore di mercato, il comune ha ritenuto pertinente considerare le operazioni alla luce della necessità di continuare a gestire i rifiuti domestici, attività che costituisce una responsabilità pubblica.

(150) Le autorità norvegesi hanno sottolineato che il comune aveva sempre avuto l'obiettivo di ottenere un rendimento dai propri investimenti ([155]). Hanno sostenuto che l'investimento era stato realizzato sulla base di aspettative realistiche di ottenere un rendimento a condizioni di mercato. Il comune non aveva alcun motivo di dubitare che il gruppo potesse funzionare in modo efficiente rispetto agli operatori privati esistenti; il comune disponeva di una solida esperienza nella gestione dei rifiuti, che ha potuto sfruttare nella prestazione di servizi commerciali. Al momento della decisione il comune aveva quindi ritenuto che l'attività fosse redditizia sotto il profilo commerciale e non aveva intenzione di erogare aiuti di Stato. Ritiene pertanto di aver dimostrato una solida «discrezionalità dell'investitore» nell'investire nel gruppo ([156]).

([151]) Cfr. lettera del comune del 17 febbraio 2020, documento n. 1114906.
([152]) Cfr. lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148.
([153]) Cfr. lettera del comune del 17 febbraio 2020, documento n. 1114906.
([154]) Ibidem.
([155]) Cfr. lettera delle autorità norvegesi del 25 marzo 2022, documento n. 1278148.
([156]) Ibidem.

(151) Le autorità norvegesi hanno rilevato che il successivo andamento della situazione finanziaria della società ha confermato che le ipotesi ex ante del comune erano corrette e che l'investimento era quindi giustificato da motivi commerciali. Il comune aveva quindi investito a condizioni accettabili per un investitore privato. Sebbene il rispetto del principio dell'investitore in economia di mercato richieda un'analisi ex ante, le autorità norvegesi hanno ritenuto che i risultati ex post fungessero da «verifica della realtà» per valutare il presunto vantaggio ([157]).

(152) Sulla base delle considerazioni sopra esposte, le autorità norvegesi hanno ribadito che nulla indica che, al momento della costituzione, Remiks Miljøpark avesse ottenuto un vantaggio, in quanto tutti gli attivi erano stati ceduti al valore di mercato e il consiglio comunale, guidato dalle prospettive di redditività a lungo termine, aveva effettuato una valutazione corretta dell'investimento.

3.3.4 *Osservazioni del denunciante*

(153) Nel corso dell'indagine formale il denunciante si è richiamato ad argomentazioni precedenti ([158]) sottolineando che le autorità norvegesi avevano riconosciuto che le operazioni effettuate nel 2010 e nel 2012 non erano state oggetto di valutazione preventiva approfondita e pertanto non erano conformi al livello previsto dal criterio dell'operatore in un'economia di mercato ([159]).

3.4 **Misure non contemplate dalla decisione di avvio**

(154) In seguito alla decisione di avvio il denunciante ha chiesto all'Autorità di esaminare le operazioni e i prestiti tra le diverse società del gruppo Remiks, richiamando anche una garanzia del comune ([160]). Dato che l'indagine formale non riguarda tali operazioni né altre asserzioni formulate dal denunciante in una fase successiva (cfr. punto (12)), le argomentazioni addotte dalle parti a questo proposito non saranno ulteriormente descritte né trattate nella presente decisione.

II. **VALUTAZIONE**

4 **Presenza di aiuto di Stato**

4.1 **Introduzione**

(155) L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE stabilisce quanto segue: «[…] sono incompatibili con il funzionamento del [presente accordo], nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(156) La qualifica di una misura come aiuto ai sensi di tale disposizione richiede che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio a un'impresa; iii) deve favorire talune imprese (selettività); e iv) deve minacciare di falsare la concorrenza e incide sugli scambi.

(157) Nel caso di specie l'Autorità ritiene opportuno iniziare la valutazione analizzando se il secondo criterio sia soddisfatto per ciascuna misura, il che consiste nel determinare se le misure abbiano conferito un vantaggio alle rispettive imprese. Qualora tali misure non costituiscano un vantaggio, non sarà necessario valutare le restanti condizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

([157]) Ibidem.
([158]) Cfr. lettera del denunciante del 12 agosto 2020, documento n. 1147832.
([159]) Cfr. lettera del denunciante del 1º luglio 2022, documento n. 1300165.
([160]) Cfr. lettera del denunciante del 6 marzo 2020, documento n. 1118791.

4.2 **Vantaggio**

4.2.1 *Contesto giuridico*

(158) La qualificazione di una misura come aiuto presuppone che essa conferisca un vantaggio all'impresa beneficiaria. Un vantaggio ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE è un beneficio economico che un'impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato ([161]).

(159) Le operazioni economiche effettuate da enti pubblici non conferiscono un vantaggio alle controparti e pertanto non costituiscono aiuto, se sono svolte alle normali condizioni di mercato ([162]). Tale aspetto è valutato in base al «criterio dell'operatore in un'economia di mercato», sviluppato in relazione a diverse operazioni economiche ([163]) come «criterio dell'investitore privato» e «criterio dell'acquirente privato», nelle linee illustrate di seguito ([164]).

(160) Il principio dell'operatore in un'economia di mercato è applicabile a meno che non esista alcuna possibilità di paragonare il comportamento statale di cui trattasi in un caso determinato a quello di un operatore privato, in quanto tale comportamento è inscindibilmente connesso all'esistenza di un'infrastruttura che nessun operatore privato avrebbe mai potuto costituire, o in quanto lo Stato abbia agito nella sua qualità di autorità pubblica. A quest'ultimo proposito si deve osservare che la sola attuazione di prerogative di pubblici poteri, come il ricorso a strumenti di natura legislativa o fiscale non comporta, di per sé, l'inapplicabilità di tale principio. Infatti, è la natura economica dell'intervento statale di cui trattasi, e non i mezzi istituiti a tal fine, a rendere applicabile detto principio ([165]). Tuttavia l'*applicazione* del criterio dell'operatore in un'economia di mercato dovrebbe fare astrazione da qualsiasi considerazione di politica pubblica, ad esempio, considerazioni di politica sociale, regionale o settoriale ([166]).

4.2.1.1 Il criterio dell'acquirente privato

(161) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha messo a punto il «criterio dell'acquirente privato» per individuare la presenza di un vantaggio nei casi di acquisizione pubblica di beni o servizi su un determinato mercato ([167]). In tali situazioni, il vantaggio corrisponde alla differenza tra la remunerazione alla quale avrebbe avuto diritto il venditore, in condizioni normali di mercato, e quella che gli è stata effettivamente versata ([168]).

(162) Quando le autorità pubbliche acquistano beni o servizi, di norma è sufficiente escludere la presenza di un vantaggio quando corrispondono il prezzo di mercato. Una procedura concorrenziale è soltanto uno dei vari metodi per garantire che un'operazione non conferisca un vantaggio alla controparte ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. La conformità o no di un'operazione alle condizioni di mercato può essere stabilita anche sulla base di altri metodi ([169]).

([161]) Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 3/17/COL, del 18 gennaio 2017, che modifica per la centoduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo [2017/2413] (orientamenti sulla nozione di aiuto) (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 35, e supplemento SEE n. 82 del 21.12.2017, pag. 1), punto 66.

([162]) Orientamenti sulla nozione di aiuto, punto 74.

([163]) Orientamenti sulla nozione di aiuto, punto 74.

([164]) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2022, *Commissione/Italia*, C-331/20 P e C-343/20 P, ECLI:EU:C:2022:886, punti 109 e 123.

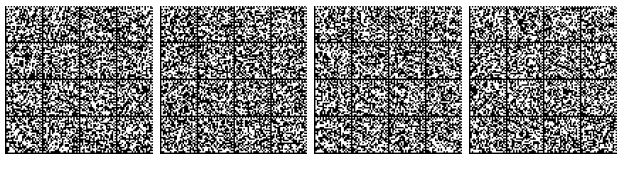
([165]) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2022, *Commissione/Italia*, C-331/20 P e C-343/20 P, ECLI:EU:C:2022:886, punto 108.

([166]) Orientamenti sulla nozione di aiuto, punto 77 e sentenza della Corte EFTA del 27 gennaio 2014 nella causa E-1/13 *Mila*, punto 95.

([167]) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2022, *Commissione/Italia*, C-331/20 P e C-343/20 P, ECLI:EU:C:2022:886, punto 123.

([168]) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2022, *Commissione/Italia*, C-331/20 P e C-343/20 P, ECLI:EU:C:2022:886, punto 129.

([169]) Orientamenti sulla nozione di aiuto, punto 97.



(163) Ad esempio un'operazione può essere valutata alla luce delle condizioni alle quali si sono svolte operazioni analoghe effettuate da operatori privati analoghi in situazioni analoghe (*benchmarking*) ([170]). Se l'acquisto è effettuato secondo le stesse modalità da enti pubblici e da operatori privati che si trovano in una situazione analoga, gli acquisti effettuati da operatori privati rappresentano un parametro di riferimento dal quale si può, di norma, dedurre che tale operazione corrisponda a condizioni di mercato ([171]). Al contrario, il fatto che un ente pubblico e operatori privati che si trovano in una situazione analoga acquistino lo stesso servizio nello stesso momento ma con diverse modalità o condizioni, implica di norma che l'operazione non è conforme alle condizioni di mercato ([172]).

(164) Per individuare un parametro di riferimento adeguato, è necessario prestare particolare attenzione al tipo di operatore, al tipo di operazione e al mercato (o ai mercati) in questione ([173]). Ad esempio nelle situazioni di mercato nelle quali sono praticati sconti in base al volume e i prezzi dipendono pertanto dal volume delle operazioni dell'acquirente, l'entità dell'acquisto può essere un fattore rilevante ai fini dell'individuazione di un'operazione di riferimento adeguata. Per contro, quando non sono praticati sconti in funzione del volume, le considerazioni relative ai volumi delle operazioni non si applicano allo stesso modo.

(165) In ciascuno di questi scenari, spesso la comparazione parametrica (*benchmarking*), valutando un insieme di operazioni comparabili, non si basa su un valore di riferimento preciso, ma su una gamma di possibili valori. Nella misura in cui l'operazione rientra nella gamma di valori summenzionata, non è necessario stabilire se lo Stato avrebbe potuto ottenere un accordo migliore ([174]). Si tratta piuttosto di stabilire se il venditore, all'epoca, avrebbe potuto vendere i beni o i servizi allo stesso prezzo sul mercato privato ([175]).

4.2.1.2 Principio dell'investitore in economia di mercato

(166) Come indicato in precedenza, il criterio dell'operatore in un'economia di mercato è stato sviluppato in relazione a diverse operazioni economiche. La Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte EFTA hanno sviluppato il «*principio dell'investitore in economia di mercato*» per individuare la presenza di aiuti di Stato nei casi di investimenti pubblici.

(167) Al fine di stabilire se l'investimento di un ente pubblico costituisca un aiuto di Stato, sulla base del principio dell'investitore in economia di mercato, è necessario valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili che opera alle normali condizioni di un'economia di mercato avrebbe realizzato l'investimento in questione ([176]).

(168) Il rispetto del principio dell'investitore in economia di mercato deve essere sottoposto a valutazione ex ante, tenendo conto delle informazioni disponibili per l'ente pubblico alla data in cui l'intervento è stato deciso. Il rispetto del principio dell'investitore in economia di mercato può essere dimostrato mediante il piano aziendale ex ante che ha costituito la base per la decisione di investimento. Infatti, qualsiasi operatore privato accorto operante in un'economia di mercato svolge solitamente una propria valutazione ex ante della strategia e delle prospettive finanziarie di un progetto, ad esempio per mezzo di un piano aziendale ([177]). Uno Stato può invocare soltanto elementi oggettivi e verificabili disponibili prima o al momento della decisione di effettuare un investimento, e non è sufficiente basarsi su valutazioni economiche ex post che comportano una constatazione retrospettiva dell'effettiva redditività dell'investimento realizzato dallo Stato, né su giustificazioni successive della scelta del *modus procedendi* effettivamente attuato ([178]).

([170]) Orientamenti sulla nozione di aiuto, punto 98.
([171]) Cfr. orientamenti sulla nozione di aiuto, punto 86. Cfr. anche la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA del 9 luglio 2014 relativa a presunti aiuti di Stato a favore di Icelandair (decisione n. 272/14/COL), punto 58 e seguenti.
([172]) Orientamenti sulla nozione di aiuto, punto 86.
([173]) Orientamenti sulla nozione di aiuto, punto 99.
([174]) A questo proposito cfr. ad esempio sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022, *Tartu Agro/Commissione*, causa T-150/20, ECLI:EU:T:2022:443, punto 52.
([175]) [0] Cfr. argomentazione di cui alla sentenza del Tribunale del 3 marzo 2010, *Helaba I*, T-163/05, ECLI:EU:T:2010:59, punto 175 e sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2022, *Commissione/Italia*, cause riunite C-331/20 P e C-343/20 P, ECLI:EU:C:2022:886, punto 129.
([176]) Orientamenti sulla nozione di aiuto, punto 74.
([177]) Orientamenti sulla nozione di aiuto, punto 78.
([178]) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C-124/10 P, ECLI:EU:2012:318, punti da 82 a 86 e 105.

4.2.2 *Sull'onere della prova dell'esistenza di un vantaggio*

(169) Secondo la giurisprudenza costante, spetta all'Autorità dimostrare oggettivamente l'esistenza di un aiuto di Stato ([179]). In particolare l'Autorità è tenuta a condurre il procedimento di indagine sulle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all'atto dell'adozione della decisione finale sull'esistenza dell'aiuto di Stato, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo ([180]).

(170) Anche quando l'Autorità si trovi di fronte ad uno Stato membro che, venendo meno al suo dovere di collaborazione, non le abbia fornito tutte le informazioni che essa gli aveva imposto di comunicare, essa deve fondare le proprie decisioni su elementi di una certa attendibilità e coerenza che forniscano una base ragionevole per concludere che una società ha beneficiato di un vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato e che siano, pertanto, idonei a corroborare le conclusioni alle quali essa giunge. In tal modo l'Autorità non può semplicemente supporre che un'impresa abbia beneficiato di un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato perché non dispone di informazioni che le consentano di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di altri elementi atti a dimostrare positivamente che tale vantaggio si baserebbe su una presunzione negativa ([181]) ([182]).

4.2.3 **Misura 1**: acquisto da parte del comune di servizi di raccolta dei rifiuti commerciali da Remiks Næring

4.2.3.1 Contesto fattuale

(171) Come descritto nella sezione 3.1, nel periodo 2010-2016 il comune ha acquistato servizi di raccolta di rifiuti da Remiks Næring senza ricorrere a una previa gara d'appalto. Il denunciante ha espresso preoccupazioni in merito a tale *modus operandi*, sostenendo che il comune ha corrisposto a Remiks Næring un prezzo superiore a quello di mercato. Le autorità norvegesi hanno tuttavia fornito esempi che dimostrano che i soggetti municipali avevano corrisposto prezzi uguali a quelli praticati ai clienti privati di Remiks Næring. Nella decisione di avvio l'Autorità ha tuttavia espresso dubbi circa l'eventuale rappresentatività di tali esempi.

(172) Come punto di partenza per la valutazione, l'Autorità rileva che il mancato ricorso a una procedura di gara pubblica non comporta una presunzione di esistenza di un vantaggio ([183]). Fatte salve eventuali violazioni delle norme in materia di appalti pubblici, le argomentazioni addotte dal denunciante a questo proposito non possono pertanto risultare determinanti ai fini della valutazione di aiuti di Stato.

(173) La denuncia iniziale era fondata sul raffronto tra il versamento complessivo effettuato dal comune e l'importo corrisposto dal comune di Bodø per servizi analoghi. Nella decisione di avvio ([184]) l'Autorità è giunta in via preliminare alla conclusione che tale comparazione parametrica era inadeguata, in quanto i prezzi variavano notevolmente tra le diverse zone della Norvegia, così come il contenuto e la qualità del servizio. Nel corso dell'indagine formale non sono state fornite ulteriori argomentazioni atte a confutare tale conclusione. L'Autorità ritiene pertanto che la comparazione parametrica con Bodø non costituisca un modo adeguato per valutare la misura. Di conseguenza l'Autorità affronterà soltanto le restanti argomentazioni sollevate.

4.2.3.2 Comparazione parametrica (*benchmarking*)

(174) Nel contesto giuridico delineato nella sezione 4.2.1 l'elemento decisivo da considerare è l'eventualità che l'acquisto da parte del comune di servizi di raccolta dei rifiuti abbia conferito un vantaggio a Remiks Næring. La questione da valutare è quindi se, durante il periodo di riferimento, Remiks Næring avrebbe potuto vendere servizi equivalenti di raccolta dei rifiuti agli stessi prezzi sul mercato privato (cfr. punto (165)).

([179]) Cfr. ad esempio sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2018, *Commissione/République française e IFP Énergies nouvelles*, C-438/16 P, ECLI:EU:C:2018:737, punto 110.

([180]) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 3 aprile 2014, *Francia/Commissione*, C-559/12 P, ECLI:EU:C:2014:217, punto 63.

([181]) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, *Larko /Commissione*, C-244/18 P, ECLI:EU:C:2020:238, punti da 67 a 70 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza della Corte di giustizia del 7 maggio 2020, *BTB Holding Investments e Duferco Participations Holding/Commissione*, C-148/19 P, ECLI:EU:C:2020:354, punti da 48 a 51 e giurisprudenza ivi citata.

([182]) Si noti che esiste una certa presunzione nel caso di garanzie, cfr. sentenza della Corte di giustizia del 3 aprile 2014, *Francia/Commissione*, C-559/12 P, ECLI:EU:C:2014:217, punti 98 e 99.

([183]) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2022, *Commissione/Italia*, C-331/20 P e C-343/20 P, ECLI:EU:C:2022:886, punti 128 e 132.

([184]) Decisione di avvio, punto 59.

(175) Come descritto al punto (39), Remiks Næring offriva gli stessi servizi di raccolta dei rifiuti ai clienti municipali interni e ai clienti esterni, pubblici e privati; i clienti esterni rappresentavano l'85 % dell'intera clientela. Nel corso dell'indagine formale le autorità norvegesi hanno precisato che Remiks Næring operava con un «listino prezzi» generale dei servizi regolari offerti, che è stato condiviso con l'Autorità. Il listino prezzi si applicava in egual misura a tutti i clienti, indipendentemente dallo status giuridico o dal volume di acquisto (cfr. punto (61)). In altre parole, Remiks Næring non aveva fissato prezzi individuali per ciascun cliente (cfr. punto (62)).

(176) Come illustrato in maniera dettagliata al punto (46), le autorità norvegesi hanno presentato prove relative ai parametri di riferimento esterni prima della decisione di avvio. Al riguardo l'Autorità rileva che fornitori concorrenti operavano nel mercato della raccolta dei rifiuti in questione ed erano in grado di fornire un servizio alternativo ai clienti esterni. Nel corso dell'indagine formale le autorità norvegesi hanno fornito ulteriore documentazione a conferma del fatto che clienti privati esterni hanno acquistato i medesimi servizi acquistati dal comune agli stessi prezzi corrisposti dal comune per tali servizi (cfr. punti (63) e (64)). Sono stati forniti esempi specifici, con indicazione del numero di clienti esterni corrispondenti per ciascun servizio. Nello stesso documento le autorità norvegesi hanno documentato che nel corso degli anni i clienti esterni sono stati soggetti agli stessi adeguamenti dei prezzi praticati nei confronti del comune. Le autorità norvegesi hanno descritto di essersi trovate di fronte a vincoli amministrativi (cfr. punto (64)) nel documentare la quota esatta di clienti esterni «corrispondenti» per ciascun servizio e l'Autorità riconosce che tali vincoli esistono effettivamente. Tuttavia l'Autorità ritiene che le informazioni fornite siano sufficientemente esaustive da dimostrare che le risultanze sono rappresentative ed eque. Di conseguenza tale documentazione ha una rilevanza considerevole di per sé.

(177) Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante secondo cui il comune avrebbe dovuto sfruttare la sua posizione di acquirente di grandi volumi per negoziare prezzi migliori, l'Autorità riconosce l'importanza di utilizzare un'operazione comparabile come parametro di riferimento. Nel caso di specie l'Autorità osserva che, in pratica, i diversi servizi sono stati forniti a tutti i clienti, indipendentemente dalle dimensioni, secondo il listino prezzi fisso annuale e che non sono stati praticati sconti in funzione del volume. Di conseguenza i volumi di acquisto non hanno inciso sul prezzo finale pagato. Inoltre il margine di manovra per praticare sconti individuali era molto limitato e, in ogni caso, tali sconti erano praticati senza discriminazioni e indipendentemente dalle dimensioni.

(178) Nelle circostanze descritte, tutte le operazioni concluse con clienti esterni devono essere considerate parametri di riferimento comparabili. Stabilire se il comune debba essere considerato un unico acquirente di grandi volumi o una pluralità di clienti più piccoli è quindi una questione irrilevante ai fini dell'attuale esercizio di comparazione parametrica. Piuttosto la questione rilevante è se il comune abbia corrisposto gli stessi prezzi pagati dai clienti privati esterni (che in genere avevano accesso a fornitori alternativi concorrenti). Alla luce dell'esaustiva documentazione fornita durante l'indagine formale, l'Autorità ritiene che il comune abbia dimostrato di aver corrisposto un prezzo di mercato a Remiks Næring.

(179) Dato che le autorità norvegesi hanno dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla sezione 4.2.1, i dubbi iniziali espressi dall'Autorità nella decisione di avvio del procedimento sono stati di fatto fugati. Di conseguenza l'Autorità ritiene che l'acquisto da parte del comune di servizi di raccolta dei rifiuti da Remiks Næring non abbia conferito un vantaggio a quest'ultima. Tuttavia nel prosieguo l'Autorità tratterà per ragioni di completezza le restanti argomentazioni sollevate.

4.2.3.3 Aumento della remunerazione

(180) Come osservato nella sezione 3.1.2.4, il denunciante ha sostenuto che l'aumento osservato della remunerazione versata tra il 2010 e il 2016 suggerisce l'esistenza di un vantaggio. Le autorità norvegesi hanno invece attribuito tale aumento all'espansione dell'attività comunale, con conseguente aumento della domanda di servizi (cfr. punti (53), (68) e (69)). Non è stato tuttavia possibile fornire dati a sostegno di tale argomentazione in ragione dei vincoli amministrativi di cui al punto (64). Come indicato in precedenza, l'Autorità riconosce che tali vincoli esistono effettivamente e che non sarebbe ragionevole effettuare un controllo manuale di tutte le fatture. Ciò è dovuto altresì al fatto che l'Autorità non ritiene che l'aumento della remunerazione sollevi di per sé una questione di aiuti di Stato.



(181) In effetti l'Autorità sottolinea la distinzione tra un aumento della remunerazione e un aumento dei prezzi dei servizi. Un aumento della remunerazione corrisposta non implica di per sé la presenza di un vantaggio. L'indicatore rilevante sarebbe piuttosto l'aumento dei prezzi, in quanto un aumento della remunerazione può essere dovuto anche a un aumento dei volumi delle vendite o da una variazione del contenuto dei servizi acquistati. Pertanto la questione principale è se vi sia stato un aumento di prezzo che abbia comportato per il comune la corresponsione di tariffe superiori a quelle di mercato per i servizi in questione.

(182) È pacifico che vi sono stati aumenti di prezzo nel corso degli anni in questione (cfr. punti (54), (65) e (70)). Tuttavia le autorità norvegesi hanno spiegato che si è trattato di adeguamenti annuali dei prezzi rispetto al listino generale per dare riscontro alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo e agli aumenti dei costi. A sostegno di tale argomentazione i conti annuali di Remiks Næring ([185]) confermano la presenza di un corrispondente aumento dei costi di esercizio durante il periodo in questione. Un aspetto importante è il fatto che da tali conti emerga altresì che nello stesso periodo non vi è stato alcun aumento del margine operativo, il che significa che gli aumenti dei prezzi sono stati determinati da fattori economici legittimi piuttosto che da un tentativo deliberato di aumentare il margine di Remiks Næring tramite l'applicazione di sovrapprezzi al comune.

(183) Offrendo una panoramica delle categorie di servizi ed esempi di clienti esterni che avevano subito lo stesso aumento di prezzo, le autorità norvegesi hanno documentato che gli adeguamenti dei prezzi erano stati applicati allo stesso modo ai clienti interni ed esterni (cfr. punto (176)) ([186]). Tramite i conti annuali di Remiks Næring è peraltro possibile dimostrare che l'aumento della remunerazione si è accompagnato a un aumento persino maggiore delle entrate totali della società ([187]). Di conseguenza la quota di entrate attribuite al comune è diminuita. Dalla documentazione emerge altresì che gli adeguamenti dei prezzi sono stati attuati in modo uniforme, in quanto l'aumento della remunerazione si allinea a un corrispondente aumento marcato delle entrate totali.

(184) Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Autorità conclude che l'aumento della remunerazione corrisposta a Remiks Næring nel periodo d'interesse non può essere considerato una prova del fatto che a Remiks Næring sia stato concesso un vantaggio attraverso la corresponsione di un «prezzo eccessivo».

4.2.3.4 Raffronto con Remiks Husholdning

(185) Come indicato nelle sezioni 3.1.2.5, 3.1.3.3 e 3.1.4.3, un divario notevole separava la remunerazione corrisposta a Remiks Næring nel 2016 e i costi sostenuti da Remiks Husholdning nel 2017. Inizialmente il denunciante ha sostenuto che il divario indicava un margine del 30 % sulle vendite municipali (cfr. punto (58)). Nel corso dell'indagine formale il denunciante ha ritoccato la stima portandola al 65 % (cfr. punto (81)). Le autorità norvegesi hanno tuttavia sostenuto che il divario è inferiore al 14 % date le differenze in termini di gamma e costi dei servizi forniti dai soggetti in questione (cfr. punto (72)).

(186) Per quanto concerne i calcoli presentati dal denunciante e dalle autorità norvegesi, l'Autorità formula le osservazioni riportate qui di seguito. In primo luogo, l'Autorità ritiene che il calcolo del denunciante, che indica un margine del 65 %, sia errato. Come descritto dalle autorità norvegesi al punto (72), Remiks Husholdning si è limitata a svolgere il compito di raccolta, mentre la gestione dei rifiuti autoconferiti è rimasta a Remiks Næring. Se non si tiene conto di tale differenza, i margini risultano enormemente sovrastimati. In secondo luogo, l'Autorità ritiene che il calcolo effettuato dalle autorità norvegesi sia incompleto. Pur tenendo conto della differenza di gamma coperta, il calcolo non tiene infatti conto del fatto che i costi di Remiks Husholdning non corrispondono a un intero anno di attività, in quanto la società è subentrata nella fornitura del servizio a partire dal 1º febbraio 2017.

(187) Applicando la necessaria rettifica ai due calcoli l'Autorità rileva un divario del 7 % tra la remunerazione di Remiks Næring e i costi di Remiks Husholdning. In altre parole, il margine operativo ipotetico delle vendite municipali sarebbe del 7 %. L'Autorità rileva che tale margine rientra nell'intervallo considerato normale dal denunciante (cfr. punto (81)).

([185]) Conti annuali del gruppo Remiks per il periodo 2011-2016, documento n. 884932.
([186]) Cfr. allegato 1.1 della lettera delle autorità norvegesi del 17 febbraio 2020, intitolato *Examples of customers services and price increase*, documento n. 1114886.
([187]) Conti annuali del gruppo Remiks per il periodo 2011-2016, documento n. 884932.

(188) Le autorità norvegesi hanno asserito che con il trasferimento dell'incarico in questione a Remiks Husholdning si sono concretizzati diversi risparmi sui costi (cfr. punti da (73) a (77)). Sebbene sull'entità di tali risparmi i punti di vista divergano (cfr. punto (82)), l'Autorità ritiene plausibili le spiegazioni fornite dalle autorità norvegesi in merito all'esistenza di determinati risparmi sui costi. In particolare è probabile che gli effetti sinergici dimostrati e la cernita ottica abbiano determinati effetti di riduzione dei costi. L'Autorità rileva che tali risparmi sui costi riducono ulteriormente il margine ipotetico calcolato al punto (187).

(189) Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Autorità non ritiene che il divario constatato suggerisca che il margine sulle vendite municipali fosse eccessivo. Gli elementi di prova indicano piuttosto che era normale. Al punto (67) il denunciante afferma che il margine operativo medio di Remiks Næring è diminuito in seguito alla perdita del contratto comunale nel 2017, il che indurrebbe a presumere che la maggior parte dei costi fossero coperti dalla vendita municipale o che questa fosse più redditizia delle vendite esterne. L'Autorità ritiene tuttavia che un improvviso calo del 15 % del fatturato in un'industria di rete possa comportare una perdita di sinergie operative, rendendo così necessari adeguamenti o variazioni di prezzo. Siffatto recupero può richiedere tempo. Di conseguenza un calo del margine nei tre anni successivi al 2017 non indica, secondo l'Autorità, l'esistenza di un vantaggio.

(190) Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Autorità conclude che il divario osservato tra la remunerazione di Remiks Husholdning e di Remiks Næring, e il conseguente margine ipotetico imputato a Remiks Næring, non sia indicativo dell'esistenza di un vantaggio.

4.2.3.5 Conclusioni

(191) Sulla base della valutazione esposte, l'Autorità ritiene che nessuna delle argomentazioni addotte dal denunciante o che nessun'altra documentazione ottenuta nel caso di specie sia tale da portare a concludere che sia stato concesso un vantaggio a Remiks Næring. Al contrario, dopo aver esaminato attentamente la documentazione e le prove presentate, l'Autorità ritiene che l'acquisto da parte del comune di servizi di raccolta di rifiuti commerciali nel periodo in questione sia avvenuto a condizioni di mercato.

4.2.4 **Misura 2**: acquisto di servizi di trasformazione dei rifiuti da parte di Remiks Husholdning

4.2.4.1 Contesto

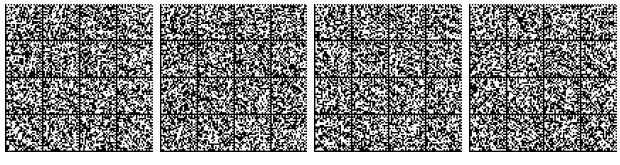
(192) Come descritto nella sezione 3.2, a partire dal 2010 Remiks Husholdning, «soggetto stabilito per legge» facente parte del gruppo Remiks, è stato incaricato della gestione dei rifiuti domestici per conto dei comuni proprietari. Dal 1º febbraio 2017 Remiks Husholdning ha gestito altresì i rifiuti commerciali «propri» del comune.

(193) In tale processo i rifiuti raccolti da Remiks Husholdning sono stati trasportati al Tromsø Miljøpark per la cernita e quindi trasferiti a Remiks Produksjon per la trasformazione. Remiks Produksjon gestiva direttamente l'accettazione, la pretrasformazione e lo stoccaggio intermedio dei rifiuti, ma incaricava operatori esterni nei mercati a valle del trattamento finale. L'accordo tra Remiks Husholdning e Remiks Produksjon era in vigore al momento della decisione di avvio.

(194) I servizi sono stati appaltati in assenza di una procedura di gara. Il denunciante ha espresso preoccupazioni in merito all'assenza di una gara d'appalto, sostenendo che Remiks Husholdning corrispondeva a Remiks Produksjon prezzi superiori al prezzo di mercato. A sostegno di tale argomentazione ha fatto riferimento al periodo 2012-2015, durante il quale ha riscontrato un notevole aumento del pagamento totale effettuato. Le autorità norvegesi hanno tuttavia asserito che, sulla base di una comparazione parametrica con i prezzi corrisposti da Remiks Næring e degli adeguamenti dei prezzi a condizioni di mercato, i prezzi erano conformi al mercato. Nella decisione di avvio l'Autorità ha espresso dubbi in merito all'accordo sulla fissazione dei prezzi, mettendo in discussione l'adeguatezza del metodo di comparazione parametrica utilizzato.

4.2.4.2 Valutazione

(195) Nel contesto giuridico delineato nella sezione 4.2.1 l'elemento determinante da considerare nella valutazione degli aiuti di Stato è l'eventualità che l'acquisto di servizi di trasformazione dei rifiuti da parte di Remiks Husholning abbia concesso un vantaggio a Remiks Produksjon.



(196) Come punto di partenza per la valutazione, l'Autorità rileva che il mancato ricorso a una procedura di gara pubblica non comporta una presunzione di esistenza di un vantaggio ([188]). Fatte salve eventuali violazioni delle norme in materia di appalti pubblici, l'argomentazione addotta dal denunciante a questo proposito non può pertanto risultare determinante ai fini del processo di valutazione degli aiuti di Stato.

(197) Nel corso del procedimento di indagine formale le autorità norvegesi hanno fornito informazioni sulle caratteristiche del mercato d'interesse. Sulla base di tali informazioni l'Autorità riconosce che i servizi di trasformazione dei rifiuti sono forniti in mercati delimitati dall'aspetto geografico (cfr. punto (92)), ciascuno con un bacino di utenza distinto, in quanto la distanza di trasporto verso l'impianto di trasformazione è per il cliente determinante ai fini della scelta del fornitore. L'importanza della vicinanza fa dei raccoglitori locali o regionali la clientela principale, unitamente al singolo produttore occasionale di rifiuti.

(198) L'Autorità riconosce che i servizi offerti dai vari fornitori si differenziano in base alle capacità dell'impianto di trasformazione, ad altri elementi di servizio adattati alle esigenze del cliente e al pacchetto di servizi forniti nell'ambito di un contratto specifico (cfr. punto (92)). Sembra infatti che vi siano variazioni dei costi di trasformazione tra zone e fornitori diversi in ragione di fattori quali le economie di scala, la tecnologia, le norme sociali e ambientali e la disponibilità di mercati e impianti di trattamento a valle e la distanza dagli stessi (cfr. punto (92)). Infine l'Autorità riconosce che il costo può variare nel tempo, in particolare data la volatilità delle tariffe praticate sui mercati di trattamento dei rifiuti a valle (cfr. punto (96)).

(199) Tenuto conto di tali caratteristiche del mercato, l'Autorità accoglie la posizione delle autorità norvegesi secondo cui non vi erano nella zona interessata *fornitori esterni* comparabili di servizi di trasformazione dei rifiuti che disponessero di impianti analoghi e offrissero servizi equivalenti a quelli di Remiks Produksjon (cfr. punto (92)). Inoltre Remiks Produksjon non aveva *clienti esterni* con acquisti comparabili a quelli effettuati da Remiks Husholdning; nessun cliente esterno poteva pertanto fungere da parametro di riferimento.

(200) Nella decisione di avvio l'Autorità ha espresso dubbi in merito alla comparazione parametrica rispetto a Remiks Næring, la quale comportava operazioni interne. Considerando la situazione del mercato appena descritta, l'Autorità riconosce tuttavia la difficoltà di reperire parametri di riferimento esterni validi per le operazioni in questione. Come descritto in precedenza, i prezzi praticati sui mercati in questione sono influenzati da una molteplicità di fattori, il che rende impossibile raccogliere e confrontare i prezzi in modo lineare. Considerati in combinazione, tali fattori concorrono a un complesso panorama di fissazione dei prezzi specifico per contratto e per regione.

(201) Le illustrate caratteristiche del mercato inducono l'Autorità a ritenere che il ragionamento alla base della strategia di comparazione parametrica scelta fosse valido. Come descritto al punto (96), il contratto tra Remiks Husholdning e Remiks Produksjon riportava un allegato nel quale figuravano i «prezzi unitari» per le varie frazioni di rifiuti. I prezzi iniziali per ciascuna frazione si basavano su una comparazione parametrica rispetto ai prezzi concordati tra Remiks Næring e Remiks Produksjon per l'acquisto di servizi da parte della prima presso la seconda. Data la mancanza di riferimenti esterni che ha reso difficile stabilire parametri di riferimento oggettivi per le operazioni, i prezzi concordati tra Remiks Næring e Remiks Produksjon per servizi comparabili rispecchiavano i prezzi praticati nella zona interessata e costituivano pertanto un punto di riferimento adeguato per il contratto stipulato tra Remiks Husholdning e Remiks Produksjon. I principali fattori a sostegno di quest'approccio sono stati la somiglianza in termini di contenuto, costo e volume delle operazioni e il fatto che Remiks Næring operasse con finalità commerciale in un mercato concorrenziale in cui erano presenti anche fornitori esterni.

(202) Anche se un parametro di riferimento esterno avrebbe permesso di dissipare i dubbi esposti nella decisione di avvio, l'Autorità riconosce la logica dell'argomentazione addotta dalle autorità norvegesi (cfr. punto (94)). In effetti, se circa l'85 % delle vendite di Remiks Næring riguardava clienti esterni (cfr. punto (39)), è ragionevole presumere che prezzi interni eccessivi avrebbero potuto incidere negativamente sulla competitività di Remiks Næring sul mercato dei servizi di raccolta di rifiuti commerciali. Di conseguenza Remiks Næring era effettivamente incentivata dal mercato a garantire che i prezzi interni dei servizi di trasformazione dei rifiuti fossero orientati al mercato.

([188]) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2022, *Commissione/Italia*, C-331/20 P e C-343/20 P, ECLI:EU:C:2022:886, punti 128 e 132.

(203) Date le circostanze specifiche del mercato, l'Autorità ritiene pertanto che i prezzi interni concordati tra Remiks Næring e Remiks Produksjon costituiscano un punto di riferimento ragionevole per stabilire i prezzi che Remiks Husholdning doveva corrispondere. L'Autorità ritiene pertanto che la comparazione parametrica con Remiks Næring costituisca un'argomentazione a sostegno dell'assenza di un vantaggio nei prezzi corrisposti da Remiks Husholdning a Remiks Produksjon.

(204) L'Autorità rileva che il denunciante sembra aver frainteso l'esercizio di comparazione parametrica effettuato (cfr. punto (106)), in quanto erano i prezzi corrisposti da Remiks Næring a Remiks Produksjon a costituire il parametro di riferimento piuttosto che un qualsiasi prezzo corrisposto a Remiks Næring.

(205) Per quanto concerne i successivi adeguamenti dei prezzi, il contratto prevedeva per gli anni successivi un meccanismo in tal senso, in base al quale i prezzi erano oggetto di adeguamenti annuali al fine di rispecchiare gli andamenti del mercato; per le revisioni dei prezzi le trattative costituivano il metodo prescritto, come ulteriormente precisato al punto (97). In mancanza di accordo, il contratto stabiliva che il prezzo fosse adeguato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo o di aumenti documentati dei costi da questo non rilevati, a condizione che tali aumenti sfuggissero al controllo di Remiks Produksjon.

(206) L'Autorità rileva che le autorità norvegesi hanno sostenuto che gli adeguamenti dei prezzi sono stati effettuati in seguito a trattative commerciali tra Remiks Husholdning e Remiks Produksjon, conformemente al principio di libera concorrenza di cui alla legge sulle società a responsabilità limitata (cfr. punto (91)). Tale principio presuppone che, in un mercato libero e aperto, parti non collegate negozino e concordino prezzi e condizioni in funzione del proprio interesse. Le autorità norvegesi hanno sottolineato che nessun revisore esterno ha rilevato irregolarità in relazione a tali operazioni interne.

(207) Il denunciante ha espresso preoccupazione in merito all'aumento rilevato della remunerazione totale corrisposta da Remiks Husholdning dal 2012 al 2015, suggerendo che l'aumento dei pagamenti indica una potenziale discrepanza tra la struttura interna di fissazione dei prezzi e le tariffe di mercato prevalenti per servizi comparabili (cfr. punto (109)).

(208) L'Autorità riconosce la possibilità che l'aumento rilevato della remunerazione totale possa essere il risultato di adeguamenti dei prezzi che vanno oltre gli sviluppi generali del mercato. Non ritiene tuttavia che l'aumento in questione indichi che si tratti di questo nel caso di specie.

(209) In primo luogo, è importante considerare che l'aumento della remunerazione nel periodo 2012-2015 si spiega almeno in parte con l'aumento del 15 % dei volumi di rifiuti domestici nello stesso periodo (cfr. punto (86)). A tale proposito l'Autorità rileva che il versamento finale effettuato da un cliente dipende dal peso e dalla composizione dei rifiuti conferiti all'impianto di trasformazione. Poiché fluttuano, tali parametri possono incidere sulla remunerazione totale corrisposta da un cliente per i servizi di trasformazione dei rifiuti.

(210) In secondo luogo, le autorità norvegesi hanno fornito informazioni indicanti che gli adeguamenti dei prezzi effettuati durante il periodo d'interesse erano dovuti principalmente ai costi più elevati del trattamento a valle e agli aumenti dei costi derivanti da una migliore offerta di servizi, che comprendeva orari di apertura più ampi e la creazione di un nuovo centro di riciclaggio (cfr. punto (102)). L'Autorità ritiene che tali motivi siano plausibili, in quanto l'aumento dei costi a valle e il miglioramento della qualità del servizio possono giustificare adeguamenti dei prezzi. In particolare, i conti annuali di Remiks Produksjon corroborano tale argomentazione, confermando un sostanziale aumento del 34 % dei costi di esercizio nel corso del periodo.

(211) Sulla base delle informazioni summenzionate, dall'indagine condotta dall'Autorità non sono emersi per i prezzi di mercato parametri di riferimento esterni alternativi che possano mettere in discussione l'approccio di comparazione parametrica interna adottato dalle autorità norvegesi. Nemmeno il denunciante ha fornito alcuna informazione pertinente a questo proposito. Come indicato in precedenza, l'Autorità prende atto della logica dell'approccio adottato dalle autorità norvegesi e ritiene che si tratti di un'argomentazione a sfavore della constatazione dell'esistenza di un vantaggio. Ritiene altresì che né gli adeguamenti dei prezzi né l'aumento della remunerazione possano risultare conclusivi per constatare l'esistenza di un vantaggio. Al contrario, gli adeguamenti appaiono giustificati in considerazione dei motivi addotti, circostanza confermata anche dai conti annuali.

(212) Per ragioni di completezza, l'Autorità aggiunge di essersi adoperata per ottenere una misura dei rendimenti normali nel settore della trasformazione dei rifiuti nel corso del procedimento di indagine formale, in particolare esaminando il margine operativo medio annuo per gli anni 2010-2020.



(213) Tuttavia l'istituzione di un gruppo di riferimento di operatori comparabili si è rivelata difficile a causa delle variazioni nella gamma delle attività dei diversi fornitori (cfr. punto (99)). Numerosi impianti di trasformazione fanno parte di società di gestione dei rifiuti a integrazione verticale e partecipano attivamente a molteplici livelli della catena del valore. Di conseguenza vi sono pochi esempi di operatori che forniscono esclusivamente servizi di trasformazione dei rifiuti o che hanno istituito per tale attività un soggetto giuridico distinto con conti annuali distinti. Le posizioni delle autorità norvegesi e del denunciante divergono altresì sull'indicazione degli operatori più rappresentativi (cfr. punti (99) e (108)). In ogni caso, dai dati delle relazioni annuali dei soggetti individuati emerge un ampio intervallo di margini operativi medi annui, in quanto le osservazioni variano dall'1 % al 37 %.

(214) Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità non è in grado di stabilire quale sia il rendimento normale nel settore della trasformazione dei rifiuti e se i margini operativi conseguiti da Remiks Produksjon si attestassero o no in un intervallo normale di valori. Pur riconoscendo la difficoltà di trovare rendimenti normali nel settore, l'Autorità rileva tuttavia che l'argomentazione del denunciante di cui al punto (108), che propone come parametro di riferimento per i rendimenti normali una società con uno storico di perdite in sette degli ultimi dodici anni, sembra inadeguata. In ogni caso, la società cui fa riferimento il denunciante opera sia nella raccolta sia nella trasformazione dei rifiuti.

(215) Anche se l'Autorità non è in grado di stabilire che cosa costituisca un rendimento normale nel settore della trasformazione dei rifiuti, le autorità norvegesi hanno sottolineato che prezzi interni eccessivi potrebbero potenzialmente portare a risultati finanziari superiori per Remiks Produksjon (cfr. punto (98)). Citando un margine operativo medio complessivo del 6 % nel periodo 2010-2020, le autorità norvegesi si sono dette contrarie a tale scenario, sostenendo che tale superiorità non era evidente. Pur riconoscendo la validità dell'asserzione, l'Autorità tiene conto altresì della posizione del denunciante a tale proposito ossia che tariffe superiori a quelle di mercato in alcuni contratti possono essere compensate da tariffe basse in altri (cfr. punto (107)).

(216) Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità riconosce che il semplice fatto di osservare l'assenza di margini elevati non è sufficiente a escludere l'esistenza di un vantaggio. Tuttavia l'Autorità continua a ritenere che una constatazione *positiva* di margini significativi possa essere indicativa di prezzi eccessivi, il che giustifica un ulteriore esame degli accordi in materia di fissazione dei prezzi. A tale proposito l'Autorità tiene conto della posizione delle autorità norvegesi, secondo cui un margine operativo del 6 % non risulta eccessivo, e vi si allinea, in considerazione dell'intervallo di valori compreso tra l'1 % e il 37 % osservato nel settore e la natura ad alta intensità di capitale dell'attività (cfr. punto (212)). Secondo l'Autorità, quindi, il margine di Remiks Produksjon non risulta anomalo, il che suggerisce che su tale base un ulteriore esame non sarebbe giustificato.

4.2.4.3 Conclusioni

Sulla base delle risultanze esposte e delle informazioni che è stato possibile ottenere nel caso di specie, l'Autorità ritiene che non vi siano indicazioni sufficienti del conferimento di un vantaggio. Poiché l'Autorità ha l'onere della prova a questo proposito, la conclusione è che non è possibile constatare l'esistenza di un vantaggio.

4.2.5 **Misura 3**: la capitalizzazione del gruppo Remiks

4.2.5.1 Contesto

(217) Come illustrato nella sezione 3.1.1, tra il 2009 e il 2010 il comune ha proceduto a un'ampia riorganizzazione della sua attività di gestione dei rifiuti, che ha comportato lo scioglimento delle imprese municipali Tromsø Miljøpark KF e Remiks Tromsø KF e la costituzione della società a responsabilità limitata Remiks Miljøpark con controllate.

(218) Nel corso della riorganizzazione, nel 2010 il comune ha ceduto a Remiks Miljøpark gli attivi, il debito e i fondi propri delle due imprese municipali (cfr. punti (110) e (136)), determinando così un capitale netto di 23,7 milioni di NOK. Ha inoltre corrisposto due contributi in natura consecutivi: nel 2010, un appezzamento del valore di 38,8 milioni di NOK e, nel 2012, un appezzamento del valore di 39,6 milioni di NOK. Di conseguenza il capitale versato totale investito nel gruppo Remiks in relazione alla sua costituzione ammontava a 102,5 milioni di NOK, compreso il capitale sociale iniziale necessario per la costituzione.



(219) Come specificato ai punti (118) e (127), i terreni inclusi nei trasferimenti sono stati iscritti nel bilancio di Remiks Miljøpark conformemente alle stime effettuate da un perito. Inoltre, come descritto al punto (146), il comune ha chiesto un parere sul costo del capitale che dovrebbe orientare la decisione di investimento a EY, la quale ha ritenuto appropriato un WACC del 9 %. Tuttavia EY non disponeva di informazioni che consentissero di appurare se si potesse prefigurare siffatto rendimento.

(220) La misura in questione riguarda l'assegnazione di capitali da parte di un ente pubblico a un'impresa che esercita un'attività economica. Dato che tali investimenti sono effettuati abitualmente da investitori privati operanti sul mercato, l'Autorità ritiene che sia applicabile il criterio dell'operatore in un'economia di mercato. Nella decisione di avvio, l'Autorità nutriva dubbi circa il fatto che all'atto della costituzione del gruppo Remiks il comune avesse agito in conformità con il criterio dell'operatore in un'economia di mercato.

4.2.5.2 Valutazione

(221) Come descritto nel contesto giuridico di cui alla sezione 4.2.1, l'aspetto pertinente da valutare è stabilire se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili che opera alle normali condizioni di un'economia di mercato avrebbe realizzato l'investimento. A tale proposito, con riferimento alla valutazione del criterio dell'operatore in un'economia di mercato condotta dalle autorità norvegesi, l'Autorità formula le osservazioni che seguono.

Il bilancio di apertura

(222) Come osservato al punto (137), il denunciante ha espresso perplessità in merito alla capitalizzazione iniziale di Remiks Miljøpark, mettendone in dubbio la conformità al criterio dell'operatore in un'economia di mercato. Nutriva perplessità in particolare per la mancanza di documentazione che dimostrasse che il saldo iniziale era stato fissato conformemente a tale principio, il che avrebbe potuto fare sì che il requisito di rendimento rispecchiasse in modo insufficiente il valore degli attivi.

(223) Come illustrato in dettaglio nella sezione 3.3.1, le autorità norvegesi hanno fornito documentazione in merito alla valutazione degli attivi, il che dimostra che il comune ha via via lavorato per garantire che gli attivi fossero iscritti a bilancio al valore di mercato. Il comune ha commissionato stime a un perito indipendente, in linea con i criteri stabiliti nei precedenti orientamenti dell'Autorità sulla vendita di terreni. Nulla indica all'Autorità che tali stime siano errate. Al contrario, le vendite successive delle medesime proprietà confermano che gli appezzamenti sono stati stimati in maniera corretta ([189]). I restanti attivi sono stati iscritti al valore contabile conformemente alle norme contabili norvegesi. Su tale base l'Autorità non ha riscontrato motivi per dubitare dei valori in questione e pertanto non ha ritenuto necessario ottenere ulteriori perizie. Di conseguenza l'Autorità ritiene che il bilancio di apertura di Remiks Miljøpark non sollevi, di per sé, preoccupazioni in materia di aiuti di Stato.

Il tasso di rendimento richiesto

(224) Per quanto concerne il requisito di rendimento, come illustrato ai punti da (144) a (144), il comune ha adottato il criterio del rendimento del 9 % sul capitale investito nel 2012. Come specificato nel dettaglio ai punti (132) e (145), oltre a essere stata effettuata soltanto nel 2012, la stima si basava tuttavia su diverse ipotesi che richiedevano un'ulteriore analisi. Sulla scorta delle prove presentate nel caso di specie, all'epoca non è stata effettuata alcuna stima di questo tipo.

(225) Contrariamente a quanto affermato dal denunciante al punto (138), il comune non ha tuttavia desunto il requisito di rendimento da una presunta ripartizione 40/60 tra attività economiche e attività non economiche. Come indicato al punto (145), il WACC si basava sulla struttura patrimoniale dei conti consolidati.

([189]) Il primo appezzamento è stato stimato a 1 200 NOK/m² nel 2010, il secondo a 1 300 NOK/m² nel 2011. Le stime di un appezzamento limitrofo venduto nel 2014 variavano tra 1 076 e 1 600 NOK/m², ma il prezzo concordato alla fine è stato pari a 1 348 NOK/m². Inoltre una piccola parte del secondo appezzamento è stata venduta nel 2014 per circa 1 351 NOK/m².



(226) L'Autorità rileva che il denunciante sembra confondere il tasso di rendimento minimo utilizzato per valutare la redditività di un investimento ex ante con l'«obiettivo di rendimento» costante che intende ricavare dalle sue operazioni di mercato in corso. Si tratta di concetti differenti. Per quanto concerne il tasso di rendimento minimo, l'Autorità ricorda che la decisione di investimento si basa sulle informazioni disponibili al momento della decisione. Per quanto riguarda il secondo concetto, il conseguimento di un obiettivo di rendimento dipende dalle dinamiche di mercato in atto dopo la realizzazione dell'investimento. Nonostante le previsioni non vi è alcuna garanzia che un investimento consegua il tasso di rendimento inizialmente richiesto. Di conseguenza l'argomentazione addotta dal denunciante a tale proposito è senza rapporto con la questione ([190]).

(227) Nonostante quanto precede, dall'esame della documentazione fornita l'Autorità desume che il WACC era sovrastimato: includeva un elevato beta unlevered pari a 2,4, che era stato innalzato sulla base di un rapporto indebitamento/capitale proprio eccessivo. Inoltre l'inclusione di un premio per la liquidità elevato potrebbe non essere stata giustificata in questo contesto, considerando che il comune aveva una prospettiva a lungo termine sulle sue partecipazioni ([191]). A tale proposito l'Autorità rileva che, quando l'investitore pubblico detiene una posizione di controllo, le sue azioni possono essere paragonate a quelle di un investitore privato che persegue una politica strutturale a lungo termine. Tali azioni non devono rispecchiare quelle degli investitori privati con un orizzonte di investimento a breve termine. Con il corretto rapporto indebitamento/capitale netto e senza un premio per la liquidità, il WACC sarebbe pari a ~ 7 %. Su tale base, un WACC del 9 % non desta di per sé preoccupazione.

La prospettiva di ottenimento del rendimento richiesto

(228) Nel corso dell'indagine formale le autorità norvegesi hanno asserito che l'investimento era stato effettuato per assolvere una responsabilità pubblica (cfr. punto (148)). Sebbene tali considerazioni non siano pertinenti ai fini del rispetto del principio dell'investitore in economia di mercato (cfr. sezione 4.2.1), l'Autorità riconosce che l'investimento in questione riguarda in parte attività non economiche, il che costituisce una questione distinta.

(229) Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Autorità rileva che, se un'infrastruttura di gestione dei rifiuti è utilizzata per attività di natura sia economica che non economica, il finanziamento pubblico rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche ([192]). Di conseguenza questo aspetto potrebbe essere un fattore rilevante da prendere in considerazione nella fase di valutazione dell'investimento. Per i motivi esposti al punto (235), l'Autorità non ha tuttavia adottato una posizione definitiva sulla corretta ripartizione del capitale tra attività economiche e non economiche e sull'importanza di tale ripartizione ai fini dell'ottenimento del rendimento richiesto.

(230) Per quanto concerne l'eventualità che al momento della decisione si potesse prefigurare che l'investimento avrebbe prodotto un rendimento superiore al costo del capitale, l'Autorità ritiene che la valutazione contemporanea effettuata dal comune (cfr. punti da (123) a (125) e da (131) a (134)) e le argomentazioni addotte dalle autorità norvegesi nel corso del procedimento di indagine formale (cfr. punto (150)) non abbiano fornito al comune una base sufficiente per determinare la redditività potenziale dell'investimento al livello richiesto dal principio dell'investitore in economia di mercato.

(231) Nei documenti preparatori che hanno portato alla decisione di investimento si rileva che la nuova forma e la nuova struttura organizzative sono state ritenute più adatte a conseguire l'efficienza operativa e a promuovere un approccio gestionale più mirato. Si prevedeva che la co-ubicazione e il coordinamento dei rifiuti domestici e di quelli commerciali generassero sinergie in grado di ridurre i costi di trasformazione per tonnellata. Nei documenti il gruppo Remiks era descritto come un gruppo in fase di crescita che stava perseguendo attivamente iniziative di sviluppo delle attività ed esaminando sviluppi immobiliari. I piani del gruppo comprendevano il convogliamento verso il sito di ulteriori attività di trattamento dei rifiuti e la collaborazione con partner per la creazione di un impianto di trattamento dei rifiuti. Secondo tali documenti, si prevedeva che queste iniziative migliorassero l'efficienza operativa, generassero entrate supplementari dai rifiuti riciclabili e, in ultima analisi, migliorassero i risultati finanziari. Non erano tuttavia fornite previsioni economiche.

([190]) Cfr. ad esempio la decisione della Commissione nel caso SA.33846 (GU L 404 del 2.12.2020, pag. 10), Helsingin Bussiliikenne Oy, punti 68 e 69.

([191]) [0] Cfr. ad esempio decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 339/98/COL relativa ai finanziamenti concessi al gruppo di società Arcus (GU L 157 del 24.6.1999, p. 49 e supplemento SEE n. 28 del 24.6.1999).

([192]) Orientamenti sulla nozione di aiuto, punto 205.



(232) Come indicato al punto (168), un operatore privato accorto operante in un'economia di mercato svolge solitamente una valutazione ex ante della strategia e delle prospettive finanziarie di un progetto, ad esempio per mezzo di un piano aziendale. Nel caso di specie è pacifico che il comune non ha effettuato una valutazione approfondita della redditività prima di attuare le operazioni. Nonostante le autorità norvegesi ritengano che gli investimenti fossero comunque giustificati da motivi commerciali, il fatto che non sia stata effettuata alcuna valutazione della redditività indica che il comune non ha agito come avrebbe fatto un ipotetico investitore privato in una situazione analoga. Al riguardo l'Autorità rileva che le autorità norvegesi non possono essere ascoltate quanto all'argomentazione relativa al loro tentativo in buona fede di agire in conformità al principio dell'investitore in economia di mercato (cfr. punto (148)). In sostanza il risultato rimane il medesimo indipendentemente dall'intento del comune.

(233) Le autorità norvegesi hanno fornito informazioni sul livello di rendimento conseguito negli anni successivi all'investimento (cfr. punto (151)), sostenendo che confermava l'ipotesi ex post del comune sulla redditività del progetto. Come illustrato in dettaglio nella sezione 4.2.1, l'Autorità rileva che gli unici fattori significativi da considerare sono gli elementi disponibili e gli sviluppi prevedibili al momento dell'adozione della decisione. Di conseguenza l'argomentazione delle autorità norvegesi non è pertinente.

(234) Sebbene il fatto che non abbia effettuato una valutazione ex ante possa indicare che il comune non ha agito come un investitore privato ([193]), questo non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un vantaggio. Nel corso del caso l'Autorità ha esaminato approfonditamente le informazioni ricevute e si è attivata su molteplici fronti per accedere a ulteriori informazioni, al fine di ricavare una migliore comprensione dei dati che le permettesse di far luce sulle prospettive di rendimento ex ante. Sfortunatamente le informazioni ottenute non sono state sufficienti a consentire siffatta valutazione.

(235) Purtroppo la mancanza di informazioni ex ante adeguate impedisce all'Autorità di determinare se un investitore privato operante in normali condizioni di mercato avrebbe effettuato l'investimento in questione. Come indicato nella sezione 4.2.2, l'onere della prova per la constatazione dell'esistenza di un vantaggio incombe all'Autorità. Data l'incapacità di constatare positivamente l'esistenza di un vantaggio, l'Autorità non è in grado di affermare il soddisfacimento di tale criterio. Di conseguenza deve concludere all'impossibilità di constatare l'esistenza di un vantaggio.

5 **Conclusioni**

(236) Alla luce della valutazione esposta, l'Autorità conclude che non è possibile stabilire che le autorità norvegesi abbiano concesso aiuti di Stato in violazione della parte I, articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2023

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Arne RØKSUND
Presidente
Membro del Collegio responsabile

Stefan BARRIGA
Membro del Collegio

Árni Páll ÁRNASON
Membro del Collegio

Melpo JOSÉPHIDES
Controfirmataria in qualità di direttrice
Affari giuridici e amministrativi

([193]) Cfr. ad esempio sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 2020, *Aeroporti di Milano*, C-160/19 P, ECLI:EU:C:2020:1012, punto 113.

24CE1320

RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/2133 della Commissione, del 13 ottobre 2023, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 e nove sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2023/2133, 17 ottobre 2023)

Alla pagina 2, considerando 4,

anziché: «La presente decisione riguarda le nove restanti sottocombinazioni oggetto della domanda: MIR162 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × MIR162, MON 89034 × MIR162 × DAS-40278-9, 1507 × MIR162 × DAS-40278-9, MIR162 × NK603 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9, MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 («nove sottocombinazioni interessate»).»,

leggasi: «La presente decisione riguarda le nove restanti sottocombinazioni oggetto della domanda: MIR162 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × MIR162, MON 89034 × MIR162 × DAS-40278-9, 1507 × MIR162 × DAS-40278-9, MIR162 × NK603 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603, MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 («nove sottocombinazioni interessate»).».

Alla pagina 4, articolo 1, lettera c),

anziché: «l'identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9;»,

leggasi: «l'identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603;».

Alla pagina 8, nell'allegato, lettera e),

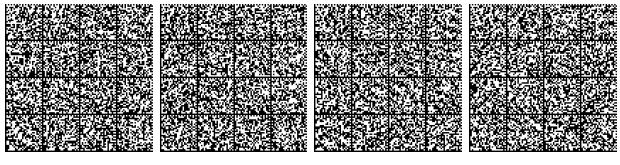
anziché: «MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3DA × S-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9»,

leggasi: «MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 97 dell'11 dicembre 2023)

24CE1321



Rettifica della decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio, dell'8 febbraio 2024, relativa a un'operazione di sicurezza marittima dell'Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2024/583 del 12 febbraio 2024)

Pagina 3, articolo 2:

anziché: «Il commodoro Vasileios GRYPARIS è nominato comandante dell'operazione dell'UE per EUNAVFOR ASPIDES.»,

leggasi: «Il contrammiraglio Vasileios GRYPARIS è nominato comandante dell'operazione dell'UE per EUNAVFOR ASPIDES.».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 28 dell'11 aprile 2024)

24CE1322

Rettifica del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 405 del 2 dicembre 2020)

1. Pagina 27, allegato I, modulo G, punto 4:

anziché: «4. Nome dell'autorità giudiziaria/organo centrale/autorità competente richiesti:»,

leggasi: «4. Nome dell'autorità giudiziaria richiesta/organo centrale/autorità competente:».

2. Pagina 34, allegato I, modulo N, punto 2:

anziché: «2. n. di riferimento dell'autorità giudiziaria richiesta (*):

_____

(*) Voce facoltativa.»,

leggasi: «2. n. di riferimento dell'autorità giudiziaria richiesta/organo centrale/autorità competente (*):

_____

(*) Voce facoltativa.».

3. Pagina 34, allegato I, modulo N, punto 4:

anziché: «4. Nome dell'autorità giudiziaria richiesta (*):

_____

(*) Voce facoltativa.»,

leggasi: «4. Nome dell'autorità giudiziaria richiesta/organo centrale/autorità competente (*):

_____

(*) Voce facoltativa.».

_____

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 9 del 1° dicembre 2021)

24CE1323

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUE-034) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 17,00

